



Documento

n. 28

Informazioni di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d'impresa

*Obblighi, criticità e prospettive
della proposta di direttiva di riforma europea del settore*

Dicembre 2013



Il 16 aprile 2013, la Commissione europea ha pubblicato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche alle direttive economico-contabili per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di società e gruppi di grandi dimensioni da adottare congiuntamente nel diritto dell'Unione europea nella primavera del 2014. La proposta richiede a circa 18.000 grandi aziende europee di fornire informazioni sui diritti sociali, ambientali, umani, la lotta contro la corruzione e le questioni di corruzione nonché sulla politica di diversità nella composizione degli organi direttivi e di controllo.

La direttiva dovrebbe essere recepita dagli Stati membri entro il 2016 e le società potrebbero essere tenute a pubblicare i loro primi report nella nuova cornice normativa nel 2017. La proposta si basa su un approccio "*comply or explain*" ed è articolata per offrire alle imprese la flessibilità necessaria a definire e identificare quali temi di *corporate social responsibility* (CSR) siano per le stesse imprese rilevanti.



INDICE		3.5.2 Investimenti socialmente responsabili	39
		3.5.3 Relazione tra investimenti socialmente responsabili e informativa di sostenibilità	44
OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	1		
PREMESSA	1		
1 CONTESTO DI RIFERIMENTO	4	4 CRITICITÀ DELLA PROPOSTA E AMBITI NEGOZIABILI	48
1.1 Breve introduzione alla proposta di direttiva	5	4.1 Valutazione delle opzioni e loro costi amministrativi	48
1.1.1 Ragioni d'intervento sul <i>sustainability reporting</i> e sulla politica di diversità	5	4.2 Possibile percorso di definizione di informazioni specifiche comuni	50
1.1.2 Soggetti coinvolti: il principio " <i>think small first</i> "	5	4.2.1 Tipologie informative comuni a best practice di settore	50
1.1.3 <i>Timing</i>	6	4.2.2 Presupposti all'analisi del CNDCEC	52
1.2 Presupposti dell'azione europea	7	4.2.3 Classificazione delle informazioni del CNDCEC: informazioni obbligatorie, facoltative e attinenti ai rischi	55
1.2.1 Principi economici ed etici	7	4.2.4 Specifiche caratteristiche quantitative o qualitative inerenti alle singole tipologie informative	59
1.2.2 Fondamenti giuridici comunitari	7	4.3 Criticità generali	64
1.3 Normativa di "avanguardia" di alcuni Stati membri	8	4.3.1 Dimensione dell'azienda	64
1.3.1 Danimarca	9	4.3.2 Confini dell'azienda	69
1.3.2 Finlandia	9	4.3.3 Orizzonte temporale di riferimento	69
1.3.3 Francia	10	4.3.4 Livello di completezza dell'informativa sociale e ambientale richiesta	70
1.3.4 Paesi Bassi	11	4.3.5 Qualità del lavoro	70
1.3.5 Regno Unito	11	4.4 Criticità sulle singole tipologie informative	71
1.3.6 Spagna	13	4.4.1 Informazioni obbligatorie sul personale	71
1.3.7 Svezia	13	4.4.2 Informazioni obbligatorie sull'ambiente	73
2 ATTUALI OBBLIGHI NELLA RENDICONTAZIONE NON-FINANCIAL IN ITALIA	14	Appendice: tavole di raffronto normativo	74
2.1 Imprese sociali	14	Contenuto della relazione sulla gestione	74
2.2 Cooperative sociali	15	Soggetti coinvolti ed esenti	75
2.3 L'informativa ambientale nella relazione sulla gestione ex d.lgs. 32/2007	15	Riferimenti normativi e download	76
2.3.1 Soggetti coinvolti: breve e medio periodo	17	Riferimenti tecnici e download	79
2.3.2 Soggetti coinvolti: piccole e medie imprese	18	Standard internazionali di rendicontazione indicati nella proposta e download	81
2.3.3 Indicazioni sui contenuti ambientali da includere nella relazione sulla gestione	19	Linee guida nazionali di rendicontazione di sostenibilità	82
2.3.4 Rapporto tra informativa ambientale volontaria e obbligatoria	20		
3 PROPOSTA DI DIRETTIVA IN DETTAGLIO	22		
3.1 Opzioni esaminate dalla Commissione	22		
3.2 Emendamenti alla normativa sulla sostenibilità e prime riflessioni	25		
3.2.1 Sanzioni	27		
3.2.2 Standard internazionali	28		
3.2.3 Tipologie di informazioni richieste	29		
3.3 Emendamenti sulla politica di diversità e prime riflessioni	30		
3.3.1 Sanzioni	31		
3.3.2 Tipologie di informazioni richieste	31		
3.4 Soggetti coinvolti	32		
3.5 Impatto potenziale: un ragionamento alternativo	36		
3.5.1 Esternalità e costi ambientali nel contesto internazionale	36		



OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Obiettivo di questo documento è illustrare i futuri scenari, gli adempimenti, le opportunità e i limiti relativi all'informativa di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d'impresa alla luce dell'imminente stretta normativa dell'Unione europea, la cui proposta di direttiva "recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni" (si legga, proposta di modifica alla direttiva 34/2013/UE) dello scorso 16 aprile dovrebbe essere approvata entro il 2014¹; il documento coglie quindi l'occasione per fornire elementi interpretativi tramite i quali agevolare l'individuazione di soluzioni operative alle criticità ipotizzabili in funzione dell'evoluzione normativa del settore.

PREMESSA

Quando si esaminano i temi relativi all'economia della sostenibilità si indagano ambiti variegati ed estesi intorno ai quali orbitano aspettative e interessi di un'ampia sfera di soggetti; questi, nelle vesti di professionisti che esercitano la propria attività affrontando problematiche attinenti a tali tematiche, o quali

¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

promotori o destinatari di iniziative direttamente o indirettamente connesse alla salvaguardia dell'ambiente, adottano comportamenti tesi ad approfondire, definire e comprendere le relazioni esistenti tra tutela ambientale e perseguimento dell'efficienza economica in un sistema produttivo di mercato le cui storture ci allontanano talvolta dall'obiettivo di soddisfare "i bisogni del presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare le proprie necessità"².

Nel corso degli ultimi dieci anni (per considerare un arco temporale non troppo proiettato nel passato) si è assistito a un proliferare di iniziative nel campo della sostenibilità e della rendicontazione sociale e ambientale. Tali iniziative, condotte in parallelo sui piani politico-istituzionale, normativo e tecnico scientifico, si sono spesso sovrapposte in modo disarmonico, circostanza per la quale non solo i destinatari ultimi ma anche gli operatori più avvezzi alla materia faticano non poco a seguirne gli sviluppi e a collocarne i risultati in un quadro di riferimento organico.

Sul piano politico-istituzionale, l'esigenza (e l'opportunità) di rispondere concretamente alle crescenti pressioni della società civile per la predisposizione di meccanismi e procedure idonei a individuare singole responsabilità, di persone fisiche e giuridiche, con riguardo a comportamenti anti-sociali e a disastri ambientali generati dalla cattiva gestione di attività produttive (assenza o carenza di politiche di prevenzione e gestione degli impatti ambientali), si è risolta in un continuo movimento di rappresentanti istituzionali e personalità del mondo accademico e scientifico verso i quattro angoli del globo, per partecipare a forum, meeting, assemblee e tavoli tecnici di confronto e di approfondimento sulle tematiche di governance e sulle problematiche ambientali generate dall'attuale sistema produttivo.

² Questa definizione generalmente accettata di sviluppo sostenibile è fornita in World Commission on Environment and Development, Our Common Future – Rapporto Brundtland, Oxford UP, 1997.



Sul piano normativo nazionale, la principale novità sul tema è stata rappresentata dall'emanazione del d.lgs. 32/2007, che ha modificato l'art. 2428, c.c., "Relazione sulla gestione" nella misura in cui ha previsto l'obbligo, in determinate circostanze, di fornire nella relazione sulla gestione informazioni attinenti all'ambiente e al personale³.

Sul piano scientifico, a livello internazionale sono stati pubblicati numerosi documenti tecnici sulla rendicontazione sociale e ambientale da parte di altrettante organizzazioni, tra le quali la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2008), l'Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA) (2008), il Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) (2009), l'Accounting for Sustainability (A4S) (2009), il Global Reporting Initiative (GRI) (2013), l'International Integrated Reporting Council (IIRC) (2013); in ambito nazionale analoghi documenti tecnici sono stati pubblicati da Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (2006), dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (2007), dal Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato (2008), dal Ministero della solidarietà sociale (2008), dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (Agenzia per le Onlus)(2010).

Se consideriamo i rilevanti sviluppi tecnici nel campo della rendicontazione sociale e ambientale e il continuo movimento verso previsioni normative graduali ma vincolanti per determinate categorie di aziende, appare fuori di dubbio che il sistema si muova nella direzione di diffondere l'adozione di strumenti di rendicontazione in modo sempre più permeante. La previsione di fornire una serie di

informazioni relative agli aspetti ambientali, sociali e di governance (*environmental, social and governance* – ESG, appunto) nei bilanci o nei connessi documenti obbligatori è stata finora invocata con riguardo a specifici ambiti (quali, ad esempio, la produzione di emissioni di CO₂, il consumo di energia prodotta da fonti non rinnovabili, la salute dei lavoratori) e settori ritenuti "critici" (quali, ad esempio, il settore minerario-estrattivo, il settore petrolifero, il settore telecomunicazioni, il settore automotive), al fine di declinare la *corporate social responsibility* (CSR) (responsabilità sociale d'impresa (RSI)) nel comportamento delle realtà produttive. Tale approccio, tanto secondo i tecnici quanto secondo gli organi politici comunitari, troverebbe giustificazione nella considerazione di molteplici, presunti benefici, tra i quali:

- diffondere la comparabilità nello spazio e nel tempo delle informazioni ESG delle diverse organizzazioni operanti nei medesimi o in simili settori economici;
- fornire ai diversi stakeholder strumenti di valutazione delle strategie di sostenibilità (laddove presenti) adottate dalle organizzazioni che operano in contesti sensibili o simili;
- sostenere politiche pubbliche che promuovano comportamenti ambientali virtuosi e meccanismi di controllo delle organizzazioni sulla propria filiera rispetto all'attuale sistema, principalmente fondato sul confronto tra le variabili del prezzo e dei termini di fornitura e di pagamento;
- promuovere nelle organizzazioni processi di monitoraggio gestionale su aspetti che, per propria natura, non trovano rappresentazione nei documenti economico-finanziari, al fine di favorire la consapevolezza e l'identificazione di inefficienze produttive di lungo periodo connesse alle problematiche ambientali e di pianificare opportune iniziative tese ad un aumento dell'efficienza gestionale;

³ Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32, *Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione*, ha riformulato l'art. 2428 del c.c., l'art. 40 del d.lgs. 127/1991 (bilancio consolidato), l'art. 3 del d.lgs. 87/1992 (banche ed altri istituti finanziari), gli artt. 94 e 100 del d.lgs. 209/2005 (assicurazioni).



- favorire l'adesione a indici di sostenibilità da parte delle imprese, quali, ad esempio, il Dow Jones Sustainability Index o il FTSE For Good Index;
- promuovere il dialogo con gli stakeholder per individuare linee d'azione e strategie condivise in funzione delle aspettative dei portatori di interesse di riferimento e della rilevanza delle informazioni fornite;
- adempiere alle previsioni normative relative ai diritti umani.

Si tratta di benefici relativi sia alla singola impresa sia alla collettività nel suo complesso, condivisibili e tali da giustificare lo sforzo di sintesi che gli operatori del settore stanno compiendo (con crescente vigore negli anni più recenti) al fine di individuare e descrivere specifici indicatori ESG generali (adottabili indistintamente da tutte le organizzazioni) e settoriali (applicabili, quindi, solo dalle organizzazioni che operano in determinati contesti).

Spunto di approfondimento sui benefici della rendicontazione *triple bottom line*

Per la singola organizzazione, i vantaggi derivanti dall'impiego di risorse in un processo di rendicontazione socio-ambientale non sono, nel breve periodo, così visibili. La comunicazione con gli stakeholder, tuttavia, favorisce nel medio-termine non soltanto una maggiore credibilità e reputazione ma anche la conoscenza di punti di forza e di debolezza su cui agire per rendere più efficace ed efficiente l'attività gestionale.

L'adozione di modelli teorici può aiutare a consolidare la relazione tra azienda e stakeholder, agendo sulla trasparenza, la rilevanza e la continuità dei processi informativi. Questo tipo di "metodologia del confronto" può risultare importante per migliorare il processo produttivo e per raccogliere informazioni da utilizzare in sede decisionale per pianificare iniziative volte al soddisfacimento di nuove aspettative sulle tematiche di sostenibilità. In un quadro interpretativo di *customer satisfaction*, l'incapacità di un'organizzazione ad accogliere le richieste informative dei propri stakeholder può generare le premesse ai meccanismi di protesta di "uscita" e "voce" individuati da Hirschman nell'ambito della teoria dell'economia dello sviluppo, relativi all'insoddisfazione del consumatore per la qualità di un bene prodotto, fattori in grado di avviare dinamiche di "squilibrio" con conseguenze negative sul reddito aziendale⁴. Per le aziende, infatti, l'informazione relativa a un bene prodotto o a un servizio offerto, o all'attività gestionale nel suo complesso, costituisce uno strumento di marketing esterno, ma rappresenta anche, essa stessa, un bene economico che si affianca al bene prodotto o al servizio offerto. Può rivelarsi cruciale, dunque, rilevare e monitorare le aspettative degli stakeholder in merito alla qualità dell'informazione offerta e individuare eventuali azioni orientate a recuperare tempestivamente le situazioni che si percepisce possano risultare fuori controllo. Sia l'evidenza empirica sia la riflessione teorica inquadrano la relazione informativa tra stakeholder e azienda non più, solamente, nella sua dimensione quantitativa ma anche, soprattutto, sul piano della qualità e della continuità con cui le informazioni sono fornite.

⁴ Albert Hirschman, *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*, Cambridge, MA: Harvard University Press 1970.



1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

La direttiva 2003/51/CE (recepita in Italia con il d.lgs. 32/2007) – che ha modificato le direttive 78/660/CEE (Quarta direttiva), 83/349/CEE (Settima direttiva), 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione – ha costituito un fondamentale punto di svolta sulla strada dell'identificazione dell'economia di sostenibilità quale paradigma di riferimento del nostro attuale e prossimo sistema economico-produttivo. "Più ancora che sul piano tecnico, la discontinuità ha riguardato una valutazione culturale, in cui all'informativa di sostenibilità è stata riconosciuta una dignità tale da dover essere inclusa nell'informativa obbligatoria delle aziende. Al di là delle limitazioni dimensionali o settoriali dei soggetti coinvolti, dei "se del caso" previsti dalla norma, delle ambiguità terminologiche limitative della sua efficacia, e di ogni altro ostacolo posto (in modo più o meno volontario) dal legislatore per ridurre la cogenza e graduarne l'impatto nel tempo, in quel momento era apparsa subito evidente l'impossibilità di un ritorno al passato o di un rallentamento del processo di cambiamento dell'approccio politico nella valutazione dei modelli di produzione e di consumo, di pianificazione strategica e di investimento.

Riconoscere alle informazioni di sostenibilità un rilievo potenziale tale da dover essere comunque considerate rilevanti per almeno alcune tipologie di stakeholder (interne ed esterne all'azienda) del bilancio di esercizio, era un passo sul cammino improntato, da un lato, a una visione (in quel momento considerata) coraggiosa delle responsabilità che l'azienda assume quale attore economico e sociale nel contesto attuale, dall'altro, a una consapevolezza civile e collettiva della quotidianità e della continuità delle dinamiche e degli impatti sociali e ambientali sulle decisioni, sui comportamenti e sui risultati produttivi.

Il d.lgs. n. 32/2007, aveva disposto, fra l'altro, "nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione", la presentazione nella relazione sulla gestione di "informazioni attinenti all'ambiente e al personale". Fino ad allora, nel nostro Paese, l'informativa societaria che andasse oltre la tradizionale dimensione economico-finanziaria, accogliendo anche tematiche ambientali e sociali, era di carattere volontario e trovava formalizzazione, pressoché esclusivamente, in documenti distinti dal bilancio di esercizio, quali i bilanci sociali, i report ambientali, i report di sostenibilità. In alcune virtuose realtà, si era assistito a comportamenti proattivi, che avevano anticipato il recepimento della normativa attraverso la presentazione volontaria di informazioni di sostenibilità ambientale e sociale all'interno dell'annual report, generalmente inserite nella relazione sulla gestione e, talvolta, in nota integrativa o nell'ambito dei prospetti contabili; tali informative presentavano comunque caratteristiche alquanto differenziate, sia sotto il profilo dei contenuti (dimensione quantitativa, ambito di riferimento) sia con riguardo alla tipologia delle informazioni (indicatori quantitativi, informazioni descrittive). Ma era evidente altresì che la scelta di includere tali tematiche nel documento tradizionalmente focalizzato sulla dimensione economico-finanziaria costituiva una presa di coscienza e una assunzione di responsabilità (più o meno diretta) anche da parte degli organi aziendali (degli organi amministrativi, sicuramente, ma anche degli organi preposti al controllo e alla certificazione delle informazioni).

L'evoluzione normativa in termini di recepimento della direttiva 2003/51/CE rappresentava certamente un passo in avanti, in chiave di sostenibilità, nel pieno rispetto delle logiche e dei principi sottostanti a tale concetto, benché fossero evidenti i suoi sostanziali limiti e gli aspetti suscettibili di perfezionamento nonché i fattori di criticità presenti nell'informativa elaborata nel rispetto dei suoi requisiti, pro-



babilmente ancora distanti da una piena visione della sostenibilità⁵.

1.1 Breve introduzione alla proposta di direttiva

Dopo un lungo percorso (formalmente iniziato nel 2010) d'indagini sul campo, di confronto pubblico con i soggetti coinvolti e di valutazione d'impatto, il 16 aprile la Commissione europea, su mandato del Parlamento europeo, ha adottato la "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni"; peraltro, successivamente rispetto alla proposta, le due direttive in oggetto sono state sostituite dalla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno, circostanza per la quale ogni riferimento normativo della proposta si deve ritenere "traslato" di conseguenza. Tale proposta dispone che le grandi società divulghino nella relazione sulla gestione (o comunque nell'ambito dell'*annual reporting*) informazioni sui principali impatti economici, ambientali e sociali delle loro attività nonché informazioni sull'età, sul genere, sulla distribuzione geografica e sul *background* formativo dei componenti dei propri organi direttivi e di controllo.

⁵ Chiara Mio, "Informativa sull'ambiente e sul personale: spunti di riflessione", in *Guida alla contabilità & bilancio – Il Sole 24 ORE S.p.A.*, anno VI, n. 10, maggio, 2009.

1.1.1 Ragioni d'intervento sul *sustainability reporting* e sulla politica di diversità

I presupposti del primo ambito d'intervento (il *sustainability reporting*) coincidono con gli obiettivi della politica economica comunitaria di aumento della trasparenza, della pertinenza, dell'uniformità e della comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario diffuse dalle imprese e di rafforzamento e chiarificazione degli obblighi in vigore. Le ragioni alla base del secondo ambito d'intervento (la comunicazione della politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo) risiedono nel tentativo di accrescere, appunto, la "varietà" nella composizione degli organi aziendali e di combattere il c.d. "pensiero di gruppo" tra i dirigenti, nella convinzione (peraltro suffragata da numerosi studi e vasta letteratura) che il medesimo *background* professionale, la medesima origine geografica o la medesima età, contribuiscano a impedire che le decisioni siano effettivamente messe in discussione: la mancanza di eterogeneità di punti di vista, valori e competenze rischierebbe quindi di soffocare il dibattito, di impoverire le idee e di scoraggiare la critica, ostacolando l'attuazione di strategie innovative e generando un impatto negativo sul controllo. È evidente quanto gli aspetti informativi toccati dalla proposta possano riguardare le performance aziendali, la loro responsabilità, la capacità degli investitori di analizzare e valutare in modo adeguato e tempestivo le informazioni pertinenti e l'efficienza dei mercati dell'Unione (e, quindi, le potenzialità del mercato unico di favorire lo sviluppo sostenibile e l'occupazione).

1.1.2 Soggetti coinvolti: il principio "*think small first*"

Secondo il principio "*think small first*" dell'attuale strategia economico-produttiva dell'Unione (adottato esplicitamente a partire dal 2009), la proposta riguarda solo le grandi imprese (il



cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio superi le 500 unità e che, alla data di chiusura del bilancio, presentino un totale di bilancio superiore a 20 milioni di euro o un fatturato netto superiore a 40 milioni). Le piccole e medie imprese sarebbero esenti. La proposta sposa un approccio "*report or explain*", che richiede alle società di fornire informazioni sulle proprie strategie, sui risultati e sui rischi in sei settori chiave del *sustainability reporting*: tematiche ambientali e sociali, aspetti relativi al personale e al rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione attiva e passiva; qualora una società decidesse di non divulgare informazioni su uno qualunque di questi aspetti, sarebbe tenuta a spiegare il perché di tale comportamento. Le imprese che già pubblicano un report di sostenibilità separato, adottando standard o linee guida riconosciute quali *good practice* (la norma, tuttavia, non fornisce alcuna specifica indicazione sugli standard o sulle modalità tramite le quali qualificare l'adeguatezza alla fattispecie in questione), sarebbero invece esentate dal fornire le medesime informazioni nel *reporting* obbligatorio, laddove tali informazioni soddisfacessero i requisiti previsti dalla direttiva. La proposta appare coerente con il principio della rilevanza previsto ormai da tutte le principali linee guida di settore, laddove dispone che le società debbano includere nel *sustainability reporting* solo le informazioni rilevanti rispetto alla loro attività di valorizzazione economica (circostanza per la quale alcuni operatori parlano di "*smart mix approach*", in cui al *reporting* obbligatorio sulla CSR è associata la possibilità, per le società, di scegliere quali politiche e iniziative possano avere per le stesse maggiore impatto)⁶.

⁶ Recentemente, in ambito di conti annuali e consolidati, il concetto di rilevanza ha trovato definizione nella direttiva 2013/34/UE, art. 2, Definizioni: "16) *"rilevante": lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe."*

Nelle intenzioni della Commissione, in sintesi, la soluzione proposta, da un lato, fornisce la parità di condizioni alle aziende già operative sul piano del *sustainability reporting*, dall'altro, può incentivare altre società a intraprendere il loro viaggio verso la rendicontazione di sostenibilità fino al superamento di un punto di non ritorno, con una massa critica di aziende tale da consentire un'accelerazione progressiva verso la transizione verso un'economia globale sostenibile.

1.1.3 *Timing*

Il timing normativo prevede in questi mesi il dibattito all'interno delle istituzioni dell'Unione, dei parlamenti e dei governi nazionali, cui la Commissione, le principali organizzazioni internazionali di settore e le associazioni di cittadini e consumatori hanno già chiesto di sostenere questa proposta con decisione e senza snaturarla, e anzi eventualmente rendendola più prescrittiva: il Deputy Chief Executive del GRI Teresa Fogelberg ha dichiarato che "Questa proposta potrebbe essere il catalizzatore vitale necessario a inaugurare una nuova era di trasparenza nella più grande regione economica del mondo. In questi ultimi anni, paesi come India, Cina, Brasile, Sud Africa e Stati Uniti, hanno sperimentato una serie di politiche innovative in materia di informativa di sostenibilità. Questa proposta è l'opportunità per l'Unione europea di spostarsi in prima linea sul fronte delle best practice di settore e riconquistare la sua leadership globale".

E in effetti, l'iter procedurale per l'approvazione della proposta sta procedendo senza intoppi e in modo assai rapido rispetto ad altre proposte normative di settore: il Committee on Legal Affairs (JURI) e il Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) del Parlamento europeo hanno concluso la propria attività istituzionale relativa alla proposta, pubblicando, rispettivamente, il 4 e il 16 ottobre, i draft dei propri emendamenti, con differenze anche di merito (tra l'altro, più stringenti rispetto alla



proposta della Commissione), calibrando e adattando la proposta originaria (come era logico e necessario) ai fini della modifica coerente e organica della nuova direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati.

1.2 Presupposti dell'azione europea

1.2.1 Principi economici ed etici

Secondo il principio di sussidiarietà, l'Unione europea deve agire quando può fornire risultati migliori rispetto agli interventi da parte dei singoli Stati membri. In secondo luogo l'azione comunitaria dovrebbe essere limitata a realizzare solo quanto necessario per raggiungere gli obiettivi politici prefissati nel rispetto del principio di proporzionalità.

La Commissione ha dunque vagliato diverse opzioni in relazione alla proporzionalità di ciascuna, valutata in funzione della sua efficacia ed efficienza. In ogni caso, trattandosi di una materia che riguarda il sistema economico e produttivo europeo, dove l'azione dei soggetti economici e degli operatori è transfrontaliera e internazionale, al fine di assicurare che le imprese siano soggette agli stessi requisiti in tutta l'Unione, la Commissione reputa indiscutibile la necessità di operare attraverso il diritto comunitario piuttosto che a livello di singoli Stati.

La divulgazione di informazioni *non financial* è già regolamentata a livello comunitario dalle direttive contabili. Tuttavia, investitori e altri stakeholder richiedono un maggiore livello di armonizzazione. Inoltre, gli approcci spostati dai diversi Stati membri potrebbero generare differenze ancor più marcate nel mercato interno, laddove conducessero ad acuire le differenze in termini di portata, dettaglio e contenuto dei requisiti. In altri termini, requisiti

nazionali diversi potrebbero anche minare la parità iniziale sulla base della quale si regge la competizione degli operatori economici, senza considerare la trasversalità settoriale e territoriale delle tematiche della sostenibilità. Per quanto riguarda i temi della politica della diversità, le iniziative in corso sono molto frammentate; in assenza di un'azione a livello europeo, non vi sono motivi per ritenere che gli Stati progrediscano su questo terreno diversamente da come è avvenuto in passato. Le attuali direttive già obbligano una certa tipologia di imprese a pubblicare informazioni sul proprio assetto di governo societario, in particolare per quanto riguarda composizione e funzionamento del consiglio. Gli strumenti comunitari sembrano essere più adatti a assicurare maggiore trasparenza, coerenza e comparabilità delle informazioni divulgate. Questa iniziativa è conforme al principio di sussidiarietà.

Infine, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha rafforzato (all'art. 11) il ruolo dello sviluppo sostenibile come uno degli obiettivi principali dell'Unione, fondandolo in particolare su un elevato livello di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente. Lo sviluppo sostenibile è anche identificato come uno dei principali obiettivi dell'Unione nelle sue relazioni con i Paesi terzi. Infine, gli articoli 8 e 10 del Trattato prevedono che in tutte le sue attività l'Unione miri a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne, a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sull'origine razziale o etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o l'orientamento sessuale.

1.2.2 Fondamenti giuridici comunitari

L'esigenza di procedere con lo sviluppo degli strumenti normativi di sostenibilità è stata sottolineata dalla Commissione nella Comunicazione "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia", nell'aprile 2011 (cfr. IP/11/469), quindi nella Comunicazione "Una rinnovata strategia 2011-



2014 per la responsabilità sociale delle imprese (RSI)", pubblicata nell'ottobre 2011 (cfr. IP/11/1238), in cui la RSI è definita, in modo invero assai generico, come "*responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società*", e ancora nel Piano d'azione per il diritto societario e la corporate governance adottato nel dicembre 2012 (cfr. IP/12/1340).

La Commissione, inoltre, si è poi dovuta muovere sulla base della richiesta del Parlamento europeo in due recenti circostanze (verificatesi quest'anno a breve distanza l'una dall'altra), nell'ottica di migliorare la qualità dell'impegno sulla sostenibilità da parte delle aziende: il 6 febbraio, infatti, il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni ("Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile" e "Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva"), riconoscendo la importanza della trasparenza aziendale in materia ambientale e sociale.

La Commissione ha avviato un ampio confronto con gli Stati membri, le imprese, gli investitori e altri stakeholder, prima attraverso la consultazione pubblica nel novembre 2010⁷, poi tramite la valutazione d'impatto che si è conclusa nel 2012, dove sono state considerate diverse opzioni politiche con l'intenzione di adottare una proposta equilibrata che consentisse progressi significativi sull'utilità e la trasparenza del *reporting* delle imprese, evitando nel contempo ingiustificati ed eccessivi oneri amministrativi.

Il Parlamento europeo ha avviato la discussione nel Committee of Legal Affairs (JURI) nel giugno 2013, nella prospettiva di negoziare e calibrare la proposta di direttiva con il Consiglio nei primi mesi del 2014. Il Parlamento europeo e il

Consiglio dell'Unione europea mirano ad adottare la legge nella primavera del 2014.

L'attuale legislazione comunitaria, in particolare, la Quarta direttiva sui conti annuali delle società, così come modificata dalla direttiva 2003/51/CE, affronta la divulgazione di informazioni non finanziarie lasciando di fatto alle aziende la scelta di se e di come pubblicare informazioni su aspetti attinenti all'ambiente e al personale delle loro attività. Peraltro, la Commissione ha riconosciuto come i requisiti della legislazione vigente abbiano generato una ridotta chiarezza e un'indubbia inefficacia nel perseguire gli obiettivi alla base della modifica normativa, risolvendosi in un'applicazione delle previsioni molto diversificata nei diversi Stati membri.

1.3 Normativa di "avanguardia" di alcuni Stati membri

Negli ultimi anni, alcuni Stati membri hanno introdotto nei propri sistemi normativi nazionali previsioni di varia natura, più rilevanti, stringenti o vincolanti rispetto alle previsioni comunitarie, in merito all'informativa "*environment, social and governance*" (ESG) e alla *sustainability disclosure*.

Gli esempi che seguono possono fornire spunti per sciogliere il nodo "obbligo/volontarietà" della rendicontazione di sostenibilità: dove introdotte con ragionevolezza, infatti, le previsioni normative non sembrano di per sé generare particolari effetti negativi per le imprese. Se fornire le informazioni in documenti separati o integrarle nei documenti economico-contabili, e se agire a livello comunitario o procedere sul piano normativo nazionale, restano questioni ancora aperte; e tuttavia, ormai, non sembra più verosimile imputare alla necessità di un ulteriore approfondimento tecnico-scientifico la dilazione di scelte di ordine principalmente politico.

⁷ Commissione europea, DG Mercato interno e servizi, "Disclosure of non-financial information by companies", Public consultation on disclosure of non-financial information by companies", novembre 2010.



1.3.1 Danimarca

La Danimarca ha approvato nel dicembre 2008 la legge di riforma del "Danish Financial Statements Act (Accounting for CSR in large businesses)" in tema di comunicazione ESG, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, volta, tra l'altro, a colmare il divario tra il 70% delle imprese danesi che, nel 2008, hanno dichiarato di avere realizzato iniziative nel campo della CSR, e il 20% che ha poi pubblicato informazioni e documenti di sostenibilità⁸.

Il testo della legge richiede alle 1.100 più grandi aziende, enti pubblici statali e istituti finanziari del Paese di descrivere in una specifica sezione del proprio annual report la loro politica di responsabilità sociale (o di dichiarare di non averne una), di spiegare le modalità di attuazione di tale politica e di descrivere i risultati realizzati tramite tale politica e le aspettative per il futuro. Si tratta di un approccio "*principles-based*" associato alla previsione di un ampio margine di flessibilità per quanto riguarda il modo in cui pubblicare le informazioni: circostanze funzionali a una migliore regolamentazione di secondo livello e a una riduzione dei costi amministrativi. La legge non richiede che le relazioni siano coerenti con particolari modelli, ma il Governo incoraggia le grandi imprese ad adottare il modello GRI. In ogni caso, il report sulla responsabilità sociale deve essere comunque incluso nella sezione del report annuale dedicata alla relazione sulla gestione. In alternativa, le imprese possono inserire il report sulla responsabilità sociale in un supplemento all'annual report o sul proprio sito web; in questo caso, tuttavia, la relazione sulla gestione deve indicare i riferimenti ove reperire il report di responsabilità sociale. Se una azienda ha aderito al Global Compact o ai "Principles for Responsible Investment" delle Nazioni unite, è sufficiente fare riferimento alla relazione che in questi casi i membri sono tenuti a preparare. Le

⁸ Danish Parliament, "Act amending the Danish Financial Statements Act (Accounting for CSR in large businesses)", 16 dicembre 2008.

imprese che redigono un bilancio di sostenibilità o un analogo report vi possono fare riferimento nella relazione sulla gestione, posto che tale report soddisfi i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge riguarda le grandi imprese (ovvero le aziende che superano almeno due dei tre seguenti limiti dimensionali: a. totale delle attività/passività di DKK 143 milioni; b. fatturato netto di DKK 286 milioni; c. media annuale di 250 dipendenti a tempo pieno), le società quotate e le società statali; le società controllate sono esonerate dall'obbligo di rendicontazione sulla responsabilità sociale qualora la capogruppo rendiconti per l'intero gruppo. La legge si applica anche agli investitori istituzionali, ai fondi comuni d'investimento e ad altre imprese finanziarie quotate (istituti finanziari e imprese di assicurazione, ecc), non soggette al "Danish Financial Statements Act" (per queste organizzazioni, gli adempimenti sono stati introdotti attraverso "Executive Orders" emanati dal Danish Financial Supervisory Authority).

In merito alla diversità degli organi, il codice del diritto societario danese raccomanda alle aziende di impegnarsi per la parità di genere nei loro consigli, pur senza la definizione di specifici obiettivi. Nel valutare la composizione del consiglio nella nomina di nuovi membri, la commissione di nomina deve però prendere in considerazione la necessità di integrare nuove professionalità e di accrescere la diversità in funzione delle esperienze internazionali, del sesso, dell'età e di altri criteri.

1.3.2 Finlandia

Relativamente alla diversità degli organi aziendali, dal 2008 il codice di diritto societario raccomanda, con approccio "*comply or explain*", che in ogni consiglio entrambi i sessi siano rappresentati (da almeno un membro). Discostarsi da questa raccomandazione obbliga la società a comunicarne le motivazioni.



1.3.3 Francia

Dal 2003 al 2010 è stata in Francia in vigore la Loi n. 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, il cui articolo 116 rendeva obbligatoria per le società quotate la rendicontazione ambientale e sociale sulla base di una lista di quaranta indicatori (molti dei quali mutuati dal GRI), relativi alle risorse umane, al coinvolgimento delle comunità di riferimento, agli standard lavorativi, a tematiche inerenti alla salute, alla sicurezza e all'ambiente; la legge disponeva che le società riferissero su tutte le proprie attività, nazionali e internazionali.

Dopo un aspro confronto durato più di due anni tra la società civile e i rappresentanti delle imprese, il salto di qualità normativo ha avuto luogo nel 2010, con la legge del 12 luglio, n. 788 (c.d. "Grenelle II"), recepita nel Codice del Commercio francese, sull'impegno nazionale per l'ambiente che, completando e implementando a livello territoriale la loi n. 2009-967 du 3 août 2009 (c.d. "Grenelle I"), de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, rappresenta forse il più forte mandato governativo a sostegno della rendicontazione di sostenibilità. La normativa richiede alle società quotate e alle imprese, pubbliche e private, con più di 500 dipendenti e un attivo o un fatturato maggiore di 100 milioni di euro, comprese tutte le società controllate, di includere nell'annual report le informazioni sulle loro performance ambientali e sociali e informazioni relative alla comunità e al coinvolgimento sociale nella promozione dello sviluppo sostenibile, trasformando la rendicontazione di sostenibilità in una base idonea per implementare il *reporting* integrato sul modello proposto dall'International Integrated Reporting Council (IIRC), il cui Framework 1.0 è stato emanato il 9 dicembre. Grenelle II richiede in più la verifica esterna delle informazioni extra-finanziarie incluse nel report⁹.

⁹ La legge, coerente con l'approccio di *reporting* integrato, dispone che le imprese debbano includere nella loro

I soggetti coinvolti sono le società quotate e le società obbligazionarie sul mercato azionario e le società con più di 500 dipendenti e un attivo o un fatturato netto di oltre 100 milioni di euro.

La legge definisce un processo graduale di adozione e di adempimento delle previsioni sul *reporting* e sulla verifica esterna in funzione della tipologia di imprese: grandi società quotate e società che reperiscono liquidità sul mercato, a partire dai bilanci 2012, sia per il *reporting* sia per la verifica esterna; società con più di 5.000 dipendenti e un attivo o un fatturato netto maggiore di 1 miliardo di euro, a partire dai bilanci 2012 per il *reporting* e dal 2017 per la verifica esterna; società con più di 2.000 dipendenti e un attivo o un fatturato netto maggiore di 400 milioni di euro, a partire dai bilanci 2013 per il *reporting* e dal 2017 per la verifica esterna; aziende di "minori" dimensioni (ma comunque con più di 500 dipendenti e un totale attivo o un fatturato annuo netto maggiore di 100 milioni di euro), a partire dai bilanci 2014 per il *reporting* e dal 2017 per la verifica esterna.

Le vere innovazioni normative rispetto ad altre legislazioni sembrano quindi essere tre: 1. se non specifici indicatori, il decreto attuativo 2012-557 di Grenelle II (emendando, in particolare, gli articoli R. 225-104 e R. 225-105 del Code de commerce) stabilisce con precisione le informazioni CSR da indicare nella relazione sulla gestione (e quelle supplementari riservate alle quotate); 2. ancorché l'approccio normativo possa essere identificato, di fatto, nel "*comply or explain*" (non prevedendo la legge alcuna sanzione qualora le aziende non adempiano in tempo alle sue disposizioni), gli azionisti (ma anche gli altri stakeholder) hanno il diritto di adire alle vie legali in quanto i requisiti normativi sono parte del Codice (ad esempio, se le passività ambientali fossero elevate e non fossero state divulgate); 3. di fatto

relazione sulla gestione "*informazioni sul modo in cui la società tiene conto delle conseguenze sociali e ambientali delle propria attività, nonché gli impegni sociali per lo sviluppo sostenibile*". Il top management è tenuto a sottoscrivere la relazione e ne è responsabile.



la norma obbliga l'impresa ad allineare la propria pianificazione finanziaria a quella extra-finanziaria.

Per quanto attiene alla politica di diversità, la Francia ha introdotto le quote di genere con la legge del 27 gennaio 2011. La norma dispone che le società debbano garantire a ciascun genere almeno il 20% dei seggi del consiglio entro tre anni (e dunque entro il 2014) e il 40% entro sei anni (cioè entro il 2017) dall'entrata in vigore della legge. La norma si applica alle società quotate e alle società non quotate con almeno 500 dipendenti e un fatturato di oltre 50 milioni di euro negli ultimi tre anni consecutivi. Le società inadempienti sono soggette all'annullamento delle elezioni del consiglio (restando però le sue delibere valide) e alla sospensione dei benefici degli amministratori che violino la norma.

1.3.4 Paesi Bassi

Dal 2009, il Codice di diritto societario olandese (codice Frijns) riconosce alla CSR un ruolo centrale nella strategia delle società. Il codice prevede che il consiglio di amministrazione sia tenuto a formulare una politica da sottoporre al consiglio di sorveglianza per l'approvazione e che tra le responsabilità del consiglio di sorveglianza vi sia la supervisione e l'approvazione della politica CSR del consiglio di gestione. Il codice, cui sono soggette le società quotate, dispone che gli elementi principali della politica CSR della società siano indicati nella relazione annuale.

Il codice civile olandese, inoltre (nella sezione 1838, parte 9, relativa alle relazioni annuali, art. 2:391, co. 1) ha recepito la direttiva 2003/51/CE prevedendo che le organizzazioni (quindi tutte le società quotate indipendentemente dalla loro dimensione e tutte le grandi imprese non quotate) dovrebbero fornire alcune informazioni (finanziarie e non finanziarie) relative all'ambiente, al personale e ai rischi, nelle loro relazioni annuali, se rilevanti e nella misura necessaria alla comprensione dello sviluppo

dell'organizzazione, delle sue performance o della sua situazione.

Nei Paesi bassi, infine, è operativo dal 2004 il progetto "Trasparenza benchmark" del Ministero degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione, in virtù del quale le più grandi aziende e organizzazioni nazionali sono incluse in un ranking in funzione del CSR *reporting* prodotto, esaminato sulla base di una cinquantina di criteri, tra i quali la politica e la strategia CSR, la descrizione della governance e i risultati e le performance sociali e ambientali. È interessante notare come gli elementi di tale valutazione siano in continuo divenire, includendo negli ultimi anni anche la responsabilità sulla filiera, la politica di diversità e i processi di *reporting* integrato. A fronte delle 183 classificate nel 2009, il *benchmark* del 2010 ha classificato quasi 500 aziende e organizzazioni.

Con riguardo alla diversità negli organi aziendali, la legge 6 giugno 2011 ha introdotto le quote di genere secondo l'approccio "*comply or explain*". Le società per azioni, sia pubbliche sia private, con un patrimonio di oltre 17,5 milioni di euro, con un fatturato annuo di oltre 35 milioni e con più di 250 dipendenti hanno l'obbligo di prevedere una quota di almeno il 30% di entrambi i sessi nel consiglio di amministrazione e nel comitato di controllo. Le società che non adempiano alla previsione ne devono spiegare i motivi nell'annual report. Peraltro, non sono previste sanzioni in caso di inadempimento e la disposizione sarà in vigore solo fino al 1° gennaio 2016.

1.3.5 Regno Unito

Il Companies Act del 2006 richiede a tutte le imprese, che non rientrino nella classe dimensionale delle "piccole", di predisporre una relazione delle attività (*Business Review*) all'interno della relazione annuale degli amministratori (*Director's Report*); similmente alla lettera della direttiva comunitaria del 2003 sulla relazione sulla gestione, queste imprese, ma



solo nella misura necessaria alla comprensione delle attività svolte, devono fornire informazioni relative all'ambiente, al personale, e alle tematiche e agli accordi contrattuali che coinvolgono la società e la comunità di riferimento. L'impresa è tenuta a dichiarare esplicitamente la mancanza di informazioni nella relazione sulle attività su una qualunque di tali tematiche.

Peraltro, nel 2010 è stato avviato il progetto di riforma di alcuni documenti dell'*annual reporting*, che ha preso le mosse dalla consultazione pubblica "Future of Narrative Reporting" (conclusasi nel 2011) in seguito alla quale il Governo, con l'obiettivo di cambiare il formato corrente delle relazioni descrittive, semplificandone i requisiti di pubblicità e introducendo un maggiore controllo degli azionisti sulle remunerazioni dei dirigenti, ha proposto di sostituire la relazione sulle attività e la relazione degli amministratori, rispettivamente, con un report strategico (*Strategic Report*) e una dichiarazione annuale degli amministratori (*Annual Directors' Statement*). Il report strategico dovrebbe costituire il documento in cui enunciare le sfide e le strategie che l'impresa dovrà affrontare e dovrebbe essere predisposto sulla base di informazioni finanziarie e reddituali, illustrando la continuità tra la strategia, il modello di business e i rischi, e le conseguenti remunerazioni degli amministratori. La dichiarazione annuale degli amministratori dovrebbe supportare il primo documento con informazioni di dettaglio ed essere sviluppata in un format coerente ed efficace per la pubblicazione online; il format dovrebbe consentire lo sviluppo della ricerca per tag da parte degli utenti e una successiva armonizzazione delle informazioni tramite l'adozione di un layout comune e di una checklist delle informazioni, nell'ottica di aumentare la comparabilità e la fruizione degli stakeholder, con l'opzione per le imprese di fornire ulteriori informazioni ESG volontarie che influiscano sulle performance aziendali.

La regolamentazione entrerà in vigore per gli esercizi chiusi al o dopo il 30 settembre 2013; le imprese con esercizio al 31/12 dovranno quindi

adempiervi a partire dal *reporting* 2013 nella primavera del 2014.

Il draft della regolamentazione è stato pubblicato nell'ottobre 2012, ma, in effetti, la *Strategic Report and Directors' Report Regulations 2013* (c.d. "SR Regulations") che modificherà il *Companies Act 2006* ha poi subito un ulteriore giro di vite rispetto al draft, in particolare con riguardo alle politiche sui diritti dei lavoratori, alle emissioni GHG e alle politiche di pari opportunità, rispetto alla quale la norma impone alle società di indicare, al termine dell'esercizio, la distribuzione di genere tra gli amministratori, i manager e i dipendenti, della società quotata e del gruppo di cui eventualmente fa parte.

Infine, le disposizioni che richiedono alla società quotata di descrivere il proprio modello di business e la strategia trasformerà in un obbligo l'opzione corrispondente prevista (con appproccio "*comply or explain*") dal Codice di diritto societario.

Con riguardo alla politica di diversità, il Codice di diritto societario, modificato nel 2011, ha previsto che le società quotate, a partire da ottobre 2012, riferiscano annualmente sulla politica di diversità dei propri consigli (da considerare quale uno dei fattori nella valutazione dell'efficacia del board), inclusa la politica di genere, gli obiettivi, le misure intraprese per perseguirli e i risultati raggiunti..

Ancorché la nuova regolamentazione non richieda asseverazione esterna (la raccomanda solo) e una specifica responsabilità degli amministratori in caso di dichiarazioni false e mendaci (mutuando peraltro il "salvacondotto" già previsto dal *Company Act*), si noti come, in un certo senso, da un lato, precorra la proposta di direttiva della Commissione europea e, dall'altro, potrà da quest'ultima essere completata: se è vero che non entrerà in vigore prima del 2016, la direttiva richiederebbe alle grandi società e alle quotate, tuttavia, di divulgare informazioni anche sulla lotta contro la corruzione attiva e passiva, sui rischi relativi alle questioni non finanziarie e sulla politica di diversità, da esplicitarsi sulla base di una



definizione più ampia rispetto alla politica di genere. La Commissione ha inoltre manifestato più di una volta l'intenzione di aggiungere un ulteriore emendamento alla proposta, che richieda alle imprese coinvolte di divulgare informazioni sugli oneri sostenuti per imposte e tasse sulla base della normativa nazionale.

1.3.6 Spagna

Il "Sustainable Economy Act" adottato nel 2011 stabilisce che, dal 2012, le società di proprietà dello Stato sono tenute a pubblicare report annuali sulla corporate governance e la sostenibilità. Tali report devono essere redatti in conformità a standard generalmente accettati e con un focus specifico sulla parità di genere e le persone con disabilità. Qualora la società abbia più di 1.000 dipendenti, tale report deve essere notificato alla Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE), comitato statale istituito nel 2007 in cui sono rappresentati i sindacati, le imprese, la società civile e le pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di individuare modelli e caratteristiche comuni con cui elaborare report di sostenibilità.

Per quanto riguarda la diversità negli organi aziendali, l'art. 75 della Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (la legge spagnola sulla parità di genere) incoraggia le grandi aziende a modificare la composizione dei propri consigli gradualmente fino al raggiungimento del 40% di rappresentanza di ciascuno sesso entro il 2015. Anche in questo caso, tuttavia, si tratta solo di una raccomandazione e non è prevista alcuna sanzione in caso di *non compliance*.

1.3.7 Svezia

La Svezia ha introdotto nel 2009 l'obbligo, per le aziende di proprietà o con partecipazione statale (in quell'anno, 54), di elaborare i propri report secondo il modello GRI e di farli

asseverare; la legge ha adottato l'approccio "*comply or explain*". Come risultato di questa previsione normativa l'89% delle aziende statali ha pubblicato nel 2009 report di sostenibilità (relativi all'anno fiscale 2008) adottando il modello GRI, rispetto al 14% del 2008, e si ritiene che la legge abbia generato effetti anche nel settore privato, dove, nello stesso anno, delle 100 maggiori società svedesi, il 25% ha pubblicato report GRI, contro il 15% del periodo precedente.

A tal fine, nel novembre 2007 il Governo ha adottato le "Guidelines for External Reporting by State-Owned Companies" quali supporto tecnico per l'implementazione della norma da parte delle società coinvolte.

Il report dovrebbe quindi fornire informazioni su tematiche etiche e ambientali, sui diritti umani, sulla politica di genere e di diversità, sulle strategie di sostenibilità e i rischi non finanziari, sul confronto con gli stakeholder e sulle strategie nel perseguimento dello sviluppo sostenibile.

Ancorché le aziende statali "debbono" procedere a tale *disclosure*, l'approccio "*comply or explain*" rende le linee guida applicabili da parte di tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione o dal settore. I report di sostenibilità devono essere oggetto di asseverazione esterna e devono essere predisposti secondo la tempistica di pubblicazione dei conti annuali. È interessante notare che la conformità nell'applicazione delle linee guida debba essere poi oggetto di una valutazione da includere nella relazione annuale del Governo relativa alle società di proprietà dello Stato.

In merito alla politica di diversità negli organi aziendali, le aziende di medie e grandi dimensioni sono obbligate a comunicare i dati relativi al numero delle donne nelle posizioni di alto livello. Le commissioni di nomina sono inoltre tenute a pubblicare sul sito web le procedure di selezione e le motivazioni alla base di ogni scelta, anche con riguardo alla parità di genere.



2 Attuali obblighi nella rendicontazione non-financial in Italia

2.1 Imprese sociali

Uno degli aspetti più interessanti della legge delega 118/2005 risiede nella previsione, per l'impresa sociale, dell'obbligo di *"redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa"*¹⁰.

¹⁰ La nozione e la definizione della impresa sociale sono statuite negli artt. 1, 2, 3 del d.lgs. 155/2006. Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 "possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del c.c. che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale". Tali enti, ai fini della qualifica, dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del provvedimento. Disarticolando i vari componenti costituenti la disposizione in oggetto, si possono evincere due elementi definitori:

- la previsione secondo la quale la categoria "impresa sociale" è una "qualifica";
- l'attività d'impresa si estrinseca nell'esercizio in via stabile e principale di un'attività economica aventi i requisiti suddetti.

Al comma 2, dell'art. 1 del d.lgs. è previsto che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 1651 e le "organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi" non possono acquisire la qualifica di impresa sociale. Il legislatore non vuole, quindi, che ci sia alcun dubbio circa il fatto che possono acquisire la qualifica di impresa sociale solo ed esclusivamente gli enti collettivi in possesso delle seguenti caratteristiche:

- abbiano natura privata,
- non abbiano scopo di lucro,
- esercitino attività imprenditoriale public service (cioè a favore di tutti i potenziali fruitori).

Ai sensi dell'art. 10, "Scritture contabili", co. 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118", *"L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale."*. L'obbligo riguarda anche i gruppi di imprese sociali che devono rendicontare la propria attività in un bilancio sociale *"in forma consolidata"*.

Possono assumere la qualifica:

- Società;
- Società cooperative e cooperative sociali;
- Associazioni;
- Fondazioni;
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Comitati;
- Enti ecclesiastici, enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese a condizione che per le attività di utilità sociale venga adottato un regolamento che recepisca le norme del d.lgs.

Non possono assumere la qualifica:

- gli imprenditori individuali;
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le "organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi".



Con il decreto attuativo emanato il 24 gennaio 2008¹¹, "Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale", il Ministero della solidarietà sociale ha specificato i contenuti da includere nel bilancio sociale, che devono essere articolati in cinque sezioni, precedute da un'introduzione in cui sia esplicitata la metodologia adottata per la redazione del documento:

1. Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale.
2. Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori;
3. Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente;
4. Sezione C: Obiettivi e finalità;
5. Sezione D: Esame della situazione finanziaria;
6. Sezione E: Altre informazioni opzionali.

Il decreto dispone che il bilancio sociale debba contenere, suddivise nelle sezioni sopraindicate, un contenuto "minimo", rappresentato dalle informazioni di dettaglio indicate nel decreto attuativo.

Tale provvedimento normativo è stato di fatto il primo ad aver imposto un vero e proprio obbligo di rendicontazione sociale per una specifica tipologia di imprese.

2.2 Cooperative sociali

La redazione del bilancio sociale è obbligatoria, allo stato, per le società cooperative di alcune Regioni italiane, tra cui la Lombardia e il Friuli

¹¹ Ministero della solidarietà sociale, decreto 24 gennaio 2008, *Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.*

Venezia Giulia; l'obbligo regionale è previsto dalla normativa regionale, in generale, affinché tali società possano ricevere contributi pubblici o mantenere l'iscrizione nell'albo delle cooperative (è un passo avanti importante nell'ambito della responsabilizzazione della governance sui temi in questione, anche se alla rendicontazione socio-ambientale obbligatoria è legata tutta una serie di problematiche relative, ad esempio, alla necessità dell'elaborazione e dell'adozione di linee guida e principi di redazione e indicatori di valutazione settoriali omogenei, se non comuni, nella prospettiva dell'adempimento dell'obbligo). A una audience estera può essere rilevante rimarcare la lungimiranza delle Regioni in questione rispetto al legislatore nazionale, nella misura in cui hanno anticipato un obbligo che la maggior parte degli operatori internazionali (istituzionali e tecnici) ritiene sarà previsto, prima o poi, in qualche forma (bilancio sociale, report di sostenibilità, report integrato, one-report) anche in ambito europeo.

Entrambe le Regioni hanno pubblicato principi e direttive per la redazione del bilancio sociale da parte delle società soggette all'obbligo, ma tali principi e linee guida non sembrano tecnicamente ancora adeguati o in linea con le best practice di settore.

2.3 L'informativa ambientale nella relazione sulla gestione ex d.lgs. 32/2007

Questo paragrafo esamina in modo approfondito l'attuale normativa in merito alla relazione sulla gestione. Il motivo di un'analisi di dettaglio risiede nella circostanza che la comprensione dell'origine e delle criticità sulla normativa in vigore aiuta a comprendere la reale portata della proposta di direttiva, in merito, in particolare, ai soggetti coinvolti dalla sua applicazione (rispetto a quanti sarebbero tenuti



all'adozione della normativa attuale) e ai contenuti informativi sugli aspetti ambientali e sociali da fornire.

Nel contesto europeo, la direttiva 2003/51/CE (direttiva di modernizzazione contabile o *Accounts Modernisation Directive*) ha introdotto, per taluni tipi di società, per le banche e altri istituti finanziari e per le imprese di assicurazione, specifiche disposizioni relative alla divulgazione, nei bilanci o nei connessi documenti obbligatori di rendicontazione, di informazioni inerenti agli aspetti ambientali e sociali dell'attività esercitata; tale direttiva è stata recepita sul piano normativo nazionale con il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, il quale ha modificato l'art. 2428, c.c., "*Relazione sulla gestione*". L'articolo prevede attualmente che la relazione sulla gestione debba contenere un "*fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione*" in cui offrire "*un'analisi equilibrata ed esauriente*", che "*comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.*"¹².

¹² In particolare, il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, *Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione*, ha riformulato l'art. 2428, c.c., l'art. 40, d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (bilancio consolidato), l'art. 3, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (banche ed altri istituti finanziari) e gli artt. 94 e 100, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (assicurazioni) prevedendo l'inserimento nell'ambito della relazione sulla gestione di "*indicatori di risultato finanziari e, se del caso, di quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale*".



Modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 2428 del codice civile ex decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32

1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori **contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione**, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, **nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.** (1)

2. L'analisi di cui al primo comma è **coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.** (2)

... ..

(1) Comma modificato dall'art. 1, d.lgs. 2 febbraio 2007 n. 32, in vigore dal 12 aprile 2007. La disposizione si applica ai bilanci chiusi in data successiva al 12 aprile 2007.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lgs. 2 febbraio 2007 n. 32, in vigore dal 12 aprile 2007. La disposizione si applica ai bilanci chiusi in data successiva al 12 aprile 2007.

Nel recepimento della direttiva europea 2003/51/CE (tramite il d.lgs. n. 32/2007) il legislatore non ha fornito precise indicazioni in proposito alla quantità e alla qualità delle informazioni da fornire. Quando è che le organizzazioni devono fornire informazioni ambientali nella relazione sulla gestione? Quante informazioni devono fornire? E di che tipo?

In mancanza di una "interpretazione autentica" una prima risposta a queste domande va cercata nelle motivazioni accluse ai provvedimenti alla base della disciplina in oggetto, rappresentati, principalmente, dalla Raccomandazione della Commissione europea 2001/453/CE, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società, e, appunto, dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/51/CE, che modifica le Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2.3.1 Soggetti coinvolti: breve e medio periodo

Alcune indicazioni per individuare (o quantomeno circoscrivere) i soggetti tenuti a fornire informazioni ambientali nella relazione sulla gestione sono contenute tra le motivazioni della direttiva 2003/51/CE. La domanda cui rispondere è la seguente: l'informativa ambientale deve essere fornita solo da organizzazioni con un impatto immediatamente rilevabile sull'ambiente esterno o i cui risultati di breve e medio periodo siano immediatamente influenzati dalla relazione con l'ambiente (come, ad esempio, le aziende minerarie, le aziende del settore energetico, ecc.)? Probabilmente la risposta è negativa.

La direttiva 2003/51/CE, infatti, specifica (par. 9) che "La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa finanziaria" e che occorre aumentare il rigore delle disposizioni che prescrivono il contributo di tali documenti



alla comprensione dell'andamento gestionale e della situazione della società¹³.

L'immediato successivo richiamo al superamento degli aspetti finanziari e, "ove opportuno", all'esigenza di un'analisi delle tematiche ambientali e sociali, è la diretta conseguenza dei principi cui la Direttiva esplicitamente si richiama e che sono da individuare anche nella Raccomandazione 2001/453/CE, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società¹⁴.

Quindi, con riguardo all'integrazione della relazione sulla gestione con informazioni ambientali, la direttiva non sembra limitarsi alle aziende i cui i risultati economici di breve e medio periodo dipendano fortemente dall'impatto ambientale. Al contrario, nei provvedimenti comunitari non vi è alcun riferimento al breve/medio termine cui dovrebbe riferirsi l'interdipendenza tra ambiente e risultato economico. Sembra perciò riduttivo (e forse improprio) limitare i soggetti tenuti all'integrazione dell'informativa ambientale nella relazione sulla gestione alle società che operano in settori produttivi di rilevante (ed evidente) impatto ambientale, quali, ad esempio, il settore estrattivo o quello energetico: per fornire "un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della

situazione della società" e determinare le sue prestazioni può essere necessario rilevare sia gli impatti ambientali diretti generati dall'attività produttiva sia attività e circostanze (e quindi relative responsabilità in tema ambientale) generate da specifici investimenti, relazioni o interessi commerciali con altre organizzazioni (si pensi, ad esempio, al settore bancario o ai settori in cui le banche investono) o in determinati contesti di riferimento (ad esempio nel campo dei trasporti locali), attività e condizioni potenzialmente cruciali per la permanenza stessa dell'azienda sul mercato.

2.3.2 Soggetti coinvolti: piccole e medie imprese

Sotto il profilo dimensionale, infine, la disposizione legislativa coinvolge anche le PMI, contesti in cui si riduce la possibilità del controllo sociale sulle tematiche ambientali da parte dei gruppi di pressione e dei portatori di interesse (associazioni di consumatori, lavoratori, ecc.).

Il legislatore comunitario, peraltro, consapevole della portata evolutiva di questo cambiamento nella predisposizione dell'informativa aziendale e con l'intenzione di non gravare necessariamente le PMI di oneri aggiuntivi nell'ambito di politiche di sviluppo di responsabilità sociale di impresa¹⁵, ha lasciato agli Stati membri la facoltà di esonerare tale tipologia di aziende dall'obbligo di fornire informazioni di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione¹⁶. Si tratta evidentemente di una scelta politica mentre dal punto di vista tecnico appare evidente l'esigenza di interpretare la respon-

¹³ "La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa finanziaria. Per promuovere una maggiore uniformità e per fornire ulteriori indicazioni relative alle informazioni necessarie per assicurare un fedele resoconto, è necessario rendere più rigorose, in linea con le migliori pratiche attuali, le disposizioni vigenti che prescrivono che tali documenti contengano un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società, in modo compatibile con l'entità e la complessità degli affari della medesima" (direttiva 2003/51/CE, par. 9).

¹⁴ "Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società. Si presume che, ove opportuno, ciò comporti un'analisi degli aspetti ambientali e sociali, necessari per capire l'andamento, le prestazioni o la situazione di una società. Ciò è in linea anche con la raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società." (direttiva 2003/51/CE, par. 9).

¹⁵ Cfr., ad esempio, i par. 39, 51 e 52 della Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007.

¹⁶ "Tuttavia, tenuto conto della natura evolutiva di questo aspetto dell'informativa finanziaria nonché dell'onere potenziale che incomberebbe ad imprese al di sotto di determinate dimensioni, gli Stati membri hanno la facoltà di esonerare dall'obbligo di fornire informazioni di carattere non finanziario nell'ambito delle relazioni sulla gestione delle suddette imprese." (direttiva 2003/51/CE, par. 9).



sabilità sociale d'impresa in una prospettiva di *life cycle assessment*¹⁷.

2.3.3 Indicazioni sui contenuti ambientali da includere nella relazione sulla gestione

È chiaro che la tipologia e la quantità delle informazioni da includere, "se del caso", nella relazione sulla gestione sono da legare al settore produttivo, alla dimensione e al contesto di riferimento.

Relativamente ai contenuti da evidenziare nella relazione sulla gestione e alle problematiche ambientali da valutare in sede di predisposizione del bilancio, valide indicazioni possono essere attinte da diversi documenti elaborati dalla professione contabile nazionale¹⁸. In tali documenti viene svolta un'approfondita analisi delle tematiche ambientali come disciplinate dai Principi contabili nazionali e si propone un esame della migliore prassi contabile internazionale sui riflessi in bilancio delle variabili ambientali. Con riguardo specifico alla relazione sulla gestione – anche in sintonia con la posizione assunta in merito dalla European Federation of Accountants (FEE) – si suggerisce l'analisi di una serie di elementi, tra i quali le politiche ambientali, i sistemi di gestione ambientale, i programmi per la gestione dei rischi ambientali, gli investimenti ambientali interni o rivolti alla comunità locale.

L'indicazione di tali informazioni sembra opportuna in quanto in linea con il par. 6 della

¹⁷ Cfr. par. 1, 4, 24, 26, 27, 39 e 67 della Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato.

¹⁸ Joint International Committee del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR), "Aspetti ambientali nell'informativa del bilancio d'esercizio", supplemento al Giornale dei Dottori Commercialisti, n. 11, 1998; CNDC-Commissione Economia e contabilità ambientale, "Il bilancio di esercizio e l'ambiente – Aspetti ambientali e Principi contabili nazionali", giugno 2002 (disponibile sul sito web del CNDC nella sezione Studi e ricerche – Lavori delle Commissioni di studio – Commissione Economia e contabilità ambientale).

Raccomandazione della Commissione 2001/453/CE, dove si legge che "Gli utenti dei rendiconti finanziari devono poter disporre di informazioni sull'impatto dei rischi e degli oneri ambientali sulla posizione finanziaria della società, nonché sull'atteggiamento della società nei confronti delle questioni ambientali e sulle prestazioni dell'impresa in tale settore, nella misura in cui tali aspetti possono ripercuotersi sulla situazione finanziaria della società."

Andando con tutta probabilità al di là delle intenzioni del legislatore europeo, ci si potrebbe chiedere se quanto sopra esposto non autorizzi a ritenere ragionevole esaminare anche aspetti di sostenibilità produttiva, oltre alle politiche di investimento ambientale pianificate dalla direzione o agli accantonamenti (o strategie) di riduzione del rischio ambientale; si tratterebbe allora di fornire informazioni relative agli impegni dell'azienda nel declinare, in qualche misura, la propria attività ambientale in una prospettiva di eco-efficienza, che si concretizzi in un'offerta di beni o servizi ad un prezzo competitivo, tale da soddisfare aspettative e bisogni a livelli qualitativi adeguati, ma realizzata, nel contempo, riducendo gli impatti ecologici e l'intensità di risorse lungo tutto il ciclo di vita ad un livello almeno in linea con la capacità di assorbimento del contesto locale e territoriale.

La pur comprensibile genericità della norma comunitaria è stata peraltro avvertita anche a livello di professione economico-contabile europea: la FEE ha prima condotto un'indagine internazionale per la verifica dell'implementazione della direttiva 2003/51/CE e per l'individuazione delle migliori prassi adottate dalle aziende europee in tema di informazioni ambientali fornite nei bilanci di esercizio e ha poi pubblicato un documento in cui ha esaminato alcune problematiche comuni a linee guida e standard generalmente riconosciuti a livello internazionale rivolti al *sustainability reporting*¹⁹.

¹⁹ FEE, "Sustainability information in annual reports – Building on implementation of the Modernisation Directive", discussion paper, dicembre, 2008; FEE,



2.3.4 Rapporto tra informativa ambientale volontaria e obbligatoria

Tra i *consideranda* della Raccomandazione 2001/453/CE, al par. 10, la Commissione sottolinea di ritenere essenziale l'esigenza di accrescere l'armonizzazione dei dati relativi alle questioni ambientali da divulgare nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle imprese nell'Unione europea e di aumentare quantità, trasparenza e comparabilità dei dati ambientali che vengono registrati nei conti e nelle relazioni sulla gestione delle società; essa ribadisce inoltre il proprio obiettivo: *"precisare le disposizioni esistenti"* e *"fornire un orientamento più specifico sugli aspetti della rilevazione, valutazione e divulgazione delle informazioni relative alle questioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle imprese."* Al par. 11 la Commissione, pur riconoscendo la progressiva *tendenza alla redazione di relazioni ambientali volontarie*, rimarca tuttavia la necessità di soddisfare le aspettative e i bisogni dei diversi portatori di interesse cui *"le relazioni ambientali volontarie rispondono solo in parte"*.

L'omogeneità, la coerenza e il collegamento tra relazioni ambientali separate (si legga anche "volontarie") e relazioni e conti annuali costituiscono dunque gli obiettivi prioritari da perseguire attraverso l'inclusione di dati ambientali nei conti annuali e nella relazioni sulla gestione, *"ad integrazione delle informazioni fornite nelle separate relazioni ambientali, di contenuto più dettagliato e ampio."*

Da queste considerazioni emerge quindi la necessità di una complementarità, di una *"integrazione"*, appunto, laddove necessario, tra le due tipologie di sistemi informativi (bilanci ambientali e sociali da un lato e conti annuali e relazioni sulla gestione dall'altro). In effetti, molte aziende italiane condividono criteri univoci di rendicontazione (Principi contabili


nazionali o internazionali) e ciò, in linea di principio, agevola l'attività di raccolta e di rielaborazione di dati, anche sul fronte non economico. Questo perché i principi di rendicontazione economico-contabili costituiscono non soltanto il presupposto per l'analisi comparativa dei dati esposti nei bilanci economici ma anche per la costruzione di indicatori omogenei che sappiano rappresentare, da un medesimo punto di vista, diverse realtà aziendali e costituiscano il possibile raccordo tra informativa ambientale obbligatoria e volontaria.

L'esame e la costruzione di sistemi di indicatori generalmente applicati nei diversi settori autorizzano a perseguire un obiettivo ambizioso: diffondere un comune sistema di valutazione che favorisca l'implementazione di *rating* di aziende fondati sulle variabili/interventi/iniziativa ambientali e sulla loro capacità di realizzare strategie produttive sostenibili.

"Environmental, Social and Governance (ESG) indicators in annual reports – An introduction to current frameworks", maggio, 2011.



Relazione tra principi di rendicontazione, comunicazione e indicatori di efficienza e di sostenibilità





3 PROPOSTA DI DIRETTIVA IN DETTAGLIO

3.1 Opzioni esaminate dalla Commissione

Per procedere alla riforma del settore della *disclosure* dell'informativa di sostenibilità, la Commissione ha analizzato una serie di opzioni, fondate sulla forma, i contenuti e i riferimenti della comunicazione delle informazioni e sulla natura di tale obbligo:

- (0) nessuna modifica allo stato attuale;
- (1) imporre l'obbligo di una dichiarazione di carattere non finanziario da includere nella relazione sulla gestione: questa opzione rafforzerebbe l'obbligo vigente, introducendo requisiti minimi sul contenuto della comunicazione²⁰;
- (2) comunicazione particolareggiata: secondo questa opzione le società sarebbero tenute a fornire informazioni in una relazione apposita redatta conformemente agli standard internazionali. Tenuto conto dell'onere amministrativo che ne potrebbe derivare, sono stati presi in esame obblighi di varia natura:
 - (a) obbligatoria;
 - (b) secondo il principio "*comply or explain*";
 - (c) volontaria: questa opzione consentirebbe di esentare le società che hanno

scelto di presentare una relazione dettagliata redatta a fini di altri obblighi di informativa, purché la relazione i) contenga le informazioni richieste, ii) si riferisca agli standard internazionali e iii) sia allegata alla relazione sulla gestione;

- (3) creare uno standard informativo UE obbligatorio.

La successiva tabella riporta una panoramica delle opzioni analizzate.

²⁰ Ai riferimenti attuali (ambiente e personale) verrebbero aggiunti gli aspetti sociali, ambientali e attinenti ai diritti umani e alla lotta contro la corruzione. Per ognuno di questi aspetti, la comunicazione riguarderebbe i) le politiche attuate, ii) i risultati conseguiti e iii) la gestione dei rischi, e dovrebbe basarsi su standard internazionali esistenti. Le società che non applicano una politica specifica sarebbero tenute almeno a spiegarne il motivo.



Valutazione delle opzioni sull'informativa di sostenibilità

	Efficacia		Efficienza (costi di conformità)	Competitività	Coerenza con la normativa UE
	Quantità	Qualità			
0. Nessuna modifica	0	0	0	0	0
1. Obbligo di comunicazione nella relazione sulla gestione	+	+	+	+	+
2. Comunicazione particolareggiata:	a) obbligatoria	++	--	+/?	+
	b) secondo il principio "comply or explain"	+/?	+	-	+/?
	c) volontaria	?	+	+	+
3. Creare uno standard informativo UE obbligatorio	++	+	--	?	+

Impatto rispetto allo scenario di base (0 è il valore di riferimento): ++ molto positivo; + positivo; ++ molto negativo; + negativo; ≈ marginale/neutro; ? incerto; n.a. non applicabile (analisi dei servizi della Commissione).

Fonte: Commissione europea, "Impact assessment", working document, 16 aprile 2013

Per quanto riguarda le informazioni di carattere non finanziario, l'alternativa migliore è sembrata una combinazione dell'opzione 1 e dell'opzione 2c. Le società sarebbero tenute a comunicare informazioni rilevanti in una dichiarazione inclusa nella relazione sulla gestione. Le società che intendono predisporre su base volontaria una relazione dettagliata sulle informazioni di carattere non finanziario dovrebbero essere esentate dal predetto obbligo, purché la relazione soddisfi determinate condizioni.

Solo le grandi società quotate e non quotate con più di 500 dipendenti sarebbero assoggettate all'obbligo, che, secondo le stime, riguarderebbe all'incirca 18.000 società. Le imprese figlie di un gruppo sarebbero esentate nella misura in cui le loro informazioni siano state incluse nella relazione consolidata dell'impresa madre. Tale politica dovrebbe determinare un aumento soddisfacente della trasparenza, pur mantenendo basso l'onere amministrativo.

Analogamente, con riguardo alla diversità nella composizione dei consigli, e tenendo conto che l'opzione relativa all'introduzione di quote è stata scartata in quanto oggetto di un'altra iniziativa giuridica comunitaria, la Commissione hanno preso in esame una serie di opzioni:

- (0) nessuna modifica;
- (1) imporre alle società di comunicare nella dichiarazione sul governo societario da includere nella relazione sulla gestione la politica da esse applicata in materia di diversità nella composizione dei consigli in relazione a vari aspetti, quali l'età, il sesso, la nazionalità e il percorso formativo e professionale;
- (2) imporre alle società di includere la diversità tra i criteri di selezione dei candidati all'incarico di amministratore;
- (3) imporre alle società l'obbligo di dotarsi di una politica in materia di diversità nella composizione dei consigli²¹.

²¹ Le società sarebbero tenute a fissare il contenuto di questa politica, a stabilire obiettivi e a valutarne i risultati.

**Valutazione delle opzioni sull'informativa della politica di diversità**

	Efficacia	Efficienza (costi di conformità)	Competitività	Coerenza con la normativa UE	Costi stimati per la società
0. Nessuna modifica	0	0	0	0	0
1. Comunicazione della politica interna in materia di diversità nella relazione sulla gestione	+	+	+	++	€600/1.000
2. La diversità come uno dei criteri per stabilire la composizione del consiglio	+/?	-/?	+/?	+/?	? Costi possibili legati alla remunerazione degli specialisti in risorse umane
3. Obbligo di dotarsi di una politica in materia di diversità	+	-	-	-/?	? Costi legati alla remunerazione degli specialisti in risorse umane e al possibile aumento dei membri del consiglio

Impatto rispetto allo scenario di base (0 è il valore di riferimento): + + molto positivo; + positivo; + + molto negativo; + negativo; ≈ marginale/neutro; ? incerto; n.a. non applicabile

Fonte: Commissione europea, "Impact assessment", working document, 16 aprile 2013

In questo caso, la Commissione ha optato per l'opzione 1. Le società sarebbero tenute a fornire nella dichiarazione sul governo societario informazioni sulla loro politica in materia di diversità, compresi aspetti quali l'età, il sesso, la nazionalità e il percorso formativo e professionale. Nella dichiarazione verrebbero illustrati gli obiettivi della politica, la sua applicazione e i risultati ottenuti. Le società che non hanno una politica in materia di diversità sarebbero unicamente tenute a spiegare il perché di questa scelta. Secondo la Commissione, questa opzione, in quanto idonea ad accrescere la trasparenza, incoraggia le imprese

a riflettere maggiormente su questa problematica e a tener conto nella giusta misura della necessità di una maggiore diversità nella composizione del rispettivo consiglio, offrendo allo stesso tempo una notevole flessibilità.

Al fine di mantenere la coerenza con il vigente obbligo in materia di dichiarazione sul governo societario, evitando allo stesso tempo di imporre ulteriori oneri a carico delle PMI, solo le grandi società quotate sarebbero tenute a fornire informazioni sulla politica in materia di diversità nella composizione del consiglio.



3.2 Emendamenti alla normativa sulla sostenibilità e prime riflessioni

La nuova direttiva va a modificare l'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE (e quindi deve intendersi traslata alla modifica dell'art. 19 della direttiva 2013/34/UE) e impone alle grandi società (si legga dunque grandi imprese, sempre in virtù delle modifiche introdotte dalla 2013/34/UE²²), con più di 500 dipendenti occupati in media durante l'esercizio e un totale di bilancio superiore a 20 milioni di euro o un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro alla data di chiusura del bilancio, di includere nell'annual report un'analisi, nella relazione sulla gestione, che riporti *"anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:*

- i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;*
- ii) i risultati di tali politiche;*
- iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società."*

L'imposizione vale anche per i grandi gruppi internazionali, quando siano quotati in una

Borsa situata nell'UE. Nel caso in cui le imprese non applichino politiche in relazione a una qualsiasi delle tematiche oggetto della direttiva devono fornire una spiegazione dei motivi di tali scelte.

Per fornire tali informazioni, l'impresa può avvalersi di standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Le imprese che redigano una *"relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni"* di sostenibilità in questione *"sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario"*, qualora evidentemente la relazione (ovvero, in pratica, anche report separati di sostenibilità) *"sia inclusa nella relazione sulla gestione;"*.

Le imprese appartenenti a un gruppo sono esentate dall'obbligo oggetto della proposta se le stesse e le loro controllate siano incluse nel bilancio consolidato e nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa, redatta ai sensi dell'art. 36, par. 1, della direttiva 83/349/CEE (leggi, art. 29, direttiva 2013/34/UE).

²² Tra le modifiche di contenuto introdotte dalla direttiva (di raccordo) 2013/34/UE sui bilanci d'esercizio, sui bilanci consolidati e sulla revisione, rispetto alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, vi è la sostituzione del termine "società" con il termine "impresa". Questa scelta è stata determinata dalla diversa natura degli enti coinvolti da queste direttive nei vari Stati membri e dalla varietà delle normative nazionali in ambito societario per la quale l'utilizzo del termine società poteva risultare improprio in sede di recepimento; la scelta del termine impresa consente ai singoli Stati membri, in sede di recepimento, di specificare con maggiore efficacia i soggetti giuridici coinvolti dalla direttive in questione. Analogo discorso vale per la scelta di sostituire, nell'ambito della relazione sulla gestione, il termine "affari" con il termine "attività", quest'ultimo più ampio e più appropriato in relazione ai "risultati" che un'azienda può generare.



Tabella sinottica sui soggetti tenuti all'adempimento della norma

78/660/CEE	78/660/CEE (ex 2003/51/CE e 2006/6/UE)	2013/34/UE (sostituisce la 78/660/CEE)	Proposta
<p>Tutte le società. Gli Stati possono esentare le società, che alla data di chiusura del bilancio non superino due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • totale dello stato patrimoniale: 2.500.000 ECU, • importo netto del volume d'affari: 5.000.000 di ECU, • numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50, 	<p>2003 Tutte le società. Gli Stati possono esonerare, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario, nella relazione, le società di cui all'articolo 27, ovvero che alla data di chiusura del bilancio non superino due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di ECU, • importo netto del volume d'affari: 20.000.000 di ECU, • numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250. <p>dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, lettera b), »;</p> <p>2006 Tutte le società. Gli Stati membri possono esonerare dal preparare la relazione annuale le microentità, ovvero quelle che alla data di chiusura del bilancio non superino due dei seguenti tre limiti:</p> <p>a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR;</p> <p>b) importo netto del volume di affari: 700.000 EUR;</p> <p>c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.</p>	<p>Tutte le imprese. Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione. Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito per la relazione sulla gestione per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario. Gli Stati membri possono esentare le microimprese dall'obbligo di preparare la relazione sulla gestione. Le imprese di investimento o di partecipazione finanziaria non possono avvalersi delle deroghe previste per le altre imprese.</p> <p>Microimprese, quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.</p> <p>Piccole imprese, quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano due dei seguenti tre limiti: a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50. Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie per le Piccole imprese, ma non superiori a 6.000.000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12.000.000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.</p> <p>Medie imprese, quelle che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano due dei seguenti tre limiti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.</p>	<p>Società (imprese) il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di sostenibilità sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di sostenibilità nella relazione sulla gestione, purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.</p>



Tabella sinottica sull'evoluzione nel tempo dei contenuti della relazione sulla gestione

78/660/CEE	78/660/CEE modificata dalla 2003/51/CE e dalla 2006/6/UE	2013/34/UE	Proposta
<p>Almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società.</p> <p>Indicazioni concernenti:</p> <p>a) i fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>b) l'evoluzione prevedibile della società;</p> <p>c) le attività in materia di ricerca e di sviluppo;</p> <p>d) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE.</p> <p>e) l'esistenza delle succursali della società.</p>	<p>Almeno un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.</p> <p>Nel resoconto, analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima che comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, sia gli indicatori finanziari fondamentali di prestazione sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale.</p> <p>Nell'ambito dell'analisi, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.</p>	<p>Fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.</p> <p>Nel resoconto, analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell'attività della medesima, che comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.</p> <p>Nell'ambito dell'analisi, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.</p> <p>Per gli "enti di interesse pubblico", la relazione sulla gestione deve contenere una relazione sul governo societario.</p>	<p>Fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.</p> <p>Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;</p> <p>Per le società con più di 500 dipendenti occupati in media durante l'esercizio e un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR alla data di chiusura del bilancio, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui</p> <p>i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;</p> <p>ii) i risultati di tali politiche;</p> <p>iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.</p> <p>Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.</p> <p>Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;</p> <p>Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società e contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito.</p>

3.2.1 Sanzioni

La proposta di direttiva non prevede sanzioni per le imprese *non compliant*, chiedendo soltanto che, in caso di non ottemperanza, esse debbano specificarne i motivi. Questa scelta è stata peraltro già criticata da molti operatori del

settore e da esponenti e associazioni della società civile, alcune delle quali spingono affinché la Commissione europea sia più decisa e rigida nel promuovere la propria iniziativa, prevedendo nella norma sanzioni determinate in caso di inadempimento. La DG Internal Market and services, per voce del Commissario francese Michel Barnier, ha però finora sostenuto la volontà di orientarsi verso una



soluzione "flessibile" e non "intrusiva" sulla materia.

Peraltro, si noti che la previsione secondo la quale la società che non persegua politiche su questi aspetti debba indicare le motivazioni di tali scelte lascia intendere che l'approccio "*comply or explain*" si riferisca non alla possibilità di comunicare o non comunicare informazioni sulle tematiche in oggetto, ma, in maniera più permeante, alla possibilità che un'impresa non intenda (o non possa) preoccuparsi di realizzare politiche di sostenibilità: in altri termini, le imprese devono sempre comunicare, anche in caso di mancanza di una strategia o di iniziative sulle tematiche richiamate dalla direttiva.

3.2.2 Standard internazionali

Per adempiere alle previsioni della direttiva, le imprese possono riferirsi a standard e linee guida internazionali, europei e nazionali, alcuni dei quali specificamente indicati, a titolo esemplificativo, nel paragrafo 3 dei *consideranda* della proposta:

- l'Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) dell'Unione europea (ultima versione, 2009);
- il "Global Compact" delle Nazioni unite;
- i "Guiding Principles on Business and Human Rights" delle Nazioni unite (2011);
- le "Guidelines for Multinational Enterprises" dell'Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (ultima versione, 2011);
- l'ISO 26000 "Social responsibility" dell'International Organization for Standardization (ISO) (ultima versione, 2010);
- la "Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and

social policy" dell'International Labour Organization (ILO) (ultima versione 2006);

- le "GRI Sustainability Reporting Guidelines" del Global Reporting Initiative. (ultima versione, "G4" 2013).

Ora, basta osservare i titoli di questi documenti per rendersi conto della diversità degli stessi, con riguardo sia ai soggetti cui sono orientati, sia alle finalità per le quali sono stati elaborati, sia, soprattutto, per i loro contenuti. L'EMAS è uno strumento volontario al quale possono aderire le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti informazioni sulla propria gestione ambientale; rientra tra gli strumenti volontari attivati nell'ambito del V Programma d'azione a favore dell'ambiente e ha lo scopo di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile attraverso la trasparenza dell'informazione sul risparmio energetico, la gestione dei rifiuti e la riduzione dell'inquinamento, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese. Le linee guida di Nazioni unite e OECD forniscono principi e standard flessibili, non vincolanti, rivolti alla condotta responsabile delle imprese in un contesto internazionale. La dichiarazione tripartita dell'ILO è, in sostanza, un protocollo d'intesa tra governi, associazioni di imprese e associazioni di lavoratori per il rispetto di convenzioni e raccomandazioni internazionali su lavoro, formazione, vita e condizione dei lavoratori, relazioni industriali. L'ISO 26000 e le GRI Guidelines, infine, prevedono, con diversi gradi di approfondimento e dettaglio nella struttura e nell'articolazione, principi e criteri per la elaborazione di rapporti sugli aspetti sociali e ambientali (entrambe) e anche di strategie di sostenibilità (le seconde).

Considerata la varietà dei contenuti trattati dai documenti richiamati e posta tale varietà in relazione alle tematiche di cui la norma chiede la rendicontazione, sembra logico ritenere che, ai fini dell'adempimento, l'adozione di uno standard abbia valenza limitata alla tematica oggetto di rendicontazione, potendosi dunque



immaginare la necessità per un'impresa di riferirsi a principi e criteri elaborati in differenti standard per la rendicontazione delle singole tipologie informative oggetto della direttiva: in altri termini, l'adozione di un singolo standard potrebbe non essere sufficiente a fornire informazioni adeguate e rilevanti cui la proposta si rivolge.

3.2.3 Tipologie di informazioni richieste

L'aspetto centrale di ogni confronto sulla proposta è naturalmente connesso alla quantità e alla qualità delle informazioni oggetto di *disclosure* obbligatoria.

La proposta prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario includa almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva; tra queste informazioni devono esservi la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti, i risultati di tali politiche, e i rischi connessi a tali aspetti nonché le relative modalità di gestione adottate dalla società.

In sintesi, ricordando sempre a noi stessi l'obiettivo comunitario di perseguire un approccio flessibile e poco oneroso per le imprese, non ci si può non chiedere quali informazioni di minima occorra fornire per dimostrarsi *compliant* alla norma, con quale livello di approfondimento minimo, e, soprattutto, come valutare l'adeguatezza e la rilevanza delle stesse, in base a quali parametri, o sulla base del giudizio di quali eventuali operatori di settore.

La prima osservazione riguarda la locuzione "dichiarazione di carattere non finanziario"; si tratta di un annoso problema terminologico non secondario, che rende la locuzione un po' ambigua e la traduzione in italiano forse inadeguata allo scopo e meno efficace di quanto sarebbe possibile nel definire la fattispecie cui si riferisce. In ambito anglo-

sassone, infatti, il termine "financial" in relazione ai documenti obbligatori di comunicazione aziendale ha una valenza che potremmo tradurre, nel nostro contesto nazionale, con la locuzione "economico-finanziario" (o anche economico-contabile); in sede di traduzione, in ambito europeo, e poi di recepimento e traduzione, in ambito nazionale, delle direttive contabili (dalla direttiva 2003/51/CE fino alla 2013/34/UE), si è scelto sempre di non discostarsi da una traduzione letterale del termine "financial"; d'altro canto, sembra evidente l'esigenza di fornire informazioni di carattere finanziario o economico quando occorra procedere alla *disclosure* ambientale e sociale o relativa alle dinamiche di corruzione, con riguardo alla "*descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti*" (e, quindi, progetti, risorse, fondi riservati ai relativi stakeholder ecc.), ai "*risultati di tali politiche*" (e, quindi, target nella dimensione quantitativa e qualitativa, ma anche costi e benefici legati a tali target, impatti della iniziative intraprese, target per i prossimi anni, ecc.) e ai "*rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società*" (e, quindi, quantificazione degli stessi, tanto in termini probabilistici quanto nella potenziale dimensione economico-finanziaria, azioni correttive per la mitigazione dei predetti rischi, stanziamenti, fonti, impieghi, ecc.).

Nel capitolo relativo alle criticità della proposta vedremo che tali ragionamenti sono stati sviluppati e che non sarebbe impossibile individuare una serie di informazioni di minima che la norma avrebbe potuto, e potrebbe immediatamente richiamare per una *disclosure* informativa obbligatoria.

Nel dibattito europeo immediatamente seguente alla pubblicazione della proposta, e controcorrente rispetto a tutte le altre istituzioni finora coinvolte nel progetto di riforma normativa (tra le quali il JURI e l'ECON), il Comitato economico e sociale europeo CESE ha espresso un parere contrario (e straordinariamente radicale) sulla quasi totalità delle motivazioni in ambito europeo. In merito alla riforma della *disclosure* di sostenibilità, il CESE, ritenendo che



“le attuali modalità di pubblicazione delle informazioni non finanziarie, così come la portata di queste ultime, appaiano adeguate e sufficienti alla luce dell'obiettivo perseguito”, bocchia le disposizioni in merito al *sustainability reporting*, sostenendo che “l'unico valore aggiunto attribuibile alla proposta risiede nel fatto che essa affronta la questione dei rischi, nonché quella della loro definizione e gestione e dell'obbligo di dichiararli. Questo potrebbe consentire alle aziende una gestione più efficiente dei rischi e delle opportunità, e, di conseguenza, permetterebbe loro di farsi meglio carico delle responsabilità inerenti alle loro attività non finanziarie. Anche in questo caso, tuttavia, la decisione se adottare o no un simile approccio dovrebbe competere interamente all'azienda interessata.”. Se questo al CESE sembra poco...

3.3 Emendamenti sulla politica di diversità e prime riflessioni

Nell'ambito dell'Unione, i dati sulla composizione dei organi aziendali dei grandi gruppi europei mostrano un'insufficiente presenza di donne e di rappresentanti di altri gruppi minoritari. Secondo la Commissione ciò ingenera due effetti: la “somiglianza di vedute dei membri degli organi aziendali (*“group think”*)” e una maggiore “resistenza alle innovazioni”. Questi due effetti, e in generale le politiche di diversità aziendali, potrebbero riguardare le prestazioni complessive delle società, la loro responsabilità, la capacità degli investitori di analizzare e includere nella loro valutazione, in modo adeguato e tempestivo, tutte le informazioni pertinenti e l'efficienza dei mercati finanziari dell'Unione (con conseguenze sulle potenzialità del mercato unico di favorire la crescita sostenibile e l'occupazione).

Il secondo ambito d'intervento della nuova proposta riguarda, quindi, la *disclosure* in tema

di politica di diversità da parte delle imprese tenute a includere, nella relazione sulla gestione, una dichiarazione sul governo societario ex art. 46 *bis* della direttiva 1978/660/CE (si legga, art. 20, direttiva 2013/34/UE). Gli emendamenti riguardano i predetti articoli e impongono alle imprese oggetto della direttiva (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro (ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari) di includere nella dichiarazione sul governo societario, oltre alle informazioni già previste dall'art. 46 *bis*, anche una “*descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento*”.

Anche in questo caso, qualora la società non abbia una politica di questo tipo, la dichiarazione deve spiegare in modo “chiaro” e “articolato” il perché di questa situazione.

La disposizione non si applica alle medie società (medie imprese) di cui all'art 27 della direttiva 78/660/CEE, ovvero a quelle che alla data di chiusura del bilancio non superino i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 17.500.000 EUR; b) importo netto del volume d'affari: 35.000.000 EUR; c) numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250. Si noti peraltro che tali soglie sono state aumentate dall'art. 3 della direttiva 2013/34/UE che identifica i limiti per l'identificazione delle medie imprese, rispettivamente, nei seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.



3.3.1 Sanzioni

Così come per le informazioni di sostenibilità, anche in caso di inadempimento alle previsioni relative alla *disclosure* sulla politica di diversità la proposta di direttiva non prevede alcuna sanzione. E, analogamente, l'approccio "*comply or explain*" non va riferito alla possibilità di comunicare o di non comunicare informazioni, ma, in maniera anche più rigorosa rispetto alle informazioni di sostenibilità, alla circostanza che un'impresa di questo tipo non abbia in essere una politica diversità, imponendo la nuova norma una "*spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta*".

3.3.2 Tipologie di informazioni richieste

Nel caso della politica sulla diversità, la proposta indica specificamente una serie di informazioni da fornire: l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Questa previsione di dettaglio ha suscitato subito obiezioni anche in sede di confronto europeo nell'iter procedurale attualmente in corso. L'11 luglio il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha espresso un parere assolutamente negativo sulla modifica della politica informativa sulla diversità: il CESE considera "la pubblicazione obbligatoria di informazioni sulla 'politica in materia di diversità un inutile onere amministrativo assai difficilmente giustificabile e i cui effetti positivi non appaiono dimostrabili", e ritiene che la richiesta di tali informazioni "costituisca un'indebita ingerenza nelle libertà di impresa e di decisione dei proprietari di aziende", respingendo "con forza questa ingerenza, proprio in quanto tale". Lo stesso organo ritiene poi che "la pubblicazione di informazioni su una 'politica in materia di diversità' relativamente alla composizione degli organi di una società non influisce minimamente sulla gestione o

sulle prestazioni della società stessa, contrariamente a quanto erroneamente affermato nella relazione introduttiva della proposta di direttiva" e che "modificare in modo artificiale la composizione degli organi di sorveglianza e di amministrazione non può che perturbare il regolare e corretto funzionamento delle imprese allo stato attuale."

È evidente quanto queste obiezioni appaiano pretestuose e infondate; nessuno studio è stato finora presentato dal CESE a corredo del proprio memo che avvalori le obiezioni mosse e sostenga la propria posizione. Come si mostrerà nel capitolo relativo alle criticità della proposta, in primo luogo, ammesso che gli effetti positivi della pubblicazione di informazioni sulla politica in materia di diversità non appaiano dimostrabili, certamente sono dimostrabili gli effetti negativi della loro mancanza, anche solo considerando quanto avvenuto negli ultimi anni in ambito societario a livello internazionale; secondo, gli oneri in questione sono assolutamente trascurabili per il target delle imprese cui la proposta si riferisce (si forniranno più avanti alcuni numeri sulla dimensione degli oneri amministrativi tali da fornire un'impressione difficilmente controvertibile nel valutare il peso reale dell'adempimento). Infine, in merito alla "indebita ingerenza nelle libertà di impresa", appare fantascienza sostenere che uno Stato, anzi un Unione di Stati, nel proprio mercato, cui, con risorse pubbliche, forniscono servizi, infrastrutture, agevolazioni, finanziamenti, alle quali le imprese accedono, non possa imporre delle regole, o chiedere informazioni in rappresentanza non solo genericamente del "popolo" ma, più specificamente, di una serie di stakeholder diretti dell'attività di quelle imprese. Sostenere che la comunicazione di informazioni porti a "modificare in modo artificiale la composizione degli organi di sorveglianza e di amministrazione" e che ciò non possa che "perturbare il regolare e corretto funzionamento delle imprese allo stato attuale" appare la posizione turbata di chi abbia qualcosa o molto da nascondere: la proposta non prevede quote né impone politiche o strategie da seguire, come viceversa hanno già



previsto alcuni Stati membri nelle proprie regolamentazioni nazionali (Stati tradizionalmente all'avanguardia nello sviluppo di politiche socio-economiche)²³; e, inoltre, è proprio perché lo stato attuale non consente di parlare di "corretto funzionamento" che l'Unione europea è costretta a intervenire, è proprio perché non vi sono ancora meccanismi in virtù dei quali le imprese internalizzino i propri costi esterni ambientali (ad eccezione del pur poco efficace sistema ETS per le emissioni GHG) che in ogni parte del mondo si lavora su uno sviluppo della *disclosure* aziendale che sia in linea con lo sviluppo dei sistemi e dei modelli produttivi. Viene il dubbio che la composizione dell'organo da cui le obiezioni provengano non rappresenti la dimostrazione della valenza della proposta.

3.4 Soggetti coinvolti

Secondo la Commissione europea, una maggiore comunicazione e trasparenza genererebbe impatti positivi sia per gli stakeholder interni ed esterni alle imprese sia per le imprese medesime: i primi sarebbero maggiormente consapevoli dei risultati e dei comportamenti delle imprese (in particolare, gli investitori avrebbero maggiori elementi per orientare le proprie scelte di investimento), le seconde avrebbero ulteriori elementi conoscitivi ai fini del proprio *risk management*, dell'accrescimento dei benefici (anche finanziari) di gestione operativa, della riduzione dei costi operativi e strutturali di medio-lungo periodo.

Nel valutare gli oneri connessi alle attività necessarie per fornire le informazioni di sostenibilità richieste, la Commissione ha reputato opportuno escludere le PMI dai nuovi adempimenti, limitando i soggetti coinvolti alle

²³ A novembre 2012 la Commissione europea aveva chiesto alle grandi società quotate in Borsa a controllo pubblico di aumentare al 40% la quota di donne nei Consigli di amministrazione: chiesto, non imposto!

imprese con più di 500 dipendenti occupati in media durante l'esercizio e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di euro o un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro.

Secondo i risultati della valutazione d'impatto della proposta²⁴, a fronte degli altri due possibili approcci per intervenire sulla materia (cfr. par. 3.1), l'opzione "*comply or explain*" dovrebbe comunque garantire un notevole aumento della quantità di informazioni a disposizione degli stakeholder rispetto allo scenario di base, aumentando il numero di imprese che divulgano tali informazioni di circa 7 volte (dalle circa 2.500 attuali a circa 18.000 con la direttiva in vigore). La proposta è stata formulata tenendo conto della *public consultation* e delle esigenze delle varie tipologie di stakeholder per quanto concerne la richiesta di *disclosure* su politiche, prestazioni e rischi relativi ad aspetti gestionali, ambientali, sociali e legati alla corruzione. Infine il riferimento a standard e linee guida riconosciuti a livello internazionale dovrebbe aumentare il livello di rilevanza, di accuratezza e di comparabilità tra le informazioni fornite dalle imprese nel tempo.

In realtà, un numero crescente di imprese è già in linea con la comunicazione non finanziaria pubblicata nelle relazioni annuali o in report separati e richiesta dalla direttiva. Secondo statistiche recenti, il numero globale di relazioni annuali di questa tipologia è cresciuto da quasi zero nel 1992 a circa 4.000 nel 2010²⁵, quasi l'80% delle 250 maggiori multinazionali mondiali realizzano un *sustainability reporting* e il numero di imprese dell'Unione che pubblica report di sostenibilità adottando le GRI

²⁴ Commissione europea, "Impact assessment accompanying the document 'Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups'", Commission staff working document, 16 aprile, 2013.


²⁵ Global Reporting Initiative, sito web.



Guidelines è aumentato da 270 nel 2006 a oltre 850 nel 2011²⁶.

Secondo i dati del Corporate Register, il numero assoluto di corporate responsibility (CR) report sarebbe anche più elevato; inoltre, considerando che la directory raccoglie report su base volontaria e che attualmente non elabora statistiche su report in lingua con caratteri non latini (quali, ad esempio, il cinese, il coreano, l'arabo, il greco) dovrebbe rappresentare un campione di un universo ben più ampio: anzi, l'organizzazione sta registrando una crescita annua della directory del 5% maggiore rispetto a quella attesa²⁷.

Numero di CR report del Corporate Register nel periodo 1992/2011




Fonte: CRRRA. *Global Winners&Reporting Trends, 2012*

²⁶ CREM e Adelphi, "The State of Play in Sustainability Reporting in the European Union", 2011, p.24,

²⁷ CorporateRegister.com è la più grande directory mondiale online di report non finanziari, che ha raccolto da varie fonti oltre 47.500 report CSR, report di sostenibilità, report sociali e report ambientali, di oltre 3.600 aziende di 91 Paesi.




Numero di CR report del Corporate Register per continente nel periodo 1992/2011



Fonte: CRRA. Global Winners&Reporting Trends, 2012

Numero di CR report del Corporate Register per Paese nel periodo 1992/2010 e nel 2011



Fonte: CRRA. Global Winners&Reporting Trends, 2012

Nonostante i numeri incoraggianti e in crescita, la Commissione ritiene opportuno agire sul piano della quantità dei report prodotti. In termini di quantità, il numero totale delle grandi imprese europee che divulghino informazioni non-financial attraverso la relazione annuale o un report indipendente è stimato intorno a 2.500; ne segue che il 94 % delle circa 42.000 grandi imprese dell'Unione non pubblichi

informazioni non-financial²⁸. Più del 50% dei report sarebbero poi pubblicati da imprese con sede in uno tra i seguenti quattro Stati membri: Regno Unito, Germania, Spagna e Francia. Un recente studio ha confermato che solo il 36% delle imprese oggetto del campione abbiano pubblicato almeno un bilancio di sostenibilità negli ultimi 3 anni, mentre il 19% prevede di farlo nel breve periodo, e il 38% non ha invece ancora intenzione di sviluppare un processo di *sustainability reporting*²⁹.


Sul piano della qualità delle informazioni si osserva che il Corporate Register fornisce informazioni anche in relazione alla distribuzione, negli ultimi 15 anni, delle tipologie di strumenti di rendicontazione adottate dalle varie organizzazioni, da cui si evince, sostanzialmente, una confluenza della rendicontazione ambientale in una dimensione più ampia di *triple bottom line* o di altre tipologie rendicontative diversamente articolate: in altri termini, aumenta l'impegno a fornire informa-

²⁸ CorporateRegister.com. Sebbene non ci sia una definizione universalmente condivisa di "non-financial information", diverse analisi coesistono con riguardo al numero totale di società che pubblicano informazioni, "non-financial", in ambito sia internazionale sia europeo. Per una panoramica sul tema si veda CREM/Adelphi, 2011.

²⁹ KPMG ed Economist Intelligence Unit, "Corporate Sustainability. A Progress Report", 2010.

zioni relative a dimensioni dell'attività aziendale non strettamente economico-finanziarie, in grado di generare impatti su categorie più varie di stakeholder.

Evoluzione delle tipologie di CR report del Corporate Register nel periodo 1992/2011



Fonte: CRRA. *Global Winners&&Reporting Trends, 2012*

Su questo fronte, la Commissione ritiene poi che all'aumento quantitativo del numero di *sustainability report* non corrisponda un pari aumento qualitativo in termini di trasparenza dell'informativa prodotta. Almeno, questa è l'opinione degli stakeholder che hanno risposto alla *public consultation* della Commissione³⁰.

In termini di qualità informativa, la public consultation ha confermato l'opinione degli operatori di una insufficiente rilevanza, accuratezza, tempestività e comparabilità della informazioni³¹; le imprese inoltre tenderebbero a concentrarsi solo sulle proprie performance positive; i report sarebbero sovente incoerenti nel tempo ovvero le informazioni non sarebbero pubblicate su base annua; le informazioni sulle performance non sarebbero incluse nei report così come non lo sarebbero le informazioni su esternalità negative rilevanti; e, soprattutto, l'informativa mancherebbe sovente

di alcuni elementi essenziali per diverse categorie di stakeholder, quali gli aspetti di gestione del rischio, i diritti umani e la corruzione; vi sarebbe uno scarso ricorso a KPI³², e i report non sarebbero oggetto di verifica indipendente, con pregiudizio per la affidabilità delle informazioni fornite³³.

Recenti ricerche hanno confermato che il livello di qualità delle informazioni non soddisfa le esigenze degli stakeholder: secondo un'analisi dell'UNCTAD del 2010³⁴, condotta su un campione di 100 tra le maggiori società e corporation multinazionali, ad esempio, i report delle stesse mostrerebbero significative incongruenze, con pregiudizio per la comparabilità delle informazioni, mancherebbero informazioni rilevanti, e sarebbero invece fornite informa-

³⁰ Commissione europea, "Summary report of the responses received to the public consultation on disclosure of non-financial information by companies", aprile 2011, pp. 6 e ss.

³¹ Commissione europea, *ivi*, p. 6.

³² Commissione europea, *ivi*, p. 10.


³³ Commissione europea, *ivi*, p.15, e CREM e Adelphi (2011), *op. cit.*

³⁴ UNCTAD, "Investment and Enterprise Responsibility Review: Analysis of investor and enterprise policies on corporate social responsibility", 2010.

zioni irrilevanti³⁵; una seconda ricerca³⁶, svolta su un campione di 20.000 aziende quotate esaminate tramite il database Bloomberg, evidenzia come meno del 25% delle stesse abbia pubblicamente rendicontato in modo coerente, con dati quantitativi, con riguardo alle tematiche ESG.

Per la Commissione europea diventa dunque importante armonizzare le differenti legislazioni nazionali e fornire un quadro di riferimento certo a tutti i grandi gruppi nei 27 Stati membri, evitando la frammentazione normativa.

Secondo la Commissione europea, quindi, attualmente, meno del 10% delle maggiori aziende europee pubblica regolarmente rapporti di sostenibilità. In realtà, pur nel "piccolo" universo nazionale italiano, un'indagine del CNDCEC del 2010, volta a individuare il grado di articolazione delle informazioni di sostenibilità obbligatorie e volontarie presenti nella relazione sulla gestione – con riferimento alle previsioni dei documenti di settore, emanati nel 2009, in materia di informazioni di sostenibilità nell'ambito della stessa relazione alla luce del d.lgs. 32/2007 – fornite dalle principali società italiane quotate alla Borsa italiana, aveva individuato percentuali decisamente diverse³⁷.



- Informativa non presente
- Informativa presente ma insufficiente
- Informativa presente ma perfettibile
- Informativa esauriente

Fonte: rielaborazione CNDCEC, "Informativa di sostenibilità", 2010

Peraltro, la Commissione europea sostiene che da quando un approccio "report or explain" è stata adottato in Danimarca nel 2009, la *sustainability disclosure* delle grandi aziende di quel Paese è cresciuta fino al 97%. Quest'approccio si ritiene adatto a consentire alle aziende una flessibilità tale da potersi concentrare sugli impatti più rilevanti per la propria attività; tale rilevanza dovrebbe però essere determinata in funzione delle esigenze emerse dal dialogo con gli stakeholder, la società civile e gli investitori.

³⁵ Secondo un'indagine della University of Leeds ed Euromed, delle 443 imprese europee incluse nel FTSE All World Index tra il 2005 e il 2009, meno di un sesto hanno pubblicato informazioni sulle emissioni di *greenhouse gases* (GHG) che riguardassero tutte le attività societarie o aziendali, laddove altre non hanno indicato neanche a quali attività si riferissero i dati pubblicati nei propri report.

³⁶ "Bloomberg analysis", dati forniti alla Commissione europea, 9 settembre 2011.

³⁷ CNDCEC, "Informativa di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d'impresa – Risultati dell'indagine sull'applicazione nei bilanci delle società quotate del documento del CNDCEC 'La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007 – Informativa sull'ambiente e sul personale', del marzo 2009", dicembre 2010.

3.5 Impatto potenziale: un ragionamento alternativo

3.5.1 Esternalità e costi ambientali nel contesto internazionale


Uno studio del 2011 condotto da United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI) e da Principles for Responsible Investment (PRI) sui costi e sui rischi ambientali stima che l'attuale valore



monetario dei danni ambientali globali annuali (generati dall'attività produttiva e umana) ammonta a circa 6.600 miliardi di dollari (pari a circa l'11% del prodotto lordo globale del 2008); di questi, 4.500 miliardi di dollari sono rappresentati da costi esterni generati dalle emissioni di *greenhouse gases* (GHG). Lo stesso rapporto stima che, in uno scenario che si prospetta essere caratterizzato da bassi tassi di crescita procapite e da un incremento della popolazione globale, il valore delle esternalità ambientali annuali potrebbe raggiungere circa 28.600 miliardi di dollari nel 2050, di cui una parte significativa dovrebbe essere generata dall'aumento dei costi per le emissioni GHG (fino a circa 21.000 miliardi di dollari)³⁸.

Esaminando la suddivisione della produzione di GHG, dell'estrazione di acqua e dell'inquinamento per zone geografiche nel 2008 si può osservare come Asia e Nord America, insieme, generino la maggior parte delle suddette esternalità:

- GHG = Asia 39% + Nord America 24% = 63%
- Acqua = Asia 57% + Nord America 14% = 71%
- Inquinamento = Asia 33% + Nord America 15% = 48%



Fonte: UNEP FI e PRI, "Universal Ownership", 2011


Dei 6.600 miliardi di dollari di esternalità causate dalle attività economiche e umane, oltre un terzo sono ascrivibili alle società quotate (35%): nel 2008 le prime 3.000 società quotate (per livello capitalizzazione di mercato) hanno generato esternalità ambientali per un costo totale di circa 2.000 miliardi di dollari (circa il 7% dei loro ricavi totali). Tali società, con la loro capitalizzazione complessiva di circa 30.000 miliardi di dollari, rappresentano la maggior parte del mercato azionario globale³⁹.

³⁸ UNEP Finance Initiative e Principles for Responsible Investment "Universal Ownership: Why Environmental Externalities Matter to Institutional Investors", 2011.

³⁹ Trucost è una società per azioni con sede a Londra che fornisce consulenza all'UNEP in tema di correlazioni tra capitale naturale, attività aziendali, produzione di beni e servizi, filiere produttive, investimenti, gestione del rischio con riguardo ai prezzi delle materie prime e ai costi ambientali,




Altri attori dell'economia globale, quali PMI, governi, altre organizzazioni e singoli individui, contribuiscono in termini di esternalità ambientali per i restanti 4.450 miliardi dollari.



Fonte: UNEP FI e PRI, "Universal Ownership", 2011

Il rapporto evidenzia, inoltre, come gran parte delle esternalità ambientali sia prodotta in soli cinque settori: Elettricità, Oil & Gas, Minerario e metalli industriali, Industria alimentare e Edilizia e materiali. Delle prime 3.000 società quotate, 623 società appartenenti a questi cinque settori hanno generato oltre 1.250 miliardi di dollari di esternalità.




Fonte: UNEP FI e PRI, "Universal Ownership", 2011

Una sezione specifica del rapporto dell'UNEP è dedicata all'esposizione di casi di studio e alla disamina dei motivi, peraltro intuibili considerando i dati appena esposti, per i quali, da un lato, la riduzione delle emissioni GHG in questi settori avrebbe un impatto enorme nella riduzione dei costi connessi ai combustibili fossili, dall'altro, la diminuzione dell'uso di acqua, della produzione di rifiuti e delle emissioni inquinanti potrebbe altresì ridurre in modo significativo i costi ambientali generati a livello globale.

Si precisa, in tal senso, che gran parte dei fondi azionari e delle società di gestione del risparmio investono in molte delle aziende quotate responsabili di tali impatti ambientali, contribuendo in via indiretta a minare la sostenibilità di medio-lungo periodo degli attuali processi produttivi.

e di predisposizione di modelli di business sostenibili: in sostanza "quantifica" (assegnando costi e prezzi) la dipendenza dal capitale naturale.



Fonte: UNEP FI e PRI, "Universal Ownership", 2011


Secondo il rapporto, i grandi investitori istituzionali, definiti come "Universal Owners", in ragione del loro portafoglio altamente diversificato e rivolto al lungo termine, potrebbero subire le maggiori perdite generate dalla natura pervasiva e dell'entità delle esternalità ambientali nei loro portafogli, qualora i relativi costi fossero internalizzati dalle imprese, e dovrebbero quindi essere incentivati ad attuare strategie idonee a prevenire il rischio di tali perdite.

In buona sostanza, sia i governi sia gli altri investitori avrebbero tutto l'interesse a spingere affinché si introducano quanto prima meccanismi normativi più efficaci di quelli attuali nell'accompagnare le aziende verso una riduzione degli impatti ambientali (attraverso una riforma del mercato che affronti le inefficienze strutturali e l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali): i primi nel perseguimento dell'interesse generale, ed entrambi mossi anche da ragioni di mera convenienza economica nella gestione dei propri portafogli.

Perché questo avviene solo in parte?

3.5.2 Investimenti socialmente responsabili

Un recente documento del Professional Accountants in Business (PAIB) dell'International Federation of Accountants (IFAC)⁴⁰ esamina il livello di correlazione esistente a livello globale tra gli investimenti socialmente responsabili e la rendicontazione aziendale. Il documento evidenzia, infatti, come in relazione al crescente livello di richiesta di informazioni ambientali, sociali e di governance da parte degli investitori dovrebbe associarsi una crescita nella pubblicazione di report di alta qualità, report in cui le performance aziendali, rilevanti per la creazione di valore sostenibile, siano espresse di otto "driver di valore" fondamentali.



Fonte: IFAC-PAIB, 2012

Il PAIB sottolinea, tuttavia, come la creazione di valore sostenibile negli ambiti sopraindicati e l'inclusione delle variabili ESG nei processi decisionali risentano, da un lato, di un persistente atteggiamento orientato principalmente verso un *reporting* aziendale di tipo economico-finanziario e, dall'altro, di una

⁴⁰ IFAC-PAIB, "Investor demand for environmental, social, and governance disclosures: Implications for professional accountants in business", febbraio 2012.



limitata capacità da parte delle aziende che optano per una strategia di rendicontazione ESG di rappresentare le dinamiche sottostanti i driver di valore sopraindicati senza strumenti idonei a chiarirne le interdipendenze.

Per chiarire tale tesi occorre, tuttavia, fare una breve digressione sulla rilevanza delle informazioni ESG nelle scelte d'investimento. Nel documento European SRI Survey 2010, pubblicato dall'European Sustainable Investment Forum (Eurosif⁴¹), emerge come la crescita del mercato europeo del Socially Responsible Investing (SRI⁴²) sia oggi trainata:

- da una crescente domanda da parte degli investitori istituzionali, per i quali gli "investimenti socialmente responsabili" costituiscono ormai una strategia per la gestione del rischio ambientale;
- da una crescente inclusione di aspetti ESG nel mercato dei servizi finanziari;
- dalla pressione esterna delle ONG e dei media e dal crescente interesse da parte dei privati⁴³.

I dati Eurosif mostrano come il mercato europeo degli investimenti socialmente responsabili abbia attraversato una fase di crescita pressoché esponenziale negli ultimi dieci anni; tale mercato può essere segmentato in due tipologie principali d'investimento: il "Core SRI" e il "Broad SRI", nell'anno 2010 pari, rispettivamente, ad oltre 1.000 miliardi di euro il primo e a circa 4.000 miliardi di euro il secondo⁴⁴.

⁴¹ Eurosif (Forum europeo per gli investimenti sostenibili) è un'organizzazione europea senza scopo di lucro, la cui missione è lo sviluppo della sostenibilità attraverso i mercati finanziari europei; membri di tale organizzazione sono: investitori istituzionali, società di gestione del risparmio, fornitori di servizi finanziari, istituti di ricerca, istituzioni accademiche, associazioni, sindacati e ONG.

⁴² In altri casi con tale acronimo si indica il Sustainable and Responsible Investing (ma poco cambia nel nostro contesto).

⁴³ European Sustainable Investment Forum (Eurosif), Eurosif European SRI Survey, 2010.


⁴⁴ I "Core SRI" consistono in investimenti le cui strategie di monitoraggio e valutazione impattano sistematicamente nella definizione del portafoglio e implicano un "values-

based approach" riguardo alle società e/o ai settori oggetto d'investimento; i Core SRI implicano una selezione degli investimenti basata su considerazioni etiche. La valutazione, quindi, prevede l'applicazione di valori sociali o ambientali pre-determinati, funzionali alla selezione degli investimenti, allo scopo di filtrare determinati settori o imprese sulla base di tali variabili valoriali e di individuare le imprese considerate "best of sector".

I "Broad SRI" rappresentano solo parzialmente l'integrazione del SRI nelle politiche aziendali e sono effettuati in gran parte dai grandi investitori istituzionali (tra i quali i governi); i Broad SRI riflettono principalmente una valutazione economico-finanziaria sul potenziale impatto dei rischi generati dai temi ambientali, sociali e di governance sui rendimenti degli investimenti.




Core e Broad SRI in Europa nel periodo 2002-2009




Fonte: Eurosif European SRI Survey, 2010

Core e Broad SRI in Italia negli anni 2007 e 2009



Fonte: Eurosif European SRI Survey, 2010

Dimensione, rapporto tra Core SRI e Asset Management nazionale e crescita




Nota: dimensione assoluta di Core SRI = grandezza dei cerchi; AM = asset management; CAGR = compound annual growth rate (tasso di crescita annuo composto).

Fonte: Eurosif European SRI Survey, 2010



Distribuzione tra Core e Broad SRI sul totale del SRI Asset Management per Paese




Nota: AuMs = asset management.

Fonte: Eurosif European SRI Survey, 2010


Di seguito è riportata una distribuzione delle diverse strategie SRI adottate a livello europeo (si tenga presente che una strategia di investimento può essere scelta considerando nel contempo più di una delle variabili sotto riportate).

Strategie di Core SRI



Fonte: Eurosif European SRI Survey, 2010

Strategie di Broad SRI



Fonte: Eurosif European SRI Survey, 2010

È interessante notare come, nell'attuale contesto di crisi del mercato finanziario, a fronte di una comprensibile tendenza generale verso

l'incremento dei rimborsi fondi, Eurosif abbia però rilevato tassi di rimborsi fondi SRI inferiori



rispetto a quelli dei fondi "non SRI"⁴⁵.

L'aumento progressivo della rilevanza delle politiche ESG e la loro correlazione con le performance economiche non costituiscono una dinamica circoscritta unicamente al contesto continentale: nel 2011, negli Stati Uniti, circa il 40% di tutte le proposte votate dagli azionisti hanno riguardato temi ES; inoltre, se nel 2005 meno del 3% delle risoluzioni sui temi ES raggiungeva il limite del 30% dei voti, nel 2010 le risoluzioni su temi ES che hanno superato il 30% dei voti sono state il 26,8%, e nel 2011 il 31.6%, valori che autorizzano ad attribuire a tali tematiche un rilievo crescente per gli azionisti⁴⁶.

⁴⁵ Per ulteriori approfondimenti sul rapporto tra la creazione di valore sostenibile e le scelte d'investimento SRI si veda European Academy of Business in Society (EABIS), "Sustainable Value – Research Project", settembre 2009.

⁴⁶ Ernst & Young, *Climate Change and Sustainability: How Sustainability has Expanded the CFO's Role*, 2011.

Principali driver nella domanda di SRI nei prossimi tre anni



Fonte: Eurosif European SRI Survey, 2010

3.5.3 Relazione tra investimenti socialmente responsabili e informativa di sostenibilità

Sulla scorta delle evidenze illustrate circa il trend degli investimenti nel mercato europeo e italiano (contesti, peraltro, più sensibili alle tematiche della sostenibilità rispetto ai contesti asiatici e nordamericani) sembra che gli attuali strumenti di rilevazione e di rappresentazione di informazioni ESG e di rendicontazione di sostenibilità non siano stati in grado di orientare le scelte d'investimento in modo adeguato agli obiettivi di riduzione di esternalità ambientali auspicati a livello politico nei documenti di ONU e Unione europea.

Consapevoli dell'impossibilità di proporre un'analisi metodologicamente rigorosa e rivolgendo di nuovo lo sguardo ai grafici inerenti ai Core e ai Broad SRI si può, tuttavia, notare come tra il 2002 e il 2009, in ambito europeo e nazionale, gli investimenti Core SRI siano cresciuti a ritmi decisamente inferiori rispetto agli investimenti Broad SRI. Ora, dalla definizione fornita da Eurosif, si evince come questa seconda tipologia di investimenti rifletta principalmente considerazioni economico-finanziarie connesse ai rischi ambientali, sociali e di governance, e alle loro potenziali conse-

guenze sui rendimenti degli investimenti, e che, pertanto, la loro sorte (la scelta di investire o meno in un'azienda o in un settore "SRI") possa essere determinata non poco da ragionamenti di convenienza "speculativa" piuttosto che da strategie di sostenibilità di lungo periodo degli investitori. In sostanza, laddove si ambisca a generare rilevanti impatti di medio-lungo periodo con riguardo alle variabili socio-ambientali (e quindi al benessere collettivo), sarebbe forse più opportuno puntare alla crescita degli investimenti Core SRI. E allora, come procedere? Quali sono i limiti dell'attuale informativa di sostenibilità che occorre rimuovere?

Come ribadito nell'Impact Assessment della Commissione europea che accompagna la proposta di direttiva in esame, l'aumento della trasparenza e dell'efficacia nella *disclosure* di informativa non finanziaria risulta, per gli investitori, un fattore cruciale nell'orientare le loro scelte di investimento. È chiaro, dunque, che supportare gli investitori nei mercati regolamentati con una serie più o meno ampia, ma certa, di informazioni ESG relative alle società quotate e lo sviluppo di indici di sostenibilità, quali ad esempio il Dow Jones Sustainability Index o il NASDAQ Sustainability Index, subordinando la quotazione in tali indici alla pubblicazione di specifiche *disclosure* di



sustainability strategy può imprimere un impulso considerevole al SRI.

Secondo i dati del World Federation of Exchanges (WFA), le società quotate nel 2012 nei maggiori mercati mondiali erano 46.396, con una capitalizzazione di oltre 54.000 miliardi di dollari⁴⁷.

Ora, considerando i maggiori mercati per capitalizzazione, si può osservare come il gruppo "Europa, Africa, Medio Oriente" rappresenti circa il 27% del totale e che, nei primi dieci mercati mondiali, quelli "europei" (London Stock Exchange, NYSE Euronext Europe e Deutsche Börse) includano società per un valore di capitalizzazione di 7.715 miliardi di dollari (oltre il 14% del totale WFE).

⁴⁷ La World Federation of Exchanges (WFA) associa 57 borse internazionali e mercati regolamentati, coprendo, di fatto, la stragrande maggioranza delle transazioni mondiali.



Società quotate nei mercati WFA (V.A.)

America	2012	2011
Bermuda SE	50	40
BM&FBOVESPA	364	373
Buenos Aires SE	107	105
Colombia SE	82	83
Lima SE	277	254
Mexican Exchange	136	133
NASDAQ OMX	2.577	2.680
NYSE Euronext (US)	2.339	2.308
Santiago SE	245	267
TMX Group	3.970	3.945
Totale	10.147	10.188

Asia, Oceania	2012	2011
Australian Securities Exchange	2.056	2.079
BSE India	5.191	5.112
Bursa Malaysia	920	940
Colombo SE	287	272
Gretai Securities Market	638	607
Hong Kong Exchanges	1.547	1.496
Indonesia SE	459	440
Korea Exchange	1.784	1.816
National Stock Exchange India	1.665	1.640
Osaka Securities Exchange	1.177	1.229
Philippine SE	254	253
Shanghai SE	954	931
Shenzhen SE	1.540	1.411
Singapore Exchange	776	773
Taiwan SE Corp.	840	824
Thailand SE	558	545
Tokyo SE Group	2.304	2.291
Totale	22.950	22.659

Capitalizzazione del mercato azionario per area

Area	fine 2012 (MD di USD)	fine 2011 (MD di USD)	Δ (%) (in USD)
America	23.193	19.789	17,2
Asia, Oceania	16.929	14.670	15,4
Europa, Africa, Medio Oriente	14.447	12.942	11,6
Totale WFE	54.570	47.041	15,1

Fonte: rielaborazione WFE, Annual report & Statistics, 2012

Europa, Africa, Medio Oriente	2012	2011
Abu Dhabi Securities Exchange	66	67
Amman SE	243	247
Athens Exchange	265	272
BME Spanish Exchanges	3.200	3.276
Budapest SE	52	54
Casablanca SE	77	76
Cyprus SE	101	106
Deutsche Börse	747	746
Egyptian Exchange	235	232
İMKB	271	264
Irish SE	50	55
Johannesburg SE	387	395
Ljubljana SE	61	66
London SE Group	2.767	2.886
Luxembourg SE	293	298
Malta SE	22	21
Mauritius SE	61	64
Moscow Exchange	293	284
Muscat Securities Market	115	114
NASDAQ OMX Nordic Exchange	751	773
NYSE Euronext (Europe)	1.073	1.112
Oslo Børs	228	238
Saudi Stock Market - Tadawul	158	150
SIX Swiss Exchange	268	280
Tel-Aviv SE	549	593
Warsaw SE	867	777
Wiener Börse	99	105
Totale	13.299	13.551

TOTALE WFE 46.396 46.398


Maggiori mercati azionari per capitalizzazione al 31.12 del 2012 e del 2011

	Mercato/Borsa	fine 2012 (MD USD)	fine 2011 (MD USD)	Δ (%) (USD)
1	NYSE Euronext (US)	14.086	11.796	19,4
2	NASDAQ OMX (US)	4.582	3.845	19,2
3	Tokyo SE Group	3.479	3.325	4,6
4	London SE Group	3.397	3.266	4,0
5	NYSE Euronext (Europe)	2.832	2.447	15,8
6	Hong Kong Exchanges	2.832	2.258	25,4
7	Shanghai SE	2.547	2.357	8,1
8	TMX Group	2.059	1.912	7,7
9	Deutsche Börse	1.486	1.185	25,5
10	Australian SE	1.387	1.198	15,7

Fonte: rielaborazione WFE, Annual report & Statistics, 2012



Evoluzione recente della capitalizzazione del mercato azionario per regione (miliardi di dollari)



Fonte: WFW, Annual report & Statistics, 2012

In breve, incidere su queste società e su questi mercati, rendere i meccanismi che ne regolano il funzionamento più efficienti sotto il profilo delle informazioni disponibili, svilupparne le dinamiche di sostenibilità, sono tutte iniziative idonee a incidere in misura significativa sulle

scelte di investimento degli investitori istituzionali verso società meritevoli sotto il profilo della sostenibilità e, di conseguenza, sulla riduzione dei costi e delle esternalità ambientali mondiali.



4 CRITICITÀ DELLA PROPOSTA E AMBITI NEGOZIABILI

Tra i principali nodi relativi alla direttiva (che incidono poi sui motivi che producono una varietà di posizioni tra promotori e detrattori della stessa), vi è l'identificazione dei suoi precisi contenuti, ovvero delle informazioni che dovrebbero essere effettivamente fornite dai soggetti tenuti ad applicarla. Molte informazioni aziendali inerenti alla sostenibilità, infatti, sono per propria natura informazioni "sensibili", idonee a generare impatti sull'immagine e la reputazione aziendale, al modo in cui sia percepita nel contesto sociale ed economico; alcune di queste informazioni, inoltre, sono idonee a definire (dilatandoli o restringendoli) i limiti di responsabilità degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo di un'impresa.

4.1 Valutazione delle opzioni e loro costi amministrativi

Lo si è visto, le società quotate (quindi tutte le maggiori multinazionali), generano un impatto sulle esternalità globali determinante rispetto a quello prodotto da altri attori del sistema economico; esse operano spesso in sistemi normativi diversi per cui alcune di esse sarebbero senza dubbio favorite dall'adozione di uno standard condiviso che rispetti le specifiche richieste informative (almeno) ai se-

guenti due diversi livelli: a) quello comparativo rappresentato dal progetto Global Compact dell'ONU, con l'adozione dei relativi indicatori GRI e b) quello settoriale fondato sull'applicazione di un numero limitato di indicatori individuati in funzione del principio della materialità.

Nondimeno, qualsiasi informativa ESG ulteriore rispetto alle previsioni normative è stata talvolta considerata un onore inutile, sostenendo il quale, alcuni ritengono, le imprese siano distolte dalla realizzazione delle iniziative di lungo periodo realmente importanti anche sotto il profilo della sostenibilità. Una seconda motivazione che accrescerebbe la riluttanza a divulgare periodicamente informazioni ESG risiede nella circostanza che la pubblicazione di informazioni ESG su base volontaria (con riguardo alla quantità con cui fornirle, ai destinatari cui rivolgerle e al momento nel quale pubblicarle) accresca la credibilità e la reputazione dell'azienda. Si ritiene, in altri termini, che gli oneri generati da previsioni obbligatorie per la pubblicazione di report di sostenibilità con informazioni ESG non crei valore aggiunto e sollevi, anzi, complesse problematiche di costo, implicando comunque la necessità di un ulteriore controllo esterno sotto forma di asseverazione.

Sebbene tali argomentazioni non appaiano inconsistenti, sembra tuttavia che acquisiscano scarsa rilevanza con riguardo alle multinazionali e alle società quotate, ed è interessante notare come i diversi stakeholder abbiano risposto alla *public consultation* in relazione alle diverse ipotesi di riforma avanzate dalla Commissione. Tutti, eccetto i preparers avrebbero apprezzato un maggiore rigore nello stabilire i criteri di pubblicazione delle informazioni e i relativi obblighi.

**Valutazione delle possibili opzioni sulla informativa di sostenibilità da parte dei gruppi di stakeholder**

	Preparers	Utenti/investitori	Utenti/ONG
0. Nessuna modifica	0	0	0
1. Obbligo di comunicazione nella relazione sulla gestione	≈	+	+
2. Comunicazione particolareggiata	a) obbligatoria	+	++
	b) secondo il principio "report or explain"	-	+
	c) volontaria	++	--
3. Creare uno standard informativo UE obbligatorio	--	+	+
<i>Analisi della Commissione, sulla base dei risultati delle consultazioni</i>			

Fonte: rielaborazione Commissione europea, "Impact assessment", working document, 16 aprile 2013

Valutazione delle possibili opzioni sulla politica dell'informativa di diversità da parte dei gruppi di stakeholder

	Imprese	Investitori	Altri (ONG, società civile, ecc.)
0. Nessuna modifica	0	0	0
1. Comunicazione della politica interna in materia di diversità nella relazione sulla gestione	+	++	++
2 La diversità come uno dei criteri per stabilire la composizione del consiglio	+/?	+/?	+
3. Obbligo di dotarsi di una politica in materia di diversità	-	+/?	+

Fonte: rielaborazione Commissione europea, "Impact assessment", working document, 16 aprile 2013

Con riguardo ai costi connessi alla raccolta e all'elaborazione di informazioni non financial, è la stessa Commissione che ne ha quantificato la dimensione. Il nuovo obbligo di informativa comporterebbe un aumento dei costi rispetto allo scenario attuale. I maggiori costi potrebbero essere dovuti alla redazione, alla pubblicazione, alla formazione specifica del personale o alla raccolta dei dati. La Commissione stima che i costi generati dall'obbligo di informativa proposto oscillerebbero fra 600 e 4.300 euro all'anno per impresa, per un costo totale compreso tra 10,5 e 75,25 milioni di euro. Le società che sceglieranno di fornire una

relazione dettagliata su base volontaria potrebbero dover sostenere costi più elevati ma sarebbero esentate dall'obbligo di informativa. Le stime dei costi della comunicazione della politica in materia di diversità oscillano fra i 600 e 1.000 euro, per un costo totale compreso tra 3,6 e 6 milioni di euro. Dato che l'opzione prescelta non si applicherebbe alle PMI quotate, il suo impatto dovrebbe essere limitato. La politica proposta non introdurrebbe nuovi obblighi di verifica. L'aumento degli oneri di audit dovuto alla proposta dovrebbe essere trascurabile.



4.2 Possibile percorso di definizione di informazioni specifiche comuni

4.2.1 Tipologie informative comuni a best practice di settore

Oltre ai documenti tecnici e agli standard richiamati nei *consideranda* della proposta di direttiva, negli ultimi anni sono stati elaborati alcuni standard da organismi internazionali in base ai quali è possibile sviluppare un ragionamento in ordine alle informazioni da fornire nella *disclosure* obbligatoria d'impresa in seguito all'adozione della direttiva.

Consapevole della possibilità averne tralasciato qualcuno meritevole di attenzione, di seguito sono illustrati in estrema sintesi i principali documenti tecnici sugli indicatori ESG emanati negli ultimi anni da parte di primari operatori del settore.

A) Accounting for Sustainability (A4S), "Connected reporting: a practical guide with worked examples" (dicembre 2009)

È l'unico tra i più recenti modelli che non identifichi specifici indicatori ESG da adottare; il documento fornisce suggerimenti ed esempi relativi agli ambiti di rendicontazione ritenuti rilevanti e informazioni utili circa le modalità operative di *reporting*. La specificità del modello è rappresentata dall'adozione di un approccio di rendicontazione integrata fra ambito economico-finanziario e informativa ESG (che andrebbero quindi combinate in un unico documento rendicontativo).

B) The Academy of Business in Society (EABIS) Research Project, "Sustainable Value -- Corporate Responsibility, Market Valuation and Measuring the Financial and Non-Financial Performance of the Firm", (settembre 2009)

Il modello identifica 6 aree principali di "drivers" non finanziari ("Human capital", "Customer relations", "Society", "Envi-

ronment", "Innovation", "Corporate governance"), ognuno dei quali è declinato tramite specifici indicatori (da 5 a 10); spetta alla singola organizzazione individuare gli indicatori più rilevanti e rispondenti alla specifiche esigenze gestionali e di comunicazione.

C) Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) and European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), "KPIs for ESG – Key Performance Indicators for Environmental, Social and Governance Issues – A Guideline for the Integration of ESG into Financial Analysis and Corporate Valuation", versione 3.0, settembre 2010;

Il documento adotta un approccio sistematico, descrive i principi di *reporting* e definisce da 1 a 4 Key Performance Indicator (KPI) relativi a 9 aree ritenute cruciali nell'ambito delle 4 macroaree "Environmental", "Social", "Governance" e "Longterm Viability", indicatori che si applicano indipendentemente dai settori di operatività e che costituiscono elementi di un framework standardizzato e completo; il modello individua inoltre indicatori specifici relativi a 5 settori economici considerati critici nella prospettiva dell'impatto ambientale.

D) The Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA), "The new benchmark in business reporting", 2008.

Il documento individua KPI specifici per diversi settori economici; peraltro, 7 indicatori relativi alle aree "Health and Safety", "Environment", Human capital management" e "Social" sono comuni a tutti i settori ritenuti sensibili.

E) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), "Guidance on corporate responsibility indicators in annual report", 2008

Il modello illustra i principi di *reporting*, i vincoli, gli indicatori rilevanti e la metodologia di applicazione, identificando 16



specifici indicatori per le seguenti aree e 5 indicatori di eco-efficienza:

- Trade, Investment and Linkages (4 indicatori);
 - Employment Creation and Labour Practices (4 indicatori);
 - Technology and Human Resource Development (3 indicatori);
 - Health and Safety (2 indicators)
 - Government and Community Contributions (2 indicatori);
 - Corruption (1 indicatore);
- (a) Water consumption per net value added;
- (b) Global warming contribution per unit of net value added;
- (c) Energy requirement per unit of net value added;
- (d) Dependency on ozone-depleting substances per unit of net value added;
- (e) Waste generated per unit of net value added.

In questi documenti, come negli altri richiamati dalla proposta di direttiva, sono presenti defini-

zioni relative ai principi e ai criteri di *reporting* nonché agli indicatori ESG di volta in volta inclusi nei modelli, definizioni sufficientemente adeguate sotto il profilo tecnico alle attuali esigenze dei vari stakeholder. La scelta di un modello comune sul quale puntare e la formalizzazione terminologica dei concetti inerenti alla rendicontazione di sostenibilità non potrebbe che passare attraverso un processo più o meno condiviso a livello politico. Al momento, peraltro, la Commissione non ha puntato su alcun modello in particolare, lasciando alle imprese la scelta di riferirsi a uno standard internazionale o nazionale "riconosciuto" (n.d.r.: quale *best practice*).

Tuttavia, confrontando gli standard cui si è accennato, e rimandando eventualmente ad altra occasione un esame approfondito circa le differenze e le specificità degli stessi, si può osservare che, oltre alla canonica premessa di metodo e di contesto nel quale i documenti vanno inquadrati, in generale, la struttura e l'articolazione dei contenuti si risolvono nell'indicazione di tipologie di indicatori ESG comuni o settoriali. Tralasciando il documento dell'Accounting for Sustainability e gli indicatori settoriali, è possibile individuare alcune tipologie di indicatori ESG comuni a tutti i documenti citati, riportati nella seguente tabella.



Indicatori di performance comuni ai modelli

Ambito	Ambiente	Sociale	Governare
Salute e sicurezza		<ul style="list-style-type: none">• Morti e infortuni sul lavoro• Giornate lavorative perse per malattia	<ul style="list-style-type: none">• Principi etici adottati dall'organizzazione
Energia	<ul style="list-style-type: none">• Consumo diretto di energia per fonte• Emissioni di GHG• Consumo di CO₂ per dipendente		
Politica ambientale		<ul style="list-style-type: none">• Iniziative di riciclaggio	
Risorse umane		<ul style="list-style-type: none">• Classificazione delle risorse umane per categoria, sesso, età e altre variabili rilevanti• Formazione del personale	<ul style="list-style-type: none">• Tasso di turnover del personale
Rifiuti	<ul style="list-style-type: none">• Rifiuti generati totali• Rifiuti generati per unità di prodotto		
Corruzione			<ul style="list-style-type: none">• Condanne per violazione di norme sulla corruzione e ammontare delle relative sanzioni• Politiche e informative al personale sulla corruzione

Società multinazionali e quotate elaborano già, nella maggior parte dei casi, relazioni e informative ESG in documenti volontari separati o integrati al bilancio, e gli oneri di rendicontazione sarebbero limitati, se non irrilevanti, con riguardo all'acquisizione e alla previsione obbligatoria della pubblicazione delle informazioni ESG indicate in tabella.

Si tratterebbe di formalizzare giuridicamente un'attività in gran parte già realizzata dalle imprese in questione, circostanza che contribuirebbe ad aggiungere un ulteriore tassello nel quadro della trasparenza informativa nei confronti di consumatori e investitori.

È fuori di dubbio che la diffusione di alcune specifiche informazioni, in rapporto al settore di valorizzazione economica dell'azienda soggetta alla direttiva, debba ritenersi "obbligatoria", ancorché la proposta non indichi specificamente le informazioni obbligatorie per ciascun settore né i criteri per sviluppare tale processo

identificativo, ma rimandando agli standard e alle linee guida riconosciute quali *best practice* di settore, fornisca solo indirettamente gli strumenti per eseguire tale esercizio.

4.2.2 Presupposti all'analisi del CNDCEC

Focalizzando l'attenzione sulle informazioni ambientali e sociali – in quanto, per quanto attiene alla politica di diversità, la proposta di direttiva esplicita, con un certo dettaglio, le informazioni da fornire –, in questo ragionamento si può inquadrare il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) "La relazione sulla gestione – Informativa sull'ambiente e sul personale", pubblicato nel marzo 2009, in cui si approfondiscono, in particolare, le tematiche inerenti alla sezione della relazione sulla gestione, alla luce delle novità introdotte dal



d.lgs. 32/2007, da dedicare alle informazioni attinenti all'ambiente e al personale⁴⁸.

Il documento distingue le informazioni attinenti all'ambiente e al personale in obbligatorie e facoltative e approfondisce specificamente le informazioni da presentare, fornendo ulteriori considerazioni al fine di procedere all'individuazione delle informazioni "non obbligatorie" (distinte in tre classi, in funzione dell'applicabilità dei criteri di "rilevanza" e di significatività"); il documento peraltro ribadisce la "indisponibilità" e la "assolutezza" di alcuni principi irrinunciabili, quali la salute dei lavoratori e la tutela ambientale, che implicano invece un tipo di comunicazione vincolante (quella obbligatoria, appunto).

Come già ribadito, il d.lgs. 32/2007 ha, per la prima volta, introdotto nella rendicontazione delle società un principio di rendicontazione obbligatoria di informazioni generalmente riferite alla sostenibilità. Il recepimento dell'Accounts Modernisation Directive ha in verità lasciato aperte diverse questioni relative alla portata e all'individuazione dei soggetti tenuti ad adempiere alla prescrizione normativa nonché all'identificazione delle informazioni da includere nella relazione. Il CNDCEC ha perciò ritenuto di poter contribuire a elaborare un supporto informativo per colmare, in parte, l'attuale lacuna normativa, dando così impulso a iniziative tese a realizzare politiche di gestione che perseguano obiettivi di sostenibilità produttiva.

Invero, nel gennaio dello stesso anno, il CNDCEC aveva già pubblicato "La relazione sulla gestione - Art. 2428 codice civile - La Relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007", documento del quale quello in esame rappresenta il naturale complemento: in quella sede le informazioni attinenti all'ambiente e al

personale sono state distinte in "obbligatorie" e "facoltative".

Analogo ragionamento può essere pacificamente sviluppato con riguardo alla proposta di direttiva europea e aiutare a svincolarsi da singole linee guida o standard di settore (anche considerando l'assenza di indicazioni su come qualificare tali linee guida o standard come best practice), assumendo quale principio di riferimento, la *ratio* di un processo mentale a monte, peraltro facilmente verificabile sovrapponendo gli indicatori comuni ai vari standard e linee guida richiamati nei *consideranda* della direttiva, e osservando quali informazioni siano sempre richieste dai medesimi, avendo così un'idea di quali informazioni, alla fine, possano essere considerate imprescindibili.

Le informazioni non obbligatorie (facoltative), invece, sono distinte in tre classi, in funzione dell'applicabilità dei criteri di "rilevanza" e di significatività". La prima classe comprende le informazioni che sono da ritenersi comunque essenziali per la "*comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione*". La seconda tipologia è costituita da quelle informazioni che, sebbene, appunto, facoltative, la società ritiene opportuno divulgare con lo scopo di sviluppare una più efficace *accountability aziendale*. Infine, la terza categoria è rappresentata da informazioni valutate inutili e poco significative da comunicare.

⁴⁸ Il titolo completo del documento è CNDCEC, "La relazione sulla gestione - Art. 2428 codice civile - La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007 - Informativa sull'ambiente e sul personale".



Tipologie informative

<i>Informazioni obbligatorie</i>	<i>Informazioni facoltative</i>
Informazioni che devono essere riportate, nei casi in cui gli eventi sottostanti alle informazioni si verifichino, da tutte le società, indipendentemente dalla loro dimensione.	Informazioni facoltative, ovvero tutte quelle diverse da quelle obbligatorie. Al loro interno si possono ulteriormente distinguere in: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="805 600 1394 741">1. informazioni che, stante la valutazione del “se del caso” nel contesto specifico della realtà aziendale, sono da intendersi come necessarie per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell’azienda e dell’andamento della gestione;<li data-bbox="805 763 1394 842">2. informazioni che la società ritiene opportuno comunicare ai terzi, in ragione della politica sociale e ambientale proattiva e di un atteggiamento positivo di CSR;<li data-bbox="805 864 1394 972">3. informazioni che, nel caso specifico della società, non sono necessarie o rilevanti, o per le quali la società ritiene non vi siano opportune ragioni per una loro rappresentazione nella Relazione sulla gestione.

Nel documento del CNDCEC è contenuta però anche un’interpretazione di principio innovativa, che ha origine nella consapevolezza della necessità di spingere, per quanto possibile e utile, verso l’adozione di vincoli più stringenti in tema di rendicontazione di sostenibilità e tradurre in proposte operative le dichiarazioni di intenti incluse in diverse raccomandazioni, risoluzioni e direttive relative alla rendicontazione ambientale delle aziende⁴⁹. Con specifico riferimento alla relazione sulla gestione, infatti, l’art. 2428, co. 2, così come novellato dal d.lgs. 32/2007, prevede che *“L’analisi di cui al primo comma (n.d.r.: l’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione societaria e dell’andamento gestionale contenuta nella relazione) è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari pertinenti all’attività*

⁴⁹ Si vedano, per tutte, i *consideranda* della risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato.

*specificata della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.”*⁵⁰. Il CNDCEC ha ritenuto che il legislatore abbia voluto creare una scala gerarchica nell’informativa da fornire per quanti siano tenuti a farlo, enucleando specificamente, fra una serie di analisi e indicatori, le *“informazioni attinenti all’ambiente e al personale”*. L’organismo rappresentativo della professione lega questa locuzione del legislatore alla volontà di potenziare la funzione sociale delle società e ritiene che *“obbligatoriamente – e, quindi, indipendentemente dalla rilevanza degli effetti economici prodotti sulla gestione – vadano indicate, se presenti, una serie di informazioni attinenti all’ambiente e al personale.”* Le ragioni di una tale interpretazione sono desunte, tra l’altro, dai *consideranda* del par. 9 della direttiva 2003/51/CE, la quale, riprendendo a sua volta le motivazioni della raccomandazione

⁵⁰ In inglese, la direttiva 2003/51/CE, di cui il d.lgs. 32/2007 rappresenta la norma di recepimento, recita: *“...and, where appropriate, non-financial key performance indicators relevant to the particular business, including information relating to environmental and employee matters;”*.



2001/453/CE, sottolinea che nel contesto comunitario *“La mancanza di regole esplicite ha contribuito a creare una situazione in cui le diverse parti interessate – le autorità di regolamentazione, gli investitori, gli analisti finanziari ed il pubblico in generale – considerano insufficienti o inattendibili le informazioni in materia ambientale rese note dalle società.”*, e incoraggia pertanto in maniera forte i singoli legislatori nazionali a prendere atto di tale deficit informativo e normativo.

Nella sezione introduttiva del documento, successivamente, un’analisi approfondita è rivolta all’inciso *“se del caso”* e alle sue implicazioni circa il trattamento delle informazioni facoltative. Il ragionamento si sviluppa sulla base dei principi di significatività e rilevanza, in funzione delle definizioni che di tali concetti ne danno il Framework dell’International Accounting Standards Board (IASB)⁵¹, i Principi contabili nazionali dell’Organismo italiano di contabilità (OIC)⁵², gli International Auditing Standards (ISA) dell’International Auditing and Assurance Standards Board dell’International Federation of Accountants (IFAC)⁵³. Alla luce di tutte le considerazioni esposte in merito all’inciso *“se del caso”*, al fine di consentire un corretto processo decisionale agli utilizzatori del bilancio, il CNDCEC ha ritenuto necessaria, in primo luogo, un’analisi delle varie informazioni attendibili⁵⁴ (qualitative o quantitative) a disposizione, valutandone la portata in termini di significatività e di rilevanza; quindi, raccomanda di individuare quelle informazioni e quegli indicatori che siano anche adeguatamente

comprensibili agli utilizzatori del bilancio⁵⁵. Il CNDCEC ricorda infatti che, in questo contesto (quello della relazione sulla gestione), gli indicatori *“non finanziari”* dovrebbero essere forniti quando necessari alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, cioè qualora gli indicatori *“finanziari”* non siano ritenuti adeguati allo scopo o, comunque, non consentano di raggiungere il risultato di una adeguata comprensione della situazione societaria e dell’andamento gestionale.

4.2.3 Classificazione delle informazioni del CNDCEC: informazioni obbligatorie, facoltative e attinenti ai rischi

Le informazioni obbligatorie sono, come si è detto, *“indisponibili”*, nel senso che vanno fornite in ogni caso laddove gli eventi si verificano; esse sono a loro volta distinte in informazioni obbligatorie sul personale e informazioni obbligatorie sull’ambiente. Relativamente alle informazioni facoltative, il documento, in virtù dei ragionamenti esposti, illustra una casistica di eventi che, per particolari circostanze o per la natura dell’attività svolta, la società può ritenere essenziale comunicare ai propri stakeholder.

⁵¹ IASB, *“Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio”*, in IFRS, IASB, 2006, *“Significatività (Relevance)*, parr. 26-30, e *“Rilevanza (Materiality)”*, parr. 29-30, nonché i parr. 31-34, relativamente a indicazioni sulla procedura di selezione delle informazioni.

⁵² Principio Contabile OIC 11, revisione maggio 2005, p. 16

⁵³ Documento 320, *“Il concetto di significatività nella revisione”*, in CNDC e CNR, *Principi di revisione* (2005), Introduzione, par. 3

⁵⁴ IASB (2006), *op. cit.*, parr. 31-34.

⁵⁵ Tale principio è richiamato sempre nel Framework dello IASB, al par. 25, dove si legge che *“Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale ed economica, degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l’informazione con normale diligenza. Per altro, le informazioni relative ad aspetti complessi, che devono essere incluse nel bilancio a causa della significatività che rivestono per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori su tematiche di natura economica, non devono essere escluse adducendo semplicemente quale motivazione l’eccessiva difficoltà di comprensione per taluni utilizzatori.”*

**Informazioni obbligatorie**

<i>sul personale</i>	<i>sull'ambiente</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, per le quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale. ➤ Infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale. ➤ Addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di <i>mobbing</i>, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile, descrivendo la natura e l'entità di tali addebiti. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva. ➤ Sanzioni o pene definitive inflitte all'impresa per reati o danni ambientali. ➤ Emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 (obbligatoria per gli impianti soggetti ad Emissions Trading Scheme (ETS) ed opzionale per le altre società).

Informazione facoltativa ma potenzialmente rilevanti

<i>sul personale</i>	<i>sull'ambiente</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro "precario" in contratti di lavoro a tempo indeterminato. • Investimenti in personale (sicurezza) e relativi costi di esercizio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti ambientali e costi ambientali (ai sensi della raccomandazione 2001/453/CE, ovvero investimenti e costi che migliorano l'impatto ambientale, distinguendoli da quelli invece necessari per rispettare i parametri fissati dalla legge). • Politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, se rilevanti. • Certificazioni (SA 8000; EMAS; ISO 14000; Dm Sas). • Emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 ed eventuali certificazioni verdi, se la società non rientra in un settore per il quale tale informativa è obbligatoria.

Infine, nella sezione dedicata alla classificazione delle informazioni – nella prospettiva di ampliare i riferimenti operativi e supportare gli utilizzatori nell'individuare fattispecie che rendano l'attività di comunicazione la più completa possibile – il documento riporta un serie articolata di iniziative aziendali i cui risultati possano produrre importanti impatti nel breve e nel medio periodo in termini di attuazione concreta di politiche di tutela ambientale, iniziative la cui comunicazione realizza quegli obiettivi di trasparenza e responsabilità più volte richiamati dalle istituzioni europee,

ritenute "rilevanti per i risultati finanziari o la situazione finanziaria dell'impresa"⁵⁶.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con le principali ipotesi incluse nella raccomandazione 2001/453/CE, distinte per tipologia di informazione e motivazione sottostante la loro eventuale criticità informativa.

⁵⁶ L'elencazione è tratta sulla base delle indicazioni del par. 2 della raccomandazione 2001/453/CE, Allegato, punto 4, "Divulgazione delle informazioni".



Tipologia informativa	Motivazione
1 <i>Strategie e programmi di prevenzione dell'inquinamento e tutela ambientale in generale</i>	Gli utenti della Relazione sulla gestione devono poter stabilire in che misura la protezione dell'ambiente è parte integrante delle politiche e delle attività dell'impresa. Laddove possibile, tali informazioni dovrebbero far riferimento all'adozione di un sistema di protezione ambientale nonché all'obbligazione di conformarsi ad un dato insieme di relative norme e certificazioni.
2 <i>Miglioramenti concreti, preferibilmente in termini quantitativi, a settori nevralgici di tutela ambientale</i>	Tali informazioni sono particolarmente utili se forniscono, in un modo oggettivo e trasparente, una rappresentazione contabile dei risultati dell'impresa rispetto ad un dato obiettivo quantificato (per esempio, emissioni negli ultimi cinque anni) e se illustrano chiaramente i motivi degli eventuali scostamenti significativi rispetto a tale obiettivo.
3 <i>Livello di attuazione di misure di tutela ambientale ai fini dell'implementazione di previsioni normative attuali o future</i>	In particolare nei settori ad alto impatto, ma non solo, appare cruciale dare evidenza del grado di attuazione delle misure di protezione ambientale già adottate o che stanno per essere adottate al fine di conformarsi alla vigente legislazione o per anticipare futuri requisiti di legge che sono già stati sostanzialmente approvati.
4 <i>Efficienza della gestione ambientale dell'impresa (laddove opportuna e pertinente alla luce della natura e del volume delle attività e della natura della sua incidenza ambientale)</i>	Le informazioni sul grado di efficienza ambientale dell'impresa, per esempio in termini di utilizzo dell'energia, dei materiali e dell'acqua, di emissioni e di smaltimento dei rifiuti potrebbero essere utilmente fornite tramite indici quantitativi di eco-efficienza e, ove opportuno, distinte per le singole attività dell'impresa. È particolarmente importante fornire dati quantitativi, in termini assoluti, per le emissioni e per il consumo di energia, materiali e acqua nel periodo di riferimento, nonché dati comparativi per il periodo di riferimento precedente. Tali cifre dovrebbero essere preferibilmente espresse in unità fisiche e non in termini monetari; inoltre, ai fini di una maggiore comprensione della loro importanza e relativa evoluzione, gli importi monetari potrebbero essere collegati alle voci iscritte nello stato patrimoniale o nel conto profitti e perdite.
5 <i>Richiamo a relazioni ambientali separate contenenti informazioni ambientali, quantitative o qualitative, supplementari o più dettagliate</i>	<p>Se l'impresa pubblica in una relazione ambientale separata informazioni ambientali di dettaglio o supplementari, o le informazioni menzionate al punto 4 (quelle relative all'efficienza della gestione ambientale dell'impresa), la relazione potrà riportare un richiamo a tale relazione ambientale nonché una sintetica descrizione della questione e l'indicazione che ulteriori informazioni in materia si trovano nella relazione ambientale.</p> <p>Le informazioni fornite in una separata relazione ambientale devono essere coerenti con qualsiasi altra informazione contenuta nella Relazione sulla gestione e nei conti annuali dell'impresa. Se la relazione ambientale è stata sottoposta a verifica esterna, ciò va dichiarato nella relazione annuale. È infatti importante che gli utenti della Relazione sulla gestione siano informati se i dati contenuti nella relazione ambientale sono oggettivi e verificabili da terzi.</p> <p>L'ambito e la delimitazione dell'entità che redige il bilancio dovrebbero preferibilmente essere gli stessi sia per la Relazione sulla gestione che per la relazione ambientale separata. In caso contrario, dovrebbero essere chiaramente enunciati nella relazione ambientale in modo che sia possibile stabilire in che misura essa corrisponda all'entità che redige la Relazione sulla gestione. Inoltre, anche la data ed il periodo di riferimento delle due relazioni dovrebbero essere gli stessi.</p>

Prima di una più approfondita esemplificazione di indicatori di performance sulle tematiche in

oggetto, il documento affronta il tema dei rischi aziendali relativi alle questioni ambientali e sul



personale. La norma infatti dispone che *“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato (...) nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.”*. Si tratta di un concetto di “gestione dei rischi” più ampio rispetto alla versione della norma così come in precedenza formulata, interpretazione che sembra includere qualsiasi tipo di rischio e di incertezza. Il CNDCEC ritiene che i rischi da descrivere siano solo quelli che presentino un impatto rilevante sotto il profilo informativo e un’alta probabilità di accadimento (in questo senso, quindi, rischi *“principali”*); ulteriori rischi possono essere descritti qualora il loro inserimento fornisca informazioni utili al lettore del bilancio. Si

sostiene, tuttavia, che non sia sufficiente una mera elencazione degli stessi, ma occorra procedere ad una descrizione che aiuti ad inquadrarne il ruolo in misura *“coerente con l’entità e la complessità degli affari”*, rischi cui la società sia effettivamente esposta e non rischi generici d’attività aziendale. Al fine della identificazione di tali fattispecie di rischi sarà possibile avvalersi di una procedura articolata in quattro fasi:

1. analisi di contesto;
2. individuazione dei rischi ed incertezze (mappatura);
3. valutazione dei rischi;
4. azioni mitigatrici attuate o da attuare da parte della società.

Si riportano di seguito le principali categorie di rischio individuate.

Principali categorie di rischio

<i>relativi al personale</i>	<i>relativi all’ambiente</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischi di salute e sicurezza sul lavoro: si intendono i rischi ai quali sono esposti i lavoratori, secondo quanto prevede l’art. 28 del d.lgs. 81/2008, compresi, quindi, quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d.lgs. 151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. ▪ Rischi di <i>compliance</i>: sono connessi all’adeguamento e osservanza delle norme sul personale, diverse dalle precedenti; si tratta - ad esempio - dei rischi di sanzioni derivanti dalla mancata adozione dei modelli di gestione previsti dal d.lgs. 231/2001, così come previsti dall’art. 30 del d.lgs. 81/2008. ▪ Rischi di infedeltà. ▪ Rischi per cause di lavoro, anche di <i>mobbing</i>, con i relativi gradi di giudizio (numero di cause e relativi accantonamenti). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introduzione di impianti, macchinari o lavorazioni a minore o, al contrario, a maggior impatto ambientale; la produzione dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni inquinanti (atmosferiche, elettromagnetiche, sonore); le modalità di smaltimento dei rifiuti più o meno tossici; le autorizzazioni già rilasciate in materia ambientale dagli enti pubblici; il possesso di eventuali certificazioni (EMAS, ISO 14000, Ecolabel ecc.). ▪ Rischi derivanti da cause di risarcimento per danni ambientali in cui la società è convenuta nonché l’eventuale esistenza di coperture assicurative. ▪ Rischi specifici dell’attività aziendale: rischi cosiddetti <i>“interni”</i>, determinati dalla tipologia della produzione e dagli specifici impatti ambientali.



4.2.4 Specifiche caratteristiche quantitative o qualitative inerenti alle singole tipologie informative

Infine, un ultimo esercizio può risultare utile per esplicitare ancor più in concreto le informazioni che si potrebbe ragionevolmente ritenere le imprese debbano fornire una volta che la direttiva in questione veda la luce: andando a sovrapporre gli ambiti informativi e gli indicatori di performance comuni agli standard

internazionali indicati in precedenza e le specifiche informazioni riconducibili alle tipologie informative dei documenti del CNDCEC relativi all'informativa nella relazione sulla gestione, è possibile enucleare un elenco di sintesi finale, al quale ragionevolmente ricondurre anche le plausibili implicazioni informative della direttiva di riforma della *disclosure* dell'informativa non financial, così come al momento sviluppata.

Il risultato di tale esercizio è rappresentato dalle informazioni riportate nelle seguenti tabelle contrassegnate dal segno di spunta (✓) (le altre informazioni possono ritenersi aggiuntive).

A. INFORMATIVA OBBLIGATORIA SUL PERSONALE

Morti sul lavoro	✓	Quantificazione (riporto esercizi precedenti)
	✓	Misure di prevenzione
	✓	Progetti specifici e iniziative intraprese
	✓	Previsioni per esercizio successivo
Infortunati gravi sul lavoro		Strategia aziendale
	✓	Quantificazione (riporto esercizi precedenti)
	✓	Misure di prevenzione
	✓	Progetti specifici e iniziative intraprese
		Indicatori (indice di frequenza e di gravità)
	✓	Previsioni per esercizio successivo
Addebiti a carico dell'impresa per malattie professionali accertate su dipendenti o ex dipendenti	✓	Controversie pendenti
	✓	Esito e relativo risarcimento del danno
	✓	Eventuali transazioni
Passività potenziali per l'impresa per malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti o per cause di mobbing e relativi gradi di giudizio	✓	Controversie potenziali
		Quantificazione del danno(*)

**B. INFORMATIVA OBBLIGATORIA SULL'AMBIENTE**

Danni causati all'ambiente (eventi accertati o rischi potenziali)	✓	Descrizione del danno generato
	✓	Quantificazione del danno potenziale
	✓	Descrizione del rischio potenziale
	✓	Quantificazione del danno potenziale Previsioni future e impatto in bilancio (iscrizione fondo)
Cause per risarcimento danni causati all'ambiente	✓	Controversie in essere e relativo impatto in bilancio (iscrizione fondi ad hoc) Previsioni future e valutazione del grado di probabilità
	✓	Sanzioni e pene inflitte (indicazione di soggetti sanzionati/condannati, tribunale competente e data della sentenza/condanna)
Sanzioni o pene inflitte per reati o danni ambientali	✓	<i>Assoggettato a direttiva comunitaria 2003/87/CE – ETS</i>
	✓	<i>Non assoggettato a direttiva comunitaria 2003/87/CE - ETS</i>
	✓	Dettaglio delle emissioni e relativi indicatori di output e di <i>outcome</i> (se assoggettato a ETS esplicitare se esauriente oppure no)

C. INFORMATIVA VOLONTARIA SUL PERSONALE

Investimenti in personale e relativi costi di esercizio	✓	Strategie in materia di sicurezza e salute sui luoghi del lavoro
	✓	Investimenti nel campo della formazione del personale in materia di sicurezza e salute
	✓	Altri investimenti/azioni in materia di salute e sicurezza
Iniziativa volta a trasformare forme di precariato in contratti a tempo indeterminato		Descrizione e quantificazione

D. INFORMATIVA VOLONTARIA SULL'AMBIENTE

Investimenti ambientali e costi ambientali		Distinzione tra investimenti obbligatori per legge e altri che migliorano l'impatto ambientale
		Riferimenti quantitativi
		Rimandi ad altri documenti
Politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti	✓	Informazioni inserite perché obbligatorie per legge (relativo fondo in bilancio)
		Informazioni facoltative
		Informazioni sia qualitative che quantitative
Certificazioni ambientali	✓	Distinzione tra sistemi di qualità e certificazioni ambientali
Emissioni ed eventuali certificati verdi	✓	Informazioni sui certificati verdi (quota della variazione dell'esercizio, relativa contabilizzazione, ecc.)
	✓	Informazioni sui certificati bianchi (quota della variazione dell'esercizio, relativa contabilizzazione, ecc.)

**E. INFORMATIVA SULL'AMBIENTE AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 2001/453/CE**

Strategie e programmi di protezione ambientale	✓	Esplicitazione della strategia
		Esplicitazione degli obiettivi in termini di valori quantitativi
Miglioramenti apportati nei settori chiave della protezione ambientale	✓	Risorse utilizzate e impatti ambientali alla luce dei valori quantitativi acquisiti negli ultimi anni
Grado di attuazione delle misure di protezione ambientale	✓	Misure di protezione già adottate
	✓	Misure di protezione da adottare
Informazioni sul grado di efficienza ambientale	✓	Informazioni quantitative relative alle risorse utilizzate
		Indicatori di eco-efficienza
Richiamo all'eventuale relazione ambientale	✓	Richiamo al bilancio di sostenibilità
	✓	Richiamo ad altri documenti

F. RISCHI POTENZIALI DA INSERIRE SE SIGNIFICATIVI

Rischi di sicurezza sul lavoro	✓	Descrizione dei rischi per la sicurezza
	✓	Dettaglio degli interventi/misure adottate o da adottare
Rischi derivanti da cause di risarcimento per danni ambientali e relative coperture assicurative	✓	Descrizione dei rischi da cause di risarcimento ambientale
		Dettaglio delle polizze assicurative
Rischi specifici dell'attività aziendale		Dettaglio delle passività ambientali "settoriali"
	✓	Dettaglio dei rischi ambientali "settoriali"

Analogo procedimento era già stato adottato dal Professional Accountants in Business (PAIB) Committee dell'International Federation of Accountants (IFAC)⁵⁷, che ne ha pubblicato il risultato nel documento "Investor demand for environmental, social, and governance disclosures: Implications for professional accountants in business".

In questo documento, che sposa il ragionamento rivolto agli obiettivi di riduzione delle esternalità ambientali esposto in un precedente capitolo, si esamina il livello di correlazione esistente a livello globale tra gli investimenti socialmente responsabili (*socially responsible investing* – SRI) e la rendicontazione aziendale; qui è riportata una matrice di indicatori enucleata tramite un'analisi di "sintesi" dei risultati condotta su altri rilevanti documenti, studi e ricerche del settore relativi ai principi di ESG reporting e ai relativi ESG KPI. Tali documenti sono stati selezionati sulla base della rilevanza dell'organizzazione che li ha elaborati

⁵⁷ IFAC-PAIB (2012).

e in virtù del loro comune obiettivo: individuare (e giustificare l'adozione da parte delle imprese) di KPI generali e specifici (differenziati, questi ultimi, in funzione di sole variabili settoriali e merceologiche, ma non dimensionali) per la rendicontazione ESG.

Il documento del PAIB si focalizza principalmente sugli indicatori che ritiene soddisfino o siano richiesti da una particolare tipologia di stakeholder, gli investitori, nel presupposto (fondato su una serie di ricerche e studi peraltro indicati nel documento) che molti di essi valutino e selezionino le imprese in cui investire anche sulla scorta di una serie determinata di fattori ESG "Core Sector-Neutral" (ovvero indipendenti dal settore).

In definitiva, quindi, i KPI del presente documento derivano in parte, anche indirettamente, dall'analisi di una serie di ricerche finalizzate a esaminare i processi di selezione degli investimenti da parte degli investitori e gli elementi che i medesimi considerano d'impatto sulle performance economico-finanziarie delle imprese.



Sebbene appaia ragionevole che l'importanza dei fattori ESG (e dei relativi KPI) per la strategia aziendale vari a seconda del settore economico, gli indicatori individuati sembrano però tutti inerenti a dinamiche più o meno direttamente connesse alle performance economico-finanziarie delle imprese a prescindere dalla loro dimensione,

Tramite tale strumento, è infine possibile completare il quadro abbozzato dalla proposta di direttiva, per le tipologie informative attinenti ai consumi delle risorse, alla corruzione nonché alla politica di diversità sulla quale si è finora sorvolato.

A AMBIENTE

Emissioni <i>greenhouse gases</i> (GHG) di cambiamento climatico	Costi di trasporto Costi di trasporto / fatturato
Rifiuti e rapporto con rifiuti riciclati	✓ Totale dei rifiuti ✓ Tipo di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) prodotti e volume ✓ Percentuale di rifiuti reimpiegati nel processo produttivo ✓ <i>Esempi di misurazione d'intensità: rifiuti per dipendente/m²; percentuale di rifiuti riciclati o totale dei rifiuti /vendite.</i>
Acqua	✓ Quantità di acqua impiegata (es., m ³) in funzione della qualità/fonte e percentuale di acqua impiegata acquisita da fonti d'acqua riciclata ✓ <i>Esempi di misurazione d'intensità: consumo di acqua per unità di vendita</i>
Inquinamento acustico	Decibel dei processi produttivi rilevati all'interno e all'esterno dell'azienda e, in particolare, dei capannoni industriali (solo se richiesto dalla specifica attività o dall'ubicazione del sito)
Investimenti per salvaguardia ambientale e per la riduzione degli impatti inquinanti	Totale degli investimenti per singola di riduzione degli impatti e di salvaguardia ambientale per singola area d'incidenza (emissioni, rifiuti, acqua, inquinamento acustico)
Ammende e accantonamenti	Ammende monetarie e sanzioni ambientali non monetarie Accantonamenti ambientali come riportate in Stato patrimoniale
Efficienza energetica/impiego di energia generata da fonti rinnovabili	Quantità totale di energia impiegata dall'organizzazione (es., MWh, kWh Joule, o costo del relativo fattore di produzione di CO ₂ o di altra emissione) Quantità di energia consumata generata da fonti di energia rinnovabili Impatto economico di iniziative di riduzione di emissioni, se disponibile Quantità di energia risparmiata in ragione di iniziative di conservazione e di riduzione del consumo energetico Spese in conto capitale (Capex) in "green technology" o per favorire pratiche più sostenibili <i>Esempi di misurazione d'intensità: Quantità di energia impiegata/m² o unità di vendita</i> Unità di misura: valori quantitativi monetari e non monetari (compresi indici e margini).
Certificazioni	<i>Riferimenti al Documento CNDCEC, "Informativa sull'ambiente e sul personale nella Relazione sulla gestione", 2009</i>
Biodiversità	<i>Aspetto da esaminare su scala più ampia rispetto alla PMI, ad esempio a livello di associazioni di categoria.</i>
Paesaggio e bellezza	Superfici verdi non coltivate (dunque non antropizzate) rispetto al totale Numero di bandiere blu (certificazioni di qualità del mare ove esistente) rispetto a una determinata estensione territoriale costiera
Rischi	Riferimenti al Documento CNDCEC, "Informativa sull'ambiente e sul personale nella Relazione sulla gestione", 2009



B SOCIALE

Sicurezza e salute sul lavoro	Incidenti sul lavoro (totale) e marti/vittime
	Tempo sottratto alle attività produttive in ragione di incidenti sul lavoro (numero di ore o di giorni)
	Investimenti in sicurezza e salute sul lavoro
	<i>Esempi di misurazione d'intensità:</i> Tasso di frequenza del tempo sottratto alle attività produttive in ragione di incidenti sul lavoro ("Lost time injury frequency rate"): es., tempo sottratto alle attività produttive in ragione di incidenti sul lavoro/milioni di ore-uomo ("man-hours") o totale del tasso di frequenza di incidenti sul lavoro
Sviluppo del capitale umano: formazione e qualificazione	Formazione e qualificazione: totale degli investimenti/spese e media degli investimenti/spese in formazione
	<i>Esempi di misurazione d'intensità</i> Investimenti o ore di formazione per FTE (Full-time equivalent: persona che lavora full-time (8 ore al giorno) per un anno lavorativo, quantificato in media in 218 giorni di lavoro), o per dipendenti/lavoratori suddivisi per categoria
Gestione del capitale umano: staff turnover e diversità, assenteismo	✓ Tasso di turnover dei dipendenti
	✓ Struttura e distribuzione per età dei lavoratori; età media dei lavoratori
	✓ Diversità: politica per famiglie, percentuale per genere
	✓ Differenze di retribuzione per livelli/qualifiche e per genere
	✓ Relazione sindacali: scioperi, giorno di lavoro persi
	✓ Forme retributive non monetarie ("In-kind")
	✓ Luoghi di lavoro

**C GOVERNANCE**

Consiglio di amministrazione: efficacia	✓	Composizione compagine sociale: direttori e amministratori
	✓	Composizione del Consiglio: percentuali di membri indipendenti sul totale dei membri; separazione dei ruoli tra presidente e amministratore delegato; composizione di direttori indipendenti dei comitati del consiglio di amministrazione (come comitati di controllo)
	✓	Durata: durata di mandato dei membri (anni)
	✓	Remunerazione: Totale dei bonus, degli incentivi e di stock options, quantità di compensazione su base azionaria, barriere di lungo termine e di breve termine (connessione tra struttura remunerativa e strategia organizzativa)
	✓	Indicazione e implementazione di politiche di gestione del rischio
Stakeholder engagement		Strumenti e meccanismi di coinvolgimento (es. riunioni, indagini, interviste, adozione di comunicazione online) ("On-line media")
		Tipologie di stakeholder coinvolti
		Principali tematiche/problematiche emerse dallo stakeholder engagement
Condotta, rischi di contenzioso, corruzione	✓	Violazioni dei codici di condotta e relativi oneri
	✓	Corruzione: percentuale dei ricavi nei diversi contesti territoriali secondo i relativi livelli di trasparenza (es. pesati sulla base del rating sviluppati da Transparency International) e/o numero di divisioni interne monitorate per ai fini della verifica dei rischi di corruzione
	✓	Importo totale di transazioni e multe e, se applicabile, oneri di risanamento ("Reclamation") e <i>decommissioning</i>
	✓	Pagamenti alla Pubblica amministrazione (e ad altri enti governativi) e valore totale dei contributi finanziari e in natura a partiti politici, ai politici e alle relative istituzioni
	✓	Parità nel diritto di voto

facilmente conciliabili, allo stato attuale, con le caratteristiche della dimensione sociale e ambientale dei processi produttivi.

4.3 Criticità generali

La proposta di direttiva rappresenta una scelta importante nell'ambito della *disclosure* aziendale, e tuttavia appare utile indicare alcuni elementi di riflessione e di approfondimento per delineare percorsi evolutivi che possano essere seguiti sia dalle imprese sia dalla professione contabile. Questo esercizio è svolto nella consapevolezza dell'estrema complessità insita nel recepimento delle logiche dello sviluppo sostenibile in una serie di documenti, quali quelli della comunicazione obbligatoria d'impresa, che devono rispondere a principi, criteri e modalità di elaborazione non

4.3.1 Dimensione dell'azienda

Si è visto in precedenza che degli attori dell'economia globale, le PMI (insieme ad altre organizzazioni e ai singoli individui) contribuiscono per i due terzi delle esternalità ambientali globali (oltre 4.000 miliardi di dollari dei costi esterni nel 2008). E d'altro canto, i dati quantitativi relativi al numero di PMI e al loro contributo produttivo nei singoli contesti territoriali sono inequivocabili nell'attribuire alle stesse un peso preponderante nella generazione degli impatti economici e socio-ambientali a livello planetario (circostanza per la



quale l'Unione europea e i singoli Paesi membri proseguono la propria azione sul fronte dello sviluppo di politiche energetiche e di salvaguardia ambientale specificamente rivolte alle PMI⁵⁸.

D'altro canto, la Commissione ha sviluppato la propria proposta di riforma del settore nella cornice del principio "*think small first*", escludendo di fatto le PMI dagli adempimenti della nuova direttiva.

Peraltro, le esigenze per la collettività e le opportunità per le aziende di una rendicontazione di sostenibilità attuata dalle PMI muovono anche da motivazioni forse meno evidenti, ma ugualmente significative, pertinenti al loro modo di fare impresa e alle relazioni che instaurano nel corso dei loro processi produttivi

⁵⁸ Secondo i dati della Commissione europea, nel 2008, le PMI dell'Europa a 27 Paesi rappresentavano il 99,8% del totale delle attività produttive appartenenti al settore non finanziario, per oltre due terzi del volume di occupati. 9 PMI su 10 non superavano i 10 occupati e un fatturato annuo di 2 milioni di euro. La crescita del numero di PMI tra il 2002 e il 2008 è stata costantemente più rapida rispetto a quella delle grandi imprese; ancora più evidente è la distanza che emerge dal confronto sul numero di occupati, cresciuti più del doppio nelle PMI rispetto alle grandi imprese nello stesso intervallo temporale (+1,9% per le PMI, +0,8% per le grandi imprese). In Italia, le PMI concorrono a formare oltre il 97% del tessuto produttivo a livello globale e locale. Secondo dati della Banca mondiale pubblicati nel 2007 (e riferiti a un arco temporale compreso tra il 2000 e il 2005), in America Latina la stragrande maggioranza (tra l'80 e il 90%) delle aziende sono microimprese; tra le principali economie regionali, solo l'Argentina, aveva riscontrato un calo nel numero di PMI tra il 1998 e il 2005, mentre tassi elevati di crescita si sono registrati costantemente negli altri Paesi dell'America Latina, specialmente in Brasile e in Messico (fino al 7% annuo). In Asia, le PMI costituiscono la struttura portante delle economie con i più elevati tassi di crescita ed efficienza, in particolare Taiwan e Hong Kong. In Giappone, sebbene l'impresa media impieghi ben 9 addetti in luogo dei 4 dell'Unione europea, nel 2005 l'81% degli occupati risiedeva nelle PMI. Per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo, una parte significativa di PMI sono ancora legate ad attività tradizionali con bassi livelli di produttività e bassa qualità dei prodotti. Infine, nella maggior parte dei Paesi OCSE le PMI rappresentano oltre il 95% delle imprese e generano oltre la metà dell'occupazione del settore privato. In questo scenario, proprio il concetto di "integrazione" non può prescindere dal riferimento anche alle piccole e medie realtà produttive, che, con la loro esistenza, generano impatti su una serie di variabili socio-economiche di estremo rilievo.

e gestionali. Nelle PMI le relazioni con gli stakeholder sono meno mediate (e perciò generalmente più solide e "bidirezionali") rispetto ai contesti produttivi in cui operano imprese di grandi dimensioni; tale circostanza deriva dalla brevità della catena di comando propria delle PMI che disincentiva la formazione di distorsioni (nelle dinamiche produttive e relazionali) viceversa frequenti nelle grandi imprese, dove ai valori economici aziendali e sociali si affiancano (e spesso si sovrappongono) interessi particolari, lontani dalle logiche economiche e che prescindono dalle caratteristiche dei modelli produttivi adottati.

Si osservi, infine, che tra gli emendamenti avanzati dalle Commissioni JURI ed ECON del Parlamento europeo (cfr. par. 1.1.3) alla proposta della Commissione ne sono presenti diversi tra i quali la modifica dei limiti dimensionali dei soggetti coinvolti dalla riforma: alcuni prevedono il coinvolgimento delle imprese con un minimo di 250 addetti (tradizionale valore al di sopra del quale inizia la classe delle grandi imprese) in luogo dei 500 della proposta, altri prevedono la modifica dei valori di attivo e di fatturato, altri l'applicazione anche alle medie imprese. Insomma, il problema di estendere la proposta a una cerchia di imprese più ampia è oggetto di studio e di confronto negli organi comunitari. E invero esistono una serie di motivi che giustificerebbero la necessità di diffondere adempimenti di comunicazione di sostenibilità anche alle PMI.

Prevalenza della sostanza sulla forma

La matrice di alcuni standard di rendicontazione di sostenibilità (ad esempio del IR Framework 1.0 dell'IIRC) è coerente con un'informativa non strettamente correlata alla dimensione aziendale.

L'efficacia di tale approccio è però sostanzialmente legata al riconoscimento della priorità dell'*integrated reporting* inteso quale processo e non quale documento di rendicontazione, quale attività "integrata", appunto, e non addizionale rispetto agli attuali strumenti di rendicontazione. Sebbene le PMI, rispetto alle imprese di



grandi dimensioni, abbiano risorse molto limitate da dedicare alle attività di comunicazione interna ed esterna, è pur vero che gli oneri amministrativi stimati per adempiere alla direttiva sarebbero senza'ltro sostenibili anche da tale tipologia di imprese.

Stakeholder engagement

Lo stakeholder engagement assume particolare valore nelle PMI (anche per quelle più innovative che sperimentano strategie di delocalizzazione nella domanda e nell'offerta dei propri servizi): se, infatti, nelle imprese di grandi dimensioni gli stakeholder interni, gli azionisti e gli investitori costituiscono spesso la principale platea dei portatori di interesse, nelle PMI il legame tra la proprietà, i dipendenti, i fornitori e i clienti, da un lato, e la comunità locale (P.a., associazioni di categoria, consumatori, ecc.), dall'altro, è generalmente molto stretto e proficuo, andando a costituire un tra i principali driver informali di comunicazione e di interrelazione tra la realtà produttiva e la vita sociale del contesto di riferimento.

Nel sistema economico italiano (ma questo vale in diversi altri contesti produttivi), si è assistito nel tempo a un passaggio cruciale nel ruolo ricoperto dalla grande impresa rispetto al contesto locale di riferimento. Fino ad alcuni decenni or sono, infatti, le caratteristiche del sistema economico-produttivo e del mercato del lavoro erano tali per cui la grande impresa incideva direttamente sul territorio in cui operava, facendosi spesso carico di una parte delle esigenze e dei bisogni della comunità locale: comunità che l'impresa conosceva, comunità da cui l'impresa reperiva le risorse umane da impiegare nei propri processi produttivi, comunità la cui vita sociale era condizionata in taluni e spesso rilevanti aspetti dalle iniziative promosse dall'organizzazione sul territorio. Nel modello produttivo attuale, la grande impresa è quasi sempre delocalizzata e internazionalizzata; le sue attività e i suoi interessi sono "dislocati" in modo tale che una "identificazione" con uno specifico contesto locale (e quindi la condivisione dei suoi obiettivi con i soggetti che in quel contesto vivono)

risulta semplicemente non possibile.

Diverso discorso vale invece per le PMI: la contiguità tra gli organi direttivi della PMI e gli stakeholder si traduce in una più agevole attività di controllo sulla catena del valore (e di relativi minori investimenti in questo senso), proprio in virtù della prossimità tra chi decide e chi è influenzato dalle decisioni aziendali.

In questo senso, quindi, l'approccio integrato deve risultare funzionale all'esplicitazione di relazioni integrate tra l'organizzazione e il contesto di riferimento.

Benefici della comunicazione e immagine

Una tra le principali motivazioni che si oppongono all'efficacia della diffusione e dell'adozione tra le PMI di strumenti di rendicontazione socio-ambientale riguarda la presunta ridotta convenienza generata da tali strumenti informativi per le PMI, nella misura in cui, considerata la portata limitata delle attività commerciali sul mercato finale di consumo (laddove le PMI costituiscano gli interlocutori di grandi organizzazioni nell'ambito della filiera produttiva di queste ultime), lo sviluppo e il miglioramento nel *reporting* genererebbe un impatto contenuto in termini di immagine e di reputazione.

Al di là di poche eccezioni, le PMI generalmente comunicano poco e non sempre le informazioni sono fornite in modo efficace. Esiste quindi un potenziale, notevole margine di manovra per avviare e sviluppare iniziative di comunicazione socio-ambientale. Lo sviluppo di attività di *sustainability reporting* può costituire, dunque, un processo per riconoscere, individuare e selezionare le informazioni rilevanti di sostenibilità da diffondere all'esterno dell'organizzazione, trasformando così il dinamismo nelle relazioni con gli stakeholder in un vero e proprio fattore competitivo.

Risk assessment: riduzione dei rischi finanziari

Il primo evidente beneficio di un'adeguata informativa di sostenibilità deriva dalla possibilità di rilevare, insieme, tematiche gestionali economiche, sociali e ambientali, e le loro relazioni e interdipendenze. Si tratta di disporre



di strumenti in grado di rilevare alcune tipologie di rischi che la rendicontazione tradizionale non riesce spesso a intercettare, rischi che possono generare impatti rilevanti sotto il profilo finanziario di breve termine.

Risorse finanziarie: accesso al mercato del credito

Il secondo potenziale vantaggio di un approccio di rendicontazione di sostenibilità per le PMI riguarda proprio gli aspetti finanziari, sia nella prospettiva dell'impresa sia nell'ottica di sistema: una più efficace rendicontazione economica, sociale e ambientale, fondata sul principio di rilevanza delle dinamiche rappresentate in una prospettiva di risk assessment, può essere funzionale a un migliore accesso al mercato del credito e a una più efficiente redistribuzione delle risorse finanziarie da parte del sistema creditizio. Sotto questo profilo, occorre peraltro associare alle informazioni fornite dalle imprese specifiche procedure degli enti creditizi, idonee a identificare i comportamenti virtuosi sul fronte sia economico sia socio-ambientale di lungo periodo.

Nel contesto attuale di restrizione del mercato del credito bancario, a nessuno sfugge quanto possa essere cruciale la valutazione di politiche di sostenibilità per l'individuazione dei soggetti cui destinare risorse finanziarie limitate, ancorché la definizione di indicatori, oggettivi e imparziali, per valutare tali politiche rappresenti una sfida difficile da affrontare, tanto sul piano tecnico quanto sul piano politico.

Risorse umane: effetti dell'immagine sul reperimento e sul mantenimento del personale

Uno degli elementi da considerare quale vantaggio per le PMI nell'adozione di strumenti di rendicontazione sociale e ambientale riguarda proprio la percezione della sua immagine nel contesto locale e deriva dal tipo di relazioni instaurate con il personale e con la comunità di riferimento nonché dalle strategie per l'accesso alle risorse umane. Una migliore reputazione aziendale, infatti, rappresenta un valore aggiunto per un'efficace politica di reperimento di risorse qualificate e motivate, nel breve

quanto nel lungo periodo. Un contributo decisivo allo sviluppo di questo volano viene spesso ricoperto a livello locale dalle associazioni di categoria, generalmente attive nei processi di sensibilizzazione di consumatori e cittadini con riguardo ai comportamenti virtuosi delle aziende nei contesti locali in cui operano.

Lo sviluppo del *sustainability reporting* nelle PMI deve prenderne in considerazione le specificità, anche con riguardo agli assetti di governance: le PMI sono infatti contraddistinte sovente da modelli di gestione familiare, dal ruolo di collante dell'imprenditore, dall'orientamento non al breve ma al medio-lungo termine, da una maggiore sensibilità, rispetto alle grandi imprese, verso i temi sociali e ambientali generata dalla consapevolezza del loro impatto sulla vita quotidiana del proprio personale e delle proprie famiglie.

Ruolo della *supply chain*

Un'ulteriore direttrice d'azione riguarda il tema della responsabilità delle grandi organizzazioni sulla loro filiera produttiva: è fondamentale in altri termini che l'adozione di comportamenti socialmente responsabili da parte di un'azienda si estenda a tutta la sua catena produttiva e ai rapporti con gli stakeholder di riferimento, in particolare i fornitori. L'azienda dovrebbe poter controllare le altre parti della filiera e utilizzare il proprio potere negoziale per provare a correggere distorsioni e disincentivare comportamenti in conflitto con i propri valori o principi e requisiti etici, sociali e ambientali condivisi e previsti a livello regolamentare.

Non si chiede peraltro di aggiungere o implementare un sistema di nuove certificazioni, a monte e a valle, delle grandi imprese, che vada a costituire un onere ulteriore per le PMI. Il *sustainability reporting* nelle PMI deve invece contribuire, attraverso processi fondati sulla prevalenza della sostanza sulla forma, a identificare le criticità rilevanti nella gestione produttiva e socio-ambientale, consentendo, quindi, in quanto palesate, un maggior controllo da parte degli operatori, della Pubblica Amministrazione e della comunità sociale.



PMI e aggregazioni di imprese

Un ulteriore aspetto che merita di essere evidenziato riguarda il potenziale ruolo di volano rappresentato dalle aggregazioni di imprese. In particolari contesti locali in cui le imprese operano in rete (per contiguità territoriale o settoriale o perché adottando di fatto strategie di cost sharing su costi fissi e infrastrutture locali), una migliore rappresentazione ESG potrebbe favorire la realizzazione di politiche economiche più efficaci in ambito locale. La possibilità che l'aggregazione costituisca un fattore competitivo "di scala" nella rendicontazione integrata è connessa sia alle maggiori probabilità che in tali contesti le PMI riconoscano e individuino il valore delle proprie strategie di sostenibilità, sia per l'attivarsi di meccanismi di apprendimento "per emulazione" di comportamenti di sostenibilità virtuosi e di allineamento, da parte delle singole imprese che vi fanno parte, a best practice di sostenibilità realizzate nell'aggregato e nella rete di imprese.

Politiche pubbliche

Infine, affinché aumenti la consapevolezza sul piano teorico del valore aggiunto dell'informativa non-finanziaria nell'individuazione delle opportunità di investimento, una spinta decisiva può essere impressa da adeguate politiche pubbliche, che promuovano comportamenti ambientali virtuosi e meccanismi di controllo delle organizzazioni sulla propria filiera rispetto all'attuale sistema, principalmente fondato sul confronto tra le variabili del prezzo e dei termini di fornitura e di pagamento. Lo sviluppo delle tematiche della sostenibilità va quindi accompagnato in questo senso dalla predisposizione di meccanismi di valutazione della rendicontazione e dell'asseverazione di sostenibilità nei bandi, negli appalti pubblici e nell'ambito della concessione di finanziamenti attraverso risorse pubbliche.

Nel settembre 2009, l'European Workshop on Disclosure of Environmental, Social and Governance Information, realizzato dalla Direzione generale Imprese e industria della Commissione

europea insieme agli altri competenti servizi della Commissione, tra i quali la Direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità, responsabile con la prima delle politiche comunitarie interenti alla corporate social responsibility (CSR), ha fatto emergere due priorità condivise dalla maggioranza degli stakeholder coinvolti: è stato ritenuto necessario predisporre strumenti adeguati alla rendicontazione ESG specifici per le PMI (considerando l'inadeguatezza della struttura attuale del GRI a tal fine); è stato ritenuto concreto il rischio di dare un messaggio ambiguo con riguardo alle PMI laddove si consideri che, da un lato, diverse istituzioni spingono per l'adozione della rendicontazione ESG da parte delle PMI e, dall'altro, la Commissione europea ha proposto che gli Stati membri debbano avere l'opzione di esentare le microimprese da adempimenti relativi alla rendicontazione economico-finanziaria.

Con alcune eccezioni, le PMI adottano iniziative informali di comunicazione ESG senza pubblicare bilanci sociali o report di sostenibilità. In parte, questo comportamento si spiega con l'esistenza di processi di responsabilità sociale e iniziative di sostenibilità che nelle PMI assumono spesso una veste informale. Il GRI ha elaborato un modello di dichiarazione semplificata attualmente adottato da circa 150 PMI. Le organizzazioni sindacali europee del settore conciarario hanno lanciato un programma per sostenere la CSR e il *reporting* di sostenibilità da parte delle PMI del settore. L'associazione spagnola delle farmacie ha adattato le linee guida del GRI per i propri 55.000 membri, principalmente PMI. Si tratta evidentemente di iniziative ancora sporadiche ma interessanti.

In generale, sembra che le problematiche sul tavolo non siano tanto dissimili, in sostanza, dalle argomentazioni che animano attualmente il dibattito relativo all'applicazione della rendicontazione economico-finanziaria delle PMI a livello europeo e internazionale. Evidentemente, alle problematiche tecniche si associano in questo caso preminenti questioni politiche.



4.3.2 Confini dell'azienda

Tra gli elementi centrali nell'approccio alla sostenibilità rientra il tema dei confini aziendali⁵⁹. Il bilancio di esercizio è, naturalmente, riferito a un'entità giuridica precisamente individuata e le informazioni presentate, nei prospetti contabili, in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, sono pertinenti, esclusivamente, a tale soggetto. In un'ottica di sostenibilità, la responsabilità ambientale e la responsabilità sociale trascendono i confini della singola azienda; le politiche ambientali e sociali dell'azienda devono essere ispirate al modello del ciclo di vita del prodotto/servizio, in una prospettiva "*from cradle to grave*" e, di conseguenza, anche le valutazioni devono essere effettuate nella medesima prospettiva; questo perché limitarsi alla fotografia e alla considerazione, unicamente, dell'ambito "di propria competenza" potrebbe condurre al compimento di scelte dannose per l'ambiente e la società, in ragione della mancata valutazione delle ripercussioni a valle o a monte dell'attività aziendale.

Un'informativa di sostenibilità deve consentire quindi una valutazione articolata e completa sotto questo profilo, andando necessariamente oltre i confini aziendali giuridicamente intesi, e considerando anche gli impatti generati direttamente e, ove possibile, indirettamente su altri soggetti e altri portatori d'interesse.

4.3.3 Orizzonte temporale di riferimento

Altro elemento centrale nella logica della sostenibilità è l'orizzonte temporale di riferimento, che necessariamente deve essere

proiettato nel lungo (se non lunghissimo) termine.

In termini generali, la misurazione e la valutazione dei fenomeni ambientali e sociali risultano estremamente complesse, anche per il grado di incertezza che li contraddistingue. Non di rado sono incerte le relazioni di causa-effetto, così come le valutazioni degli effetti provocati e provocabili dalle decisioni e dai comportamenti. Questo anche perché l'impatto generato da un'azione si può manifestare in luoghi ed in tempi anche molto distanti da quelli in cui tale azione è stata compiuta. I danni derivanti da decisioni non eco-compatibili o poco attente alle ripercussioni in termini di socialità potrebbero emergere dopo molti anni dal momento in cui la scelta è stata posta in essere, o potrebbero essere subiti da soggetti diversi da quelli che hanno compiuto l'azione. Peraltro, già nello stesso ambito scientifico vi sono opinioni discordanti in merito all'entità dei cambiamenti ambientali e sociali che si stanno manifestando (spesso perché non vi è uniformità di pareri circa l'origine di questi), posizioni diverse riguardo ai provvedimenti da assumere ed agli interventi da attivare per cercare di rimediare agli effetti negativi. Tali aspetti rendono quindi, di per sé, non facilmente rappresentabili nel bilancio di esercizio gli aspetti sociali e ambientali, per i quali anche un orizzonte temporale riferito a un biennio o a un triennio potrebbe risultare decisamente insufficiente.

La raffigurazione adeguata dei fenomeni ambientali e sociali nel bilancio di esercizio è ulteriormente "complicata" dalla scelta fatta dal legislatore, di prevedere obbligatoriamente solo informazioni a fronte di eventi per i quali sia stata definitivamente accertata una responsabilità per l'azienda. Soprattutto nel contesto italiano, considerati i tempi eccessivamente prolungati della giustizia, questo penalizza la qualità dell'informativa fornita dalle società, lasciando di fatto alla volontà dell'azienda la presentazione di certe informazioni ritenute non obbligatorie perché non giunte ad un grado definitivo di giudizio.

⁵⁹ Il presente paragrafo e i seguenti, relativi alle criticità dell'informativa sociale e ambientale nella relazione sulla gestione e alle problematiche di alcune singole tipologie informative, sono tratti quasi integralmente (con lievi modifiche) da Chiara Mio (2009), *op. cit.*, le cui puntuali e condivisibili analisi non necessitano in questa sede di ulteriori approfondimenti.



Ancora una volta, dunque, emerge nitidamente la trasversalità dei contesti e degli attori a vario titolo interessati e coinvolti, e dei cambiamenti sostanziali e pervasivi che sarebbero opportuni per ottenere risultati significativi sul fronte della sostenibilità, per sua natura, una concezione di carattere globale e sistemico.

4.3.4 Livello di completezza dell'informativa sociale e ambientale richiesta

Come già evidenziato all'inizio, il recepimento della *Modernisation Directive* e la predisposizione del Documento interpretativo da parte del CNDCEC rappresentano importanti passi in avanti nel percorso verso la diffusione ed applicazione dei principi della sostenibilità.

Sempre nell'ottica di tracciare possibili elementi sfidanti sul fronte del recepimento delle logiche della sostenibilità entro l'informativa societaria obbligatoria, si ritiene opportuno evidenziare un ulteriore aspetto, espresso dal grado di completezza dell'informativa ambientale e sociale richiesta dalla normativa e quindi di rappresentazione delle dimensioni della sostenibilità.

Evidentemente, per quanto siano indiscutibilmente categorie rilevanti di stakeholder, l'ambiente e le risorse umane non esauriscono la mappa dei soggetti portatori di interesse nei confronti dell'impresa, e sui quali si ripercuotono gli effetti delle azioni da questa poste in essere. La mappatura degli stakeholder rappresenta peraltro un imprescindibile passaggio che l'impresa deve affrontare, non solo ai fini del bilancio di esercizio o più in generale dei documenti di comunicazione con l'esterno, ma in un più ampio processo di implementazione della CSR. Questo significa identificazione dei ruoli dei diversi soggetti, del loro peso specifico nella mappa degli interlocutori con cui l'azienda sceglie di confrontarsi, e quindi declinazione di politiche ed azioni volte a contemperare i relativi interessi, spesso contrapposti.

In prima battuta, l'inserimento di *informazioni* di sostenibilità nell'annual report costituisce certamente un fattore propulsivo che impone all'azienda un ripensamento – per quanto parziale e limitato – delle logiche e dei contenuti del bilancio, che adesso deve – sempre *se del caso* – accogliere anche aspetti che in precedenza trovavano collocazione in altri documenti. Tuttavia, ancora ampio è l'ambito non esplicitamente compreso dalla normativa e quindi gli elementi, in particolare attinenti alla dimensione sociale, per i quali non è prevista rappresentazione nel documento. Si pensi, a titolo di esempio, agli aspetti che riguardano la comunità, stakeholder critico soprattutto per determinate realtà aziendali.

In questo senso, minore è il grado di complessità, allo stato attuale, che le imprese si trovano ad affrontare nella predisposizione del bilancio di esercizio, rispetto a quello associabile a un'ottica di pieno accoglimento della dimensione sociale e ambientale, anche in termini di tipologie di soggetti rappresentati. Non si tratta solo di una questione di peso/equilibrio delle differenti parti, sebbene anche questo sia un elemento da considerare, ma di un diverso approccio nella costruzione, che procede da una ridefinizione dei soggetti destinatari (non più pressoché esclusivamente gli shareholder o comunque esponenti della comunità finanziaria), e che, anche attraverso questo passaggio, conduce l'impresa verso un progressivo allargamento della governance.

4.3.5 Qualità del lavoro

Infine, una focalizzazione su un aspetto di carattere più circoscritto rispetto alle questioni affrontate in precedenza, a cui si ritiene di dedicare un approfondimento specifico in ragione dell'estrema rilevanza che sempre più diffusamente gli è attribuita dalle parti sociali. Si tratta della "qualità" del lavoro in azienda, qui intesa nell'accezione riferita alle modalità di acquisizione e gestione del rapporto con le risorse umane, specificamente al ricorso a



contratti a tempo indeterminato rispetto ad altre forme di assunzione/collaborazione.

Le informazioni di carattere obbligatorio previste con riferimento al personale riguardano essenzialmente il tema della "salute e sicurezza", rinviando all'ambito facoltativo altre tipologie di informazioni. Il tema in oggetto, che soprattutto allo stato attuale riveste un'elevata criticità, trova rappresentazione negli indicatori del CNDCEC, in particolare tra "le informazioni che possono essere ritenute importanti ma volontarie", precisamente in termini di "iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro "precario" in contratti di lavoro a tempo indeterminato". Tale elemento dovrebbe essere auspicabilmente trattato non solo con un'informativa di carattere descrittivo delle iniziative, ma accompagnato da indicatori espressi quantitativamente, che aiutino ad apprezzare l'impegno dell'impresa ed i risultati conseguiti.

La presentazione di indicatori consentirebbe dunque di cogliere anche sul piano quantitativo gli effetti della politica adottata dall'azienda in termini di "stabilità" del rapporto con le risorse umane. Le modalità di ingresso del lavoratore in azienda e il grado di flessibilità (o, più verosimilmente, in determinate situazioni di precarietà) del rapporto di lavoro sono comunque un'espressione quanto mai indicativa dell'interiorizzazione e diffusione del più ampio principio della socialità, elemento costitutivo della sostenibilità.

Peraltro, il livello della "qualità" del lavoro, nell'accezione intesa, è anche uno dei possibili fattori determinanti di riflessi su diversi fronti, tra cui lo stesso tema della "salute e sicurezza", che rientra invece tra le informazioni obbligatorie. Non di rado, un'impresa che presenta un'incidenza significativa di lavoro "flessibile", è un'impresa in cui, anche in ragione del probabile elevato turnover, è più difficile che trovino diffusione e applicazione determinati principi e comportamenti. Al riguardo, posto che il documento del CNDCEC evidenzia l'importanza di tali informazioni, se ne auspica comunque la presentazione nel *sustainability*

reporting, nonostante la non obbligatorietà delle stesse, quale testimonianza concreta da parte dell'impresa di un impegno nel recepimento delle logiche della sostenibilità che passa anche attraverso un'interpretazione ed applicazione non restrittiva della normativa di riferimento.

4.4 Criticità sulle singole tipologie informative

Le seguenti riflessioni partono dall'analisi delle informazioni "obbligatorie" (quelle, cioè, che si reputa dovrebbero essere indicate da tutte le imprese nei casi in cui gli eventi sottostanti si verificano, indipendentemente dalla loro dimensione) e di quelle "facoltative" ("tutte quelle diverse dalle precedenti").

Già con riferimento alle informazioni obbligatorie da presentare "se del caso" nella relazione sulla gestione si possono individuare elementi "sfidanti" rispetto ai canoni della responsabilità sociale e della sostenibilità.

4.4.1 Informazioni obbligatorie sul personale

Informazioni obbligatorie sul personale

- morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, per le quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;
- infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;
- addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile, descrivendo la natura e l'entità di tali addebiti.



Riguardo al personale, è certamente importante il fatto che sia stato imposto di presentare le informazioni relative agli incidenti mortali e ad infortuni gravi sul lavoro, inducendo una trasparenza obbligatoria su questo piano e, anche per tale via, una maggiore attenzione e "responsabilizzazione" rispetto a tali tematiche da parte del soggetto che rediga il bilancio, considerando le conseguenze che possono derivare dalla divulgazione di simili informazioni nel documento principale di comunicazione esterna dell'azienda. Va sottolineato ed apprezzato la politica che il CNDCEC ha deciso di intraprendere, affrontando senza ambiguità la sfida posta da legislatore, arrivando addirittura all'enucleazione di informazioni irrinunciabili.

Tuttavia, per comprensibili e condivisibili ragioni di normativa e di responsabilità legale e penale, da tale informativa obbligatoria sono esclusi volutamente i soggetti che fanno parte della supply chain a monte e a valle dell'impresa.

In determinati settori, per specifiche realtà aziendali, anche di grandi dimensioni, particolarmente frequente è il ricorso a soggetti esterni per la realizzazione dell'attività.

Si pensi, tra gli altri, al settore dell'edilizia, delle grandi opere pubbliche, in cui estremamente diffuso è il ricorso a società appaltatrici per la realizzazione di nuove opere o la manutenzione di opere esistenti.

In tali situazioni, sempre in ottica di sostenibilità, per le informazioni chiave ritenute imprescindibili, un'informativa limitata al soggetto appaltatore potrebbe non cogliere appieno il senso della "Corporate social responsibility", anche perché la sub concessione o il sub appalto sono scelte fatte comunque dall'impresa capo-fila per raggiungere lo scopo. Appare certamente non rappresentativa dell'impatto complessivamente generato dall'attività aziendale, di fatto realizzata tramite soggetti esterni, per i quali invece non sussiste alcun obbligo di informazione nel bilancio di esercizio in capo alla società capo-fila in relazione ad

accadimenti manifestatisi nelle società concessionari o appaltatrici.

Anzi, si potrebbe aggiungere, l'informativa di bilancio potrebbe apparire addirittura "fuorviante", in presenza di comportamenti "opportunistici", guidati esclusivamente da logiche di massimizzazione del profitto che inducono a scegliere fornitori "a basso prezzo", magari non particolarmente attenti (per questioni a loro volta opportunistiche o forse, più spesso, per "necessità") alle questioni della sicurezza sul lavoro.

D'altro canto, non si possono sottacere le conseguenze probabilmente generate dalla stessa legislazione, soprattutto laddove vengano imposti molteplici adempimenti alle aziende (ad esempio in tema di salute e sicurezza), non di rado principalmente in termini burocratici e documentali senza una efficacia solida rispetto all'obiettivo prefissato.

In tali situazioni, il "sovraccarico" di impegno e di responsabilità richiesto all'impresa per adempiere alle prescrizioni normative di propria pertinenza potrebbe, per così dire, ostacolare l'accoglimento di una visione più ampia, maggiormente coerente con i principi della sostenibilità, ovvero l'estensione – volontaria – dell'ambito di riferimento delle proprie politiche, con ripercussioni anche sul perimetro di rendicontazione dei risultati raggiunti e degli impatti generati.

È evidente che servono mutamenti di magnitudo rilevante per poter cambiare questa impostazione: non basta cambiare l'impianto normativo (spesso si ha l'impressione che ci siano sanzioni severissime a fronte di un blando controllo); serve anche un cambiamento culturale della comunità, che deve iscrivere fra i beni indisponibili il tema ambientale e la salute dei cittadini e dei lavoratori; di conseguenza, materie quali la sicurezza sul lavoro, il rispetto dell'ambiente dovrebbero entrare nei curricula formativi fin dalle scuole dell'obbligo per poter essere patrimonio comune e solo successivamente tematiche manageriali.



4.4.2 Informazioni obbligatorie sull'ambiente

Informazioni obbligatorie sull'ambiente

- danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva;
- sanzioni o pene definitive inflitte all'impresa per reati o danni ambientali;
- emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 (obbligatoria per gli impianti soggetti a Emissions Trading Scheme (ETS) e opzionale per le altre società).

Tuttavia, non si può ignorare, ancora una volta, l'influenza di una componente di carattere "culturale", di maggiore attenzione, sensibilità (e sensibilizzazione) riguardo alle tematiche ambientali e sociali anche da parte di chi è chiamato a redigere il bilancio di esercizio, che può condurre alla mancata rappresentazione e comunicazione di informazioni che invece dovrebbero, in presenza di determinate condizioni, essere comunque fornite e trovare spazio addirittura nei prospetti contabili e/o in nota integrativa.

Con specifico riguardo alle informazioni ambientali, e, in particolare, alle fattispecie considerate, va peraltro detto che, nel rispetto dei principi contabili, al verificarsi di determinati eventi un'azienda potrebbe (o forse è meglio dire dovrebbe?) anticipare determinate informazioni attraverso appositi accantonamenti in bilancio o comunque segnalazioni ad hoc in nota integrativa.

Si considerino, ad esempio, le passività, soprattutto a quelle che danno (o dovrebbero dare) origine a fondi oneri e fondi rischi. È pur vero che, per le fattispecie ambientali, così come, del resto, nel caso di aspetti attinenti alla socialità, valutare il grado di realizzazione ed avveramento dell'evento e stimarne ragionevolmente l'ammontare, non di rado appare complesso, proprio per le già citate caratteristiche delle dimensioni in oggetto. Invece, l'iscrivibilità di un fondo rischi o oneri in bilancio sottende il verificarsi di ipotesi ben individuate e prevede precise modalità di misurazione, che mal si coniugano con l'elevata soggettività ed incertezza che caratterizzano la dimensione ambientale e la dimensione sociale e quindi con la possibilità di dare ad esse un'adeguata rappresentazione nel bilancio di esercizio. Pertanto, in alcuni casi è la stessa scarsa conoscenza dei fenomeni ambientali e sociali, o la loro difficile valutazione e declinazione in un orizzonte temporale di breve periodo ad impedirne o comunque ostacolare la considerazione quantitativo-monetaria nell'informativa societaria obbligatoria.



Appendice: tavole di raffronto normativo

Contenuto della relazione sulla gestione

78/660/CEE	78/660/CEE (ex 2003/51/CE, 2006/46/CE)	2013/34/UE	Proposta
<p>Articolo 46</p> <p>1. La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società.</p> <p>2. Tale relazione deve anche contenere indicazioni concernenti:</p> <p>a) i fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>b) l'evoluzione prevedibile della società;</p> <p>c) le attività in materia di ricerca e di sviluppo;</p> <p>d) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE.</p> <p>e) l'esistenza delle succursali della società.</p>	<p>Articolo 46 (ex 2003/51/CE)</p> <p>La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:</p> <p>14) l'articolo 46 è modificato come segue:</p> <p>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>"1. a) La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.</p> <p>Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;</p> <p>b) l'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, sia gli indicatori finanziari fondamentali di prestazione sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale;</p> <p>c) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.";</p> <p>Articolo 46 bis (ex 2006/46/CE)</p> <p>La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue</p> <p>7) È inserito l' articolo seguente:</p> <p>"Articolo 46 bis</p> <p>1. Le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*), includono una dichiarazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale dichiarazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:</p> <p>a) un riferimento:</p> <p>i) al codice di governo societario al quale è soggetta la società;</p> <p>e/o</p> <p>ii) al codice di governo societario che la società può aver deciso volontariamente di applicare;</p> <p>e/o</p> <p>iii) a tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate al di là degli obblighi previsti dal diritto nazionale.</p> <p>...</p>	<p>Articolo 19</p> <p>Contenuto della relazione sulla gestione</p> <p>1. La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.</p> <p>Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell'attività della medesima. L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.</p> <p>...</p> <p>Articolo 20</p> <p>Relazione sul governo societario</p> <p>1. Le imprese di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), includono una relazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione.</p> <p>...</p> <p>Articolo 2</p> <p>Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>1) "enti di interesse pubblico": le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 che sono:</p> <p>a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (1);</p>	<p>Articolo 1</p> <p>Modifiche della direttiva 78/660/CEE</p> <p>La direttiva 78/660/CEE è così modificata:</p> <p>(1) L'articolo 46 è così modificato:</p> <p>(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>"1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.</p> <p>Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;</p> <p>b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui</p> <p>i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;</p> <p>ii) i risultati di tali politiche;</p> <p>iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.</p> <p>Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.</p> <p>Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;</p> <p>c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;</p> <p>d) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito.";</p>



Soggetti coinvolti ed esenti

78/660/CEE	78/660/CEE (ex 2003/51/CE, 2006/46/CE, 2012/6/UE)	2013/34/UE (sostituisce la 78/660/CEE)	Proposta
<p>Articolo 46</p> <p>...</p> <p>3. Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 non siano tenute a redigere la relazione sulla gestione, purché forniscano nell'allegato le indicazioni prescritte all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 77/91/CEE e concernenti l'acquisizione delle azioni proprie.</p> <p>Articolo 11</p> <p>Gli Stati membri possono permettere che le società, le quali alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • totale dello stato patrimoniale: 2.500.000 ECU, • importo netto del volume d'affari: 5.000.000 di ECU, • numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50, <p>redigano uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli articoli 9 e 10, con menzione separata delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II dell'attivo e C del passivo, di cui all'articolo 9, nonché alla voce D II di cui all'articolo 10, ma in modo globale per tutte le voci in questione.</p> <p>Articolo 27</p> <p>Gli Stati membri possono autorizzare le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di ECU, • importo netto del volume d'affari: 20.000.000 di ECU, • numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250, <p>a derogare agli schemi di cui agli articoli da 23 a 26 nei limiti qui appresso indicati:</p>	<p>Articolo 46 (ex art. 1, 2003/51/CE)</p> <p>La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:</p> <p>14) l'articolo 46 è modificato come segue:</p> <p>...</p> <p>b) è aggiunto il seguente paragrafo:</p> <p>"4. Gli Stati membri hanno la facoltà di esonerare le società di cui all'articolo 27 dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, lettera b), per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.;"</p> <p>Articolo 11 (ex art. 1 2006/46/CE)</p> <p>Gli stati membri possono permettere che le società, le quali alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • totale dello stato patrimoniale: 4.400.000 EUR, • importo netto del volume d'affari: 8.800.000 EUR, • numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50, <p>redigano uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli articoli 9 e 10, con menzione separata delle informazioni richieste tra parentesi alle voci d II dell'attivo e c del passivo, di cui all'articolo 9, nonché alla voce d II di cui all'articolo 10, ma in modo globale per tutte le voci in questione.</p> <p>Gli Stati membri possono permettere che l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4 non si applichino allo stato patrimoniale in forma abbreviata.</p> <p>...</p> <p>Articolo 27 (ex. art. 1, 2006/46/CE)</p> <p>Gli stati membri possono autorizzare le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • totale dello stato patrimoniale: 17.500.000 EUR, • importo netto del volume d'affari: 35.000.000 EUR, • numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250, <p>a derogare agli schemi di cui agli articoli da 23 a 26 nei limiti qui appresso indicati:</p> <p>...</p> <p>Articolo 1 bis (ex art. 1, 2012/6/UE)</p> <p>Modifiche della direttiva 78/660/CEE</p> <p>La direttiva 78/660/CEE è così modificata:</p> <p>1) è inserito l'articolo seguente:</p> <p>«Articolo 1 bis</p> <p>1. Gli Stati membri possono esonerare da taluni obblighi stabiliti dalla presente direttiva in conformità dei paragrafi 2 e 3 le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti (microentità):</p> <p>a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR;</p> <p>b) importo netto del volume di affari: 700.000 EUR;</p> <p>c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.</p> <p>2. Gli Stati membri possono esonerare le società di cui al paragrafo 1 da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:</p> <p>...</p> <p>d) l'obbligo di preparare la relazione annuale in conformità dell'articolo 46 della presente direttiva, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, figurino in nota integrativa o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;</p> <p>...</p>	<p>Articolo 19</p> <p>...</p> <p>3. Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, purché prescrivano che nella nota integrativa siano fornite le informazioni prescritte all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE concernenti l'acquisto di azioni proprie.</p> <p>4. Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.</p> <p>...</p> <p>Articolo 36</p> <p>Esenzione a favore delle microimprese</p> <p>1. Gli Stati membri possono esentare le microimprese da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:</p> <p>...</p> <p>c) l'obbligo di preparare la relazione sulla gestione in conformità del capo 5, a condizione che le informazioni prescritte dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;</p> <p>...</p> <p>6. Fatto salvo il presente articolo, gli Stati membri assicurano che le microimprese siano per il resto considerate piccole imprese.</p> <p>7. Gli Stati membri non permettono alle imprese di investimento o alle imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle deroghe previste dai paragrafi 1, 2 e 3.</p> <p>Articolo 3</p> <p>Categorie di imprese e di gruppi</p> <p>1. Nell'applicare una o più opzioni di cui all'articolo 36, gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:</p> <p>a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR;</p> <p>b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 EUR;</p> <p>c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.</p> <p>2. Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:</p> <p>a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 EUR;</p> <p>b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 EUR;</p> <p>c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.</p> <p>Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6.000.000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12.000.000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.</p> <p>3. Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:</p> <p>a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR;</p> <p>b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 EUR;</p> <p>c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.</p>	<p>Articolo 1</p> <p>Modifiche della direttiva 78/660/CEE</p> <p>La direttiva 78/660/CEE è così modificata:</p> <p>(1) L'articolo 46 è così modificato:</p> <p>...</p> <p>b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui</p> <p>i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;</p> <p>ii) i risultati di tali politiche;</p> <p>iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.</p> <p>Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.</p> <p>...</p> <p>(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>"4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.;"</p>



Riferimenti normativi e download

(in ordine alfabetico del soggetto emanante e, quindi, cronologico)

Commissione europea, Comunicazione, "A renewed strategy 2011–2014 for Corporate Social Responsibility", 25 ottobre 2011

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF>

Commissione europea, Comunicazione, "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia", COM(2011) 206, 13 aprile 2011

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:IT:PDF>

Commissione europea, Comunicazione, "Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili", 12 dicembre 2012

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0740:FIN:IT:HTML>

Commissione europea, Direzione generale Imprese e industria, "Think small first" strategy, database

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/think-small-first/index_en.htm

Commissione europea, Direzione generale Mercato interno e servizi, "Disclosure of non-financial information by companies", Public consultation on disclosure of non-financial information by companies", novembre 2010.

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/non-financial_reporting_en.htm

Commissione europea, Direzione generale Mercato interno e servizi, "Summary report of the responses received to the public consultation on disclosure of non-financial information by companies", aprile 2011

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/non-financial_reporting/summary_report_en.pdf

Commissione europea, "Impact assessment accompanying the document 'Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups'", Commission staff working document, 16 aprile, 2013

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0127:FIN:EN:PDF>

Commissione europea, Mercato unico, Non financial reporting, database

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/

Commissione europea, Press release, "12 cantieri per il mercato unico del 2012: insieme per una nuova crescita", IP/11/469, 13 aprile 2011

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-469_it.htm

Commissione europea, Press release, "Commission moves to enhance business transparency on social and environmental matters", IP/13/330, 16 aprile 2013

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-330_en.htm

Commissione europea, Press release, "Disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups (proposal to amend Accounting Directives) - Frequently asked questions", MEMO/13/336, 16 aprile 2013

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-336_en.htm



Commissione europea, Press release, "I piani della Commissione per ammodernare il diritto delle società e il governo societario in Europa", IP/12/1340, 12 dicembre 2012

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1340_it.htm

Commissione europea, Press release, "Imprese più responsabili per rilanciare la crescita in Europa", IP/11/1238, 25 ottobre 2011

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1238_it.htm

Commissione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2013, recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0207:FIN:IT:PDF>

Commissione europea, "Sintesi della valutazione di impatto che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni", 16 aprile 2013

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0128:FIN:IT:PDF>

Commissione giuridica del Parlamento europeo (JURI), "Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile", (2012/2098(INI)), 28 gennaio 2013

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT>

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+XML+V0//IT>

Commissione Occupazione e affari sociali del Parlamento europeo (EMPL), "Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva", (2012/2097(INI)), 29 gennaio 2013

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT>

Décret n. 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025746900&dateTexte=&categorieLien=id>

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 34, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:IT:PDF>

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf>

Loi n. 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223114>

Loi n. 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&title=Loi%20no%C2%A02010-788%20du%2012%20juillet%202010>



Parlamento danese, "Act amending the Danish Financial Statements Act (Accounting for CSR in large businesses)", 16 dicembre 2008

<http://csrgov.dk/legislation>

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0062+0+DOC+XML+V0//IT>

Raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:156:0033:0042:IT:PDF>

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0049+0+DOC+XML+V0//IT>

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 gennaio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+XML+V0//IT>



Riferimenti tecnici e download

(in ordine alfabetico del soggetto emanante)

CNDC e CNR, Documento 320, "Il concetto di significatività nella revisione", in, *Principi di revisione*, 2005

CNDCEC, "Informativa di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d'impresa – Risultati dell'indagine sull'applicazione nei bilanci delle società quotate del documento del CNDCEC 'La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007 – Informativa sull'ambiente e sul personale', del marzo 2009", dicembre 2010

CNDCEC, "La relazione sulla gestione – Art. 2428 codice civile – La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007 – Informativa sull'ambiente e sul personale", marzo 2009

CREM e Adelphi, "The State of Play in Sustainability Reporting in the European Union", 2011

<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6727&langId=en>

Ernst & Young, *Climate Change and Sustainability: How Sustainability has Expanded the CFO's Role*, 2011

[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/How-sustainability-has-expanded-the-CFOs-role/\\$FILE/How_sustainability_has_expanded_the_CFOs_role.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/How-sustainability-has-expanded-the-CFOs-role/$FILE/How_sustainability_has_expanded_the_CFOs_role.pdf)

European Academy of Business in Society (EABIS), "Sustainable Value – Research Project", settembre 2009

<http://www.investorvalue.org/docs/EabisProjectFinal.pdf>

European Sustainable Investment Forum (Eurosif), Eurosif European SRI Survey, 2010

http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/Research/Eurosif_2010_SRI_Study.pdf

Fédération des Experts Comptables Européens, (FEE), "Environmental, Social, and Governance (ESG) Indicators in Annual Reports – An Introduction to Current Frameworks", maggio 2011

http://www.fee.be/images/publications/sustainability/ESG_indicators_in_annual_reports_An_introduction_to_current_frameworks_1105_Colour2652011551650.pdf

FEE, "Sustainability information in annual reports – Building on implementation of the Modernisation Directive", discussion paper, dicembre, 2008

http://www.fee.be/images/publications/sustainability/DP_Sustainability_Information_in_Annual_Reports_08125122_008561444.pdf

Hirschman, Albert, *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*, Cambridge, MA: Harvard University Press 1970.

IASB, "Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio", in IFRS, IASB, 2006

KMPG ed Economist Intelligence Unit, "Corporate Sustainability. A Progress Report", 2010

<http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/corporate-sustainability.aspx>

Mio, Chiara, "Informativa sull'ambiente e sul personale: spunti di riflessione", in *Guida alla contabilità & bilancio – Il Sole 24 ORE S.p.A.*, anno VI, n. 10, maggio, 2009.



Organismo italiano di contabilità (OIC), Principio Contabile OIC 11, revisione maggio 2005

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-30_Principio-11_finalit%C3%A0-e-postulati.pdf

Professional Accountants in Business (PAIB) Committee dell'International Federation of Accountants (IFAC), "Investor demand for environmental, social, and governance disclosures: Implications for professional accountants in business", febbraio 2012

<http://www.ifac.org/publications-resources/investor-demand-environmental-social-and-governance-disclosures>

UNEP Finance Initiative e Principles for Responsible Investment "Universal Ownership: Why Environmental Externalities Matter to Institutional Investors", 2011

http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/universal_ownership_full.pdf

UNCTAD, "Investment and Enterprise Responsibility Review: Analysis of investor and enterprise policies on corporate social responsibility", 2010

http://www.unctad.org/en/docs/diaeed20101_en.pdf

World Federation of Exchanges (WFA), *Annual report & Statistics*, 2012

<http://www.world-exchanges.org/files/statistics/pdf/WFE2012%20final.pdf>



Standard internazionali di rendicontazione indicati nella proposta e download

(in ordine cronologico)

Global Reporting Initiative, "GRI Sustainability Reporting Guidelines", ultima versione, "G4", 2013

<https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx>

Nazioni unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights", 2011

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Guidelines for Multinational Enterprises", ultima versione, 2011

<http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>

International Organization for Standardization (ISO), ISO 26000 "Social responsibility", ultima versione, 2010

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546

Unione europea, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), ultima versione, 2009

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

International Labour Organization (ILO), "Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy", ultima versione, 2006

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf

Nazioni unite, Global Compact

<http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>



Linee guida nazionali di rendicontazione di sostenibilità

(in ordine cronologico)

(generali)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC), *Il report di sostenibilità ambientale e sociale: principi e contenuti*, 2004

Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), *"Principi di Redazione del Bilancio Sociale"*, aprile 2001

(settoriali)

Agenzia per le Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (Agenzia per le Onlus), *"Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit"*, febbraio 2010
(per le organizzazioni non profit)

Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV.net), *"Linee Guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato"*, febbraio 2008
(per le organizzazioni di volontariato)

Ministero della solidarietà sociale, *"Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale"*, emanate dal il 24 gennaio 2008, tramite il decreto attuativo del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, *Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118*
(per l'impresa sociale)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), *Raccomandazione n. 7, "Il bilancio sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida per la sua adozione"*, in *Codice unico delle aziende non profit*, 2007
(per le organizzazioni non profit)

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri, *"Bilancio sociale – Linee guida per le amministrazioni pubbliche"*, contenute nella Direttiva sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche, giugno 2006
(per le amministrazioni pubbliche)

Associazione Bancaria Italiana (ABI), *"Modello di redazione del bilancio sociale per il settore del credito"*, maggio 2001
(per le banche)

